Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

413ª seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 28 luglio 2010

Presidenza del vice presidente Nania

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XXII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-84

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 85-242

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 243-296

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1905) ***Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario***

(591) ***GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto***

(874) ***POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati***

(970) ***COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo***

(1387) ***VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della* governance *di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori***

(1579) ***GARAVAGLIA Mariapia ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università:***

VALDITARA *(PdL), relatore* 3
PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca* 4
DE LILLO *(PdL)* 4
BEVILACQUA *(PdL)* 4
RUSCONI *(PD)* 3, 4
DE FEO *(PdL)* 4
STIFFONI *(LNP)* 5
BOLDI *(LNP)* 5
BRUNO *(Misto-ApI)* 5
PERDUCA *(PD)* 5
* BASTICO *(PD)* 5

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 6

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579:

PRESIDENTE . . . . . 7, 8, 9 e *passim*
VALDITARA *(PdL), relatore* 7, 15, 30
PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca* 8, 31
SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)* . 8, 17, 20 e *passim*
D'ALIA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)* 9, 25, 27
GARRAFFA *(PD)* 9, 24, 39
FINOCCHIARO *(PD)* 9, 10
FILIPPI Marco *(PD)* 10
CARLINO *(IdV)* . . . . . 10, 11, 36 e *passim*
CERUTI *(PD)* 11
INCOSTANTE *(PD)* . . . . . 12, 13, 15 e *passim*
CARLONI *(PD)* 13
RUSCONI *(PD)* . . . . . 14, 15, 27 e *passim*
PROCACCI *(PD)* 14
RUTELLI *(Misto-ApI)* 16, 19
DE LILLO *(PdL)* 16
GARAVAGLIA Mariapia *(PD)* 17, 22, 41
PICCIONI *(PdL)* 18
GASPARRI *(PdL)* 20
PERDUCA *(PD)* . . . . . 20, 28, 29 e *passim*
BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* 21
LIVI BACCI *(PD)* 21
COMPAGNA *(PdL)* 28
VITA *(PD)* 34
MENARDI *(PdL)* 36
FRANCO Vittoria *(PD)* 38

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 9, 10, 11 e *passim*

Votazione finale e approvazione, dalla sede redigente:

(1720-B) ***Disposizioni in materia di sicurezza stradale*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 43
INCOSTANTE *(PD)* 43

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 43

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579:

PRESIDENTE . . . . . 44, 45, 46 e *passim*
INCOSTANTE *(PD)* . . . . . 44, 47, 50 e *passim*
IZZO *(PdL)* 44
SANNA *(PD)* 45
SPADONI URBANI *(PdL)* 45
FRANCO Vittoria *(PD)* 46, 47
PARDI *(IdV)* 48, 51
CARLINO *(IdV)* 49, 72, 73
MUSSO *(PdL)* 50, 63
VALDITARA *(PdL), relatore* . . . . . 53, 55, 64 e *passim*
CERUTI *(PD)* 53, 54, 57
D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)* 56, 60, 61
LANNUTTI *(IdV)* 57, 64
DELLA MONICA *(PD)* 59, 60
DE LILLO *(PdL)* 60, 70
RUTELLI *(Misto-ApI)* 61, 62
SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)* . 61
PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)* . 62, 79
RUSCONI *(PD)* . . . . . 62, 74, 78 e *passim*
GARAVAGLIA Mariapia *(PD)* 65, 70
PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca* . . . . . 65, 66, 69 e *passim*
MARITATI *(PD)* 73
LIVI BACCI *(PD)* 75, 76, 77
GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* 78
LONGO *(PdL)* 80
LEGNINI *(PD)* 80
ANDRIA *(PD)* 81

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 44, 47, 48 e *passim*

Verifiche del numero legale 74

SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONCESSIONE DEL PORTO D'ARMI

PRESIDENTE 81, 82
ADAMO *(PD)* 81

SULLA MOSTRA «I PADRI FONDATORI»

PRESIDENTE 82, 83
POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)* . . . . . *Pag.* 82

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

FILIPPI Alberto *(LNP)* 83

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1905

Ordini del giorno 85
Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno 95
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 104
Articolo 2, emendamenti e ordini del giorno . 108
Articolo 3 ed emendamenti 150
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3 156
Articolo 4 ed emendamenti 156
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4 e ordine del giorno 173

DISEGNO DI LEGGE N. 1720-B

Articoli approvati in sede redigente dalla 8ª Commissione Permanente 175

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 243

CONGEDI E MISSIONI 271

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 271

INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme 273
Interrogazioni 273
Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 284
Da svolgere in Commissione 296

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 9,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1905) ***Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario***

(591) ***GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto***

(874) ***POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati***

(970) ***COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo***

(1387) ***VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della* governance *di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori***

(1579) ***GARAVAGLIA Mariapia ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

MALAN, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti *(v. Resoconto stenografico)*.

RUSCONI *(PD)*. Fa notare che non è presente in Aula il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,41, è ripresa alle ore 9,49.

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno da G100 a G105. Esprime parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G106, a condizione che venga eliminata la parte relativa alla liberalizzazione delle tasse universitarie.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno da G100 a G105. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G106, con la modifica suggerita dal relatore.

RUSCONI *(PD)*. Poiché alcuni degli ordini del giorno in esame impegnano il Governo a ripristinare i pesanti tagli operati al comparto dell'università e della ricerca, chiede al rappresentante del Governo di chiarire cosa significhi l'accoglimento come raccomandazione di tali ordini del giorno.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si sta impegnando a reperire ulteriori fondi a sostegno della riforma universitaria. L'accoglimento degli ordini del giorno come raccomandazione assume pertanto una grande valenza politica.

PERDUCA *(PD)*. Accetta le modifiche proposte dal relatore all'ordine del giorno G106 *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G100, G101, G102, G103, G104, G105 e G106 (testo 2) non vengono posti ai voti.

Passa all'esame degli articoli del disegno di legge n.1905 nel testo proposto dalla Commissione. Procede all'esame dell'articolo 1 *(Principi ispiratori della riforma)*.

BASTICO *(PD)*. Illustra gli emendamenti 1.308 e 1.310, volti a meglio specificare, nel testo del disegno di legge, quanto previsto dalla Costituzione, cioè che il diritto allo studio è materia di competenza regionale e che pertanto il Governo deve agire nel rispetto di tali competenze. Sottolinea inoltre che, al fine di garantire effettivamente il diritto allo studio degli studenti meritevoli e privi di mezzi, è necessario che il Governo stabilisca i livelli essenziali ed eroghi finanziamenti in modo che le Regioni possano assicurare tali livelli; è altresì necessario che la concessione di tali provvidenze avvenga nei confronti di coloro che hanno bassi livelli di reddito, in modo che chiunque ne abbia le capacità sia messo in condizione di poter concludere gli studi.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,34.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che, a seguito di accordi intercorsi tra i Gruppi, la votazione finale delle disposizioni in materia di sicurezza stradale avrà luogo alle ore 12.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

MONGIELLO, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti dagli articoli da 1 a 7 del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione *(v. Resoconto stenografico)*.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.304, 1.307 e 1.0.303.

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.301, 1.302 (testo 2), 1.305, 1.310, 1.313, 1.315 e 1.316; invita a ritirare gli emendamenti 1.303, 1.304, 1.307, 1.309, 1.312, 1.317 (testo 2), 1.318, 1.0.300 e 1.0.302, alcuni dei quali dovrebbero risultare assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.302 (testo 2); invita a

trasformare l'emendamento 1.38 in un ordine del giorno. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Condivide il parere del relatore.

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Voterà a favore dell'emendamento 1.300 il cui fine è quello di precisare che le università sono sedi pubbliche di libera formazione e ricerca. La sottolineatura del carattere pubblico degli atenei favorisce infatti l'internazionalizzazione e la trasparenza.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE), il Senato respinge l'emendamento 1.300.

PRESIDENTE. Essendo pervenute numerose segnalazioni di errore nel voto, dispone la ripetizione della votazione.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 1.300.

CARLINO *(IdV)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 1.301 che definisce l'università luogo di apprendimento ed elaborazione critica, anziché luogo di circolazione delle conoscenze.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice CARLINO (IdV), il Senato approva l'emendamento 1.301.

CERUTI *(PD)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 1.317 (testo 2) che intende riaffermare i principi del merito e del riconoscimento delle eccellenze introducendo il riferimento alla valutazione effettuata dall'Agenzia nazionale (ANVUR) quale requisito per adottare modelli gestionali e organizzativi in deroga a quanto previsto dall'articolo 2.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.317 (testo 2).

CARLONI *(PD)*. Chiede sia messa agli atti la sua intenzione di voto favorevole all'emendamento 1.317 (testo 2).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.302 (testo 2)/1.

RUSCONI *(PD)*. Annunciando il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento 1.302 (testo 2)/2, segnala la contraddizione del Governo e della maggioranza, che a parole intendono valorizzare il ruolo dell'ANVUR, ma nei fatti si oppongono ad una proposta emendativa che ne esalta il ruolo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.302 (testo 2)/2.

PROCACCI *(PD)*. Il Partito Democratico voterà contro l'emendamento 1.302 (testo 2) del relatore, non solo per le contraddizioni già evidenziate circa il ruolo dell'ANVUR, ma anche perché è grave ed inaccettabile subordinare un valore costituzionale quale l'autonomia universitaria al criterio della virtuosità di bilancio.

VALDITARA, *relatore*. Ricorda che la Costituzione prevede che l'autonomia universitaria si eserciti nei limiti stabiliti dalle leggi.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 1.302 (testo 2).

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.303, 1.304 e 1.19.

RUTELLI *(Misto-ApI)*. Modifica il testo dell'emendamento 1.305 *(v. testo 2 nell'Allegato A)*, raccogliendo la formulazione contenuta nell'emendamento 1.310.

Il Senato approva l'emendamento 1.305 (testo 2).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.306, 1.307, 1.308, 1.309 e 1.311 risultano preclusi, mentre l'emendamento 1.310 è stato ritirato.

DE LILLO *(PdL)*. Ritira l'emendamento 1.312.

Il Senato approva l'emendamento 1.313.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Trasforma l'emendamento 1.38 nell'ordine del giorno G1.38 *(v. Allegato A).*

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.38 non viene posto in votazione.

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Il Gruppo voterà a favore dell'emendamento 1.314, soppressivo del comma 5, in quanto la genericità del riferimento alle università svantaggiate rischia di innescare meccanismi pericolosi, senza tutelare le università radicate sul territorio e di alto valore culturale.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE), il Senato respinge l'emendamento 1.314.

PICCIONI *(PdL)*. Ringrazia il relatore ed il Governo per il parere favorevole espresso sull'emendamento 1.315, che consentendo alle università di stipulare accordi di programma con altre istituzioni anche al di fuori del territorio regionale, favorisce lo sviluppo dei piccoli atenei, anche delle zone di confine, e le difende dalla volontà perseguita da parte delle grandi università di chiudere le sedi decentrate, spesso frutto di sacrifici delle popolazioni e delle istituzioni locali.

Il Senato approva l'emendamento 1.315.

RUTELLI *(Misto-ApI)*. L'emendamento 1.316, che sostituisce la parola *performance* con la parola risultati, richiama l'attenzione del Parlamento sul superfluo abuso di termini stranieri all'interno dei testi legislativi, termini che sarebbe opportuno sostituire con parole italiane, eventualmente con la consulenza di professori di italianistica. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Del Vecchio).*

GASPARRI *(PdL)*. La questione è rilevante ed il Gruppo è favorevole all'emendamento.

PERDUCA *(PD)*. Pur concordando in linea generale con quanto sostenuto dal senatore Rutelli, non ritiene che in questo caso sia opportuno la sostituzione con una parola italiana. *(Applausi della senatrice Poretti).*

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. È d'accordo con il senatore Perduca, anche perché *performance* è concetto più ampio.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Il termine *performance* comprende anche il concetto delle prestazioni fornite.

LIVI BACCI *(PD)*. Un simile dibattito terminologico è assolutamente incongruo rispetto alla portata dei problemi posti dalla riforma universitaria. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Cantoni e Rizzotti).*

Il Senato approva l'emendamento 1.316.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.318 si intende ritirato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 1, nel testo emendato.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Invita a votare a favore dell'emendamento 1.0.1, che garantisce un incremento annuale del fondo di finanziamento ordinario dell'università, prevedendo una copertura corretta, che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio. Come ha riconosciuto la stessa signora Ministro, infatti, non è possibile attuare la riforma del sistema accademico senza predisporre finanziamenti certi ed adeguati. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.0.1. (Proteste del senatore Garraffa).

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Apprezza lo spirito della riforma universitaria e alcuni aspetti innovativi in essa contenuti, anche se desta perplessità la mancanza di adeguati stanziamenti finanziari. Ritiene sia però necessario compiere un ulteriore passo in avanti e prevedere l'abolizione del valore legale del titolo di studio, stimolando così una competizione virtuosa tra gli atenei, in connessione con una riforma meritocratica dell'accesso alle professioni liberali: dichiara pertanto il suo voto favorevole all'emendamento 1.0.300.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Anche a causa dei severi tagli imposti dal ministro Tremonti, che renderanno assai difficile attuare concretamente la riforma, il provvedimento in esame non sarà in grado di superare i problemi strutturali che affliggono l'università italiana. È necessario compiere un atto di coraggio e rivoluzionare l'intero sistema della formazione universitaria, prevedendo l'abolizione del valore legale del titolo di studio e valorizzando la possibilità di scelta degli studenti e la competizione tra gli atenei. Dunque non accetta l'invito a trasformare l'emendamento 1.0.300 in ordine del giorno e dichiara il voto favorevole ai successivi emendamenti a prima firma del senatore Perduca. *(Applausi della senatrice Sbarbati).*

RUSCONI *(PD)*. Pur non essendo ostile ad una discussione sul tema dell'abolizione del valore legale della laurea, voterà contro gli emendamenti, dal momento che la Commissione in sede referente ha deciso all'unanimità di non affrontare tale questione nell'ambito della riforma in esame. Inoltre l'eliminazione del valore legale della laurea mette inevitabilmente in discussione anche il valore legale degli altri titoli di studio e pertanto appare necessaria una riflessione più ampia e approfondita. *(Commenti del senatore D'Alia e replica del senatore Rusconi. Richiami del Presidente).*

PERDUCA *(PD)*. Il fatto che in Commissione si sia deciso di non affrontare il tema dell'abolizione del valore legale del titolo di studio non impedisce all'Assemblea di approvare tale importante previsione, su cui c'è stata comunque una discussione nel corso della legislatura e che appare necessaria per rendere le università italiane competitive con quelle degli altri Paesi avanzati. Chiede pertanto che l'emendamento 1.0.300 sia votato mediante procedimento elettronico.

COMPAGNA *(PdL)*. Concorda con le argomentazioni del senatore Perduca e non ritiene vi sia una connessione necessaria tra l'eliminazione del valore legale della laurea e il valore legale del diploma di scuola superiore.

Con votazione nominale elettronica, chieste dal senatore PERDUCA, il Senato respinge l'emendamento 1.0.300.

PERDUCA *(PD)*. Ritira l'emendamento 1.0.302.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.0.301.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.303 è improcedibile. Passa quindi all'esame dell'articolo 2 *(Organi e articolazione interna delle università),* ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 2.356, 2.359, 2.361, 2.363 e 2.113 e parere condizionato sugli emendamenti 2.302, 2.303 e 2.353.

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.370, 2.326, 2.327, 2.333, 2.134, 2.348, 2.354, 2.358 e 2.365. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 2.338 e 2.364, purché i presentatori accettino delle riformulazioni di cui dà lettura *(v. Resoconto stenografico)*. Invita a ritirare gli emendamenti 2.1, 2.306, 2.323, 2.324, 2.97, 2.98, 2.330, 2.332, 2.173, 2.198, 2.355, 2.237 e 2.360 e a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 2.328, 2.329 e 2.344. Chiede inoltre l'accantonamento dell'emendamento 2.265, per concordare una soluzione condivisa con l'opposizione. Il parere è contrario su tutti gli altri emendamenti.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Concorda con il relatore.

RUSCONI *(PD)*. Chiede al Governo di rivedere il parere negativo sull'emendamento 2.1 che, senza comportare oneri aggiuntivi, valorizza l'autonomia statutaria e organizzativa dei singoli atenei, nel pieno rispetto dei principi garantiti dalla Costituzione. Ne chiede pertanto la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la votazione nominale elettronica. *(Proteste dai banchi del PD in merito alla regolarità delle operazioni di voto).*

PRESIDENTE. Invita il senatore Segretario a ritirare una scheda da una postazione in cui non è presente alcun senatore e dispone l'annullamento della votazione e la sua ripetizione.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 2.1. (Commenti dai banchi dell'opposizione). Il Senato respinge quindi gli emendamenti 2.212, 2.214 (identico all'emendamento 2.215) e 2.301. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.213, identico all'emendamento 2.300.

ANDRIA *(PD)*. Chiede rimanga agli atti la sua intenzione di voto favorevole sull'emendamento 2.1.

VITA *(PD)*. Invita a votare a favore dell'emendamento 2.302 (testo 2), riformulato secondo le richieste della Commissione bilancio, che mira ad eliminare le ambiguità nella ripartizione delle funzioni del consiglio d'amministrazione e del senato accademico, evitando conflitti di competenza o ingerenze e contrastando la tendenza ad assimilare il sistema universitario a quello aziendale. Chiede pertanto la votazione dell'emendamento mediante procedimento elettronico.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori VITA (PD) e CARLINO (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 2.302 (testo 2) e 2.304. Il Senato respinge gli emendamenti 2.303 (testo 2) e 2.305.

MENARDI *(PdL)*. Ritira l'emendamento 2.306.

CARLINO *(IdV)*. L'emendamento 2.307 è volto ad allargare il numero di coloro che partecipano all'elezione del rettore, prevedendo che alla votazione prendano parte il personale docente e ricercatore, il personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice CARLINO (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.307. Il Senato respinge gli emendamenti 2.308, 2.309 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 2.310), 2.311, 2.312 e 2.313.

FRANCO Vittoria *(PD)*. Il disegno di legge in esame riduce notevolmente l'importanza e le funzioni del senato accademico. L'emendamento 2.42 intende porvi in parte rimedio, prevedendo che il senato accademico si occupi delle funzioni di indirizzo programmatico e strategico in materia di didattica e di ricerca.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.42. (Proteste del senatore Garraffa in merito alla regolarità delle operazioni di voto. Il Presidente invita i senatori Segretari ad effettuare i necessari controlli). Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice CARLINO (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.314. Il Senato respinge gli emendamenti 2.315, 2.316, 2.317 e 2.318.

PERDUCA *(PD)*. Auspica l'approvazione dell'emendamento 2.319, che prevede che il senato accademico sia composto, per almeno due terzi, da direttori di dipartimento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.319. Il Senato respinge gli emendamenti 2.320 e 2.321.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. L'emendamento 2.73 è volto a porre un limite alle competenze attribuite al consiglio di amministrazione, che appaiono eccessive, soprattutto per quanto riguarda i campi della didattica e della ricerca. L'emendamento intende inoltre porre un limite al numero dei componenti del consiglio di amministrazione esterni all'ateneo. *(Applausi della senatrice Pinotti).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.73.

Votazione finale e approvazione, dalla sede redigente, del disegno di legge:

(1720-B) ***Disposizioni in materia di sicurezza stradale*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto luogo le dichiarazioni di voto finale sul testo approvato in sede redigente dalla 8ª Commissione. Passa alla votazione finale.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva il disegno di legge n. 1720-B. (Applausi dal Gruppo PdL).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

Il Senato respinge gli emendamenti 2.322, 2.77, 2.323 e 2.325. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.80.

Il Senato approva l'emendamento 2.370.

IZZO *(PdL)*. Chiede resti agli atti la sua intenzione di voto negativo sull'emendamento 2.80.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.324 è stato ritirato.

SANNA *(PD)*. Ritira l'emendamento 2.97, rilevando tuttavia che sarebbe stato opportuno prevedere, in seno al consiglio di amministrazione, anche una rappresentanza dei dottorandi di ricerca, distinta da quella degli studenti. *(Applausi del senatore Stradiotto).*

SPADONI URBANI *(PdL)*. Ritira l'emendamento 2.98.

Il Senato approva gli emendamenti 2.326 e 2.327.

FRANCO Vittoria *(PD)*. Trasforma gli emendamenti 2.328 e 2.329 nell'ordine del giorno G2.328 *(v. Allegato A)*, auspicando un impegno concreto da parte del ministro Gelmini per porre rimedio al problema della sottorappresentanza delle donne in seno agli organi direttivi delle università, garantendo una più equilibrata rappresentanza di genere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G2.328, accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.107 e 2.110.

PARDI *(IdV)*. Non accetta l'invito a ritirare l'emendamento 2.330, che prevede lo scioglimento del consiglio di amministrazione in caso di dichiarazione di dissesto finanziario.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PARDI (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.330.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.113 è improcedibile.

CARLINO *(IdV)*. L'emendamento 2.331 è volto a porre dei limiti all'operato del direttore generale, stabilendo che egli dovrà tener conto delle indicazioni espresse dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione, dal collegio dei revisori dei conti e dal nucleo di valutazione.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori CARLINO (IdV), INCOSTANTE (PD) e PARDI (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 2.331, 2.147 e 2.335. Il Senato respinge l'emendamento 2.122.

MUSSO *(PdL)*. Ritira l'emendamento 2.332.

Il Senato approva gli emendamenti 2.333 e 2.134 (con preclusione dell'emendamento 2.334).

GARRAFFA *(PD)*. Segnala irregolarità nelle operazioni di voto. *(Richiami del Presidente).*

Il Senato respinge l'emendamento 2.336. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PARDI (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.337, 2.162 e 2.165.

VALDITARA, *relatore*. Chiede che l'emendamento 2.338 venga accantonato, affinché la Commissione bilancio possa esprimere il parere sulla riformulazione dello stesso.

PRESIDENTE. Accantona l'emendamento 2.338.

CERUTI *(PD)*. Auspica l'approvazione dell'emendamento 2.169, che propone la soppressione della lettera *b)* del comma 2, in cui si prevede che i dipartimenti debbano essere costituiti da un minimo di 35 o di 45 tra professori e ricercatori, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei. Tale previsione appare quanto mai inopportuna e lesiva dell'autonomia degli atenei e dei dipartimenti nell'organizzazione della ricerca e della didattica; essa inoltre contraddice la realtà della ricerca, dove spesso le principali scoperte avvengono in aree interdisciplinari.

INCOSTANTE *(PD)*. Il senatore Ceruti ha posto una questione importante ed è disponibile ad un'eventuale riformulazione dell'emendamento 2.169. Sarebbe opportuno che il relatore e il ministro Gelmini si esprimessero in merito.

VALDITARA, *relatore*. Il limite minimo di professori e di ricercatori per la costituzione di un dipartimento è volto ad evitare la formazione di dipartimenti troppo esigui e a scoraggiare un'eccessiva proliferazione dei dipartimenti stessi. Si è inoltre ritenuto preferibile garantire un'omogeneità scientifico-disciplinare all'interno dei dipartimenti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.169. Il Senato respinge gli emendamenti 2.339 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 2.340) e 2.341 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 2.342). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LANNUTTI (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.343.

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Ritira l'emendamento 2.173.

CERUTI *(PD)*. L'emendamento 2.344 affronta ancora il problema dell'autonomia degli atenei nella formazione dei dipartimenti, prevedendo che, in deroga al limite previsto dal comma 2 lettera *b)*, possano essere costituiti dei dipartimenti intitolati alle discipline riguardanti la lingua e

la letteratura nazionali. Sottolinea in proposito come sia assurdo e gravissimo il fatto che un'università possa, per mancato raggiungimento del limite minimo di docenti, non essere in grado di costituire un dipartimento di lingua e letteratura italiana, considerato il ruolo primario che tale importante patrimonio culturale ha svolto nella storia del Paese e nella formazione dell'unità nazionale. Accetta comunque di trasformare l'emendamento nell'ordine del giorno G2.344. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Sbarbati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G2.344, essendo stato accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.345, 2.346 e 2.347. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), sono respinti inoltre gli emendamenti 2.180 e 2.348/1.

DELLA MONICA *(PD)*. Non è riuscita ad esprimere un voto favorevole nella votazione dell'emendamento 2.348/1.

Il Senato approva l'emendamento 2.348, con preclusione degli emendamenti 2.349 e 2.350. Sono invece respinti gli emendamenti 2.351, 2.352 e 2.353 (testo 2).

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Ritira gli emendamenti 2.198 e 2.237.

DE LILLO *(PdL)*. Ritira l'emendamento 2.355.

Il Senato approva l'emendamento 2.354. Sono invece respinti gli emendamenti 2.208, 2.357, 2.234, 2.235 e 2.236.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.356 è improcedibile.

RUTELLI *(Misto-ApI)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 2.358 che mira a rafforzare l'internazionalizzazione delle atenei anche grazie ad una maggiore mobilità di docenti e studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria.

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Suggerisce di precisare che i programmi di studio siano multilinguistici.

RUTELLI *(Misto-ApI)*. Ritiene pleonastica l'integrazione.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Condivide la valutazione del senatore Rutelli in quanto è stato già accolto un emendamento che promuove il plurilinguismo. Dichiara voto favorevole all'emendamento.

Il Senato approva l'emendamento 2.358.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.359 e 2.361 sono improcedibili.

MUSSO *(PdL)*. Ritira l'emendamento 2.360.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori RUSCONI (PD), INCOSTANTE (PD) e LANNUTTI (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 2.243, 2.255 e 2.362 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 2.259).

VALDITARA, *relatore*. Rettifica in senso favorevole il parere sull'emendamento 2.265, a condizione che sia accolta una modifica.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Accoglie la modifica all'emendamento 2.265 *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Si associa al parere favorevole.

Il Senato approva gli emendamenti 2.265 (testo 2), 2.364 (testo 2) e 2.365 (con preclusione dell'emendamento 2.366).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.266. È respinto inoltre l'emendamento 2.269.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.363 è improcedibile. Accantona la votazione dell'articolo. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 *(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa)*, ricordando che sugli emendamenti 3.305, 3.304 e 3.0.300 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.300, 3.302 e 3.11. Anche sull'emendamento 3.3 esprime parere favorevole, a condizione che sia accolta una modifica *(v. Resoconto stenografico)*. Invita a ritirare gli emendamenti 3.25 e 3.24. È contrario ai restanti emendamenti.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Condivide il parere del relatore.

Il Senato approva gli emendamenti 3.300 e 3.302 e respinge l'emendamento 3.301.

FRANCO Vittoria *(PD)*. Accoglie la modifica proposta all'emendamento 3.3 *(v. testo 2 nell'Allegato A).*

Il Senato approva l'emendamento 3.3 (testo 2), con preclusione dell'emendamento 3.303.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.304 e 3.305 sono improcedibili.

Il Senato approva l'emendamento 3.11.

Risultano invece respinti gli emendamenti 3.15, 3.23 e 3.307. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 3.17 e 3.18 (sostanzialmente identico al 3.306).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.25 e 3.24 sono ritirati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 3 nel testo emendato.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.300 è improcedibile.

Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 *(Fondo per il merito)*, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 4.304, 4.305 e 4.314 e parere condizionato sull'emendamento 4.1.

VALDITARA, *relatore*. Invita a ritirare l'emendamento 4.300. È favorevole all'emendamento 4.310 a condizione che sia accolta una modifica *(v. Resoconto stenografico)*. È contrario ai restanti emendamenti.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Condivide il parere del relatore.

DE LILLO *(PdL)*. Ritira l'emendamento 4.300.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.301.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Accetta le osservazioni della Commissione bilancio e modifica l'emendamento 4.1 *(v. testo 2 nell'Allegato A)* La proposta riscrive l'articolo 4 in modo da rendere effettivo il diritto allo studio, prevedendo tra l'altro che le borse di studio siano assegnate in base ad una graduatoria nazionale. *(Applausi dei senatori Pinotti e Pardi)*.

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici INCOSTANTE (PD) e CARLINO (IdV), sono respinti gli emendamenti 4.1 (testo 2), 4.306 e 4.307 (di quest'ultima votazione il Presidente dispone la ripetizione). È inoltre respinto l'emendamento 4.302 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 4.303). Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è inoltre respinto l'emendamento 4.30*8.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.304 e 4.305 sono improcedibili.

Il Senato respinge l'emendamento 4.309.

RUSCONI *(PD)*. Accetta la riformulazione dell'emendamento 4.310 *(v. testo 2 nell'Allegato A)*

Il Senato approva l'emendamento 4.310 (testo 2).
Il Senato respinge gli emendamenti 4.311, 4.312 e 4.313.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.314 è improcedibile.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 4, nel testo emendato.

LIVI BACCI *(PD)*. Dichiarando voto favorevole all'emendamento 4.0.300, si augura che il Governo dia sostanza all'Agenzia nazionale per la valutazione dei risultati della didattica e della ricerca, dotandola di adeguate risorse. Al fine di valutare la qualità della formazione nei singoli atenei occorre prevedere, oltre ai test all'ingresso, test in uscita che misurino le conoscenze acquisite dagli studenti al conseguimento del diploma di laurea. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

VALDITARA, *relatore*. Propone al senatore Livi Bacci di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che potrebbe essere accolto come raccomandazione.

LIVI BACCI *(PD)*. Può accettare l'invito a trasformare l'emendamento, se l'ordine del giorno viene accolto come un impegno. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).*

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole alla proposta. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e Peterlini).*

GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Ritiene che l'accoglimento come raccomandazione sia sufficiente. *(Vivaci commenti dai Gruppi PD e IdV).*

RUSCONI *(PD)*. Ha apprezzato le parole pronunciate ieri dalla signora Ministro che ha fatto riferimento alla condivisione sollecitata dal Capo dello Stato. Auspica tuttavia una maggiore attenzione alle richieste della opposizione.

GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Accoglie l'ordine del giorno G4.0.300 *(v. Allegato A)*.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Aggiunge la firma all'ordine del giorno G4.0.300. La valutazione del merito deve essere uno degli elementi portanti del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LONGO *(PdL)*. Il Parlamento è convocato in seduta comune dalle ore 12,30: chiede ragione della sovrapposizione con i lavori dell'Assemblea e invita il Presidente ad apprezzare le circostanze e a togliere la seduta. *(Applausi dai Gruppi PdL, LNP e PD)*.

PRESIDENTE. Vi è l'intesa che i senatori voteranno dopo i deputati.

LEGNINI *(PD)*. Condivide la richiesta del senatore Longo.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla normativa in materia di concessione del porto d'armi

ADAMO *(PD)*. Recenti drammatici fatti di cronaca nei quali persone con squilibri mentali ma regolarmente abilitati alla detenzione di armi da fuoco hanno commesso omicidi esigono una urgente revisione delle norme in materia di concessione del porto d'armi. Pertanto chiede una sollecita conclusione della discussione del disegno di legge n. 1558, di cui è prima firmataria. *(Applausi dei senatori Vita e Fontana)*.

PRESIDENTE. Auspica una sollecita e condivisa conclusione dell'*iter* del provvedimento nella Commissione di merito.

Sulla mostra «I Padri Fondatori»

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Chiede ragguagli sulla mostra organizzata in Senato in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Benché l'evento abbia senz'altro una notevole valenza culturale, non è stato infatti possibile avere notizie circa il comitato scientifico cui è stata affidata la cura della mostra e che dovrebbe essere responsabile della lettura storica proposta, sulla quale si riserva di intervenire in altra occasione. *(Applausi dei senatori Pistorio, Lumia e Alberto Filippi)*.

PRESIDENTE. Riferirà la richiesta al Presidente.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

FILIPPI Alberto *(LNP)*. Sollecita la risposta all'interrogazione 4-03457, che denuncia le difficoltà dell'industria farmaceutica dei principi

attivi, settore nel quale l'Italia è leader di mercato, ma le cui aziende sono tentate di trasferirsi all'estero a causa degli opprimenti e costosi adempimenti burocratici ai quali devono sottoporsi.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,18.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,35).*
Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,37).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1905) ***Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario***

(591) ***GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto***

(874) ***POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati***

(970) ***COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo***

(1387) ***VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori**

(1579) ***GARAVAGLIA Mariapia ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (ore 9,37)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

MALAN, *segretario*. «La 1ª Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 12.0.300 parere non ostativo, segnalando la necessità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in sede di adozione dei decreti legislativi ivi previsti;

– sull'emendamento 14.0.300 parere non ostativo, rilevando l'opportunità di assicurare il pieno rispetto delle competenze regionali nella definizione della disciplina organica della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale Specialista;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che all'articolo 7, comma 2, siano soppresse le parole: "presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione";

– che all'articolo 6, comma 12, alla fine del primo periodo siano aggiunte le parole: "fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge n. 78 del 2010";

– che all'articolo 14, comma 3, lettera *e),* dopo le parole: "senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica" siano aggiunte le altre: "ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei" e che siano soppresse le parole: "o rimborsi spese".

Il parere non ostativo è reso nel presupposto che l'inclusione tra le erogazioni liberali a favore delle università, di cui all'articolo 4, comma 9, anche quelle a favore del «Fondo per il merito» non determini effetti di riduzione del gettito considerando l'effetto di sostituzione che si determinerebbe tra le erogazioni a favore delle università.

Il parere non ostativo sull'articolo 9 è reso nel presupposto che, stante la variabilità delle risorse del Fondo per la premialità, le prestazioni da esso erogate siano temporanee in relazione alle risorse disponibili».

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare all'esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso della discussione generale.

RUSCONI *(PD)*. Scusi, signor Presidente, dov'è il rappresentante del Governo?

PRESIDENTE. Sta arrivando.

RUSCONI *(PD)*. Ma stiamo parlando della riforma dell'università, non stiamo chiacchierando amabilmente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, apprezzate le circostanze, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,41, è ripresa alle ore 9,49).

La seduta è ripresa.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso della discussione generale, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALDITARA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G100, G101, G102, G103, G104 e G105, purché vengano accolti dal Governo come raccomandazione.

Con riferimento all'ordine del giorno G106, esprimo parere contrario sulla parte del dispositivo riguardante la liberalizzazione delle tasse universitarie, che andrebbe soppressa; in tal caso, il parere sarebbe favorevole ad un accoglimento come raccomandazione.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore De Lillo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G100?

DE LILLO *(PdL)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G101?

BEVILACQUA *(PdL)*. No, signor Presidente.

RUSCONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSCONI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei un chiarimento. Noi, come Partito Democratico, eravamo disponibili ad approvare alcuni ordini del giorno presentati, perché impegnavano il Governo a ripristinare le risorse tagliate per il 2011, pari a 1,3 miliardi di euro. Vorremmo capire cosa significa accogliere come raccomandazione questi ordini del giorno, rispetto ad un impegno a recuperare i tagli sull'università, pari a 1,3 miliardi di euro per il 2011.

Ieri il ministro Gelmini ha concluso, parafrasando il Qoèlet, dicendo che vi è un tempo per le riforme. Vorremmo capire cosa vuol dire accogliere come raccomandazione un ordine del giorno che impegna il Governo per un importo stimato pari a 1,3 miliardi di euro per il 2011 (mi riferisco all'ordine del giorno G105, a prima firma del senatore Rutelli). Parafraso anch'io Qoèlet sottolineando che vi è un tempo anche per la verità.

Mi scusi, signor Presidente, ma al riguardo desidero avere un chiarimento dal Governo.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, rispondo al senatore Rusconi che il Ministero si sta impegnando per trovare altri fondi a sostegno della riforma, per cui la raccomandazione ha una grande valenza politica in questo senso.

PRESIDENTE. Senatrice De Feo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G102?

DE FEO *(PdL)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G103?

STIFFONI *(LNP)*. Accetto l'accoglimento dell'ordine del giorno G103 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatrice Boldi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G104?

BOLDI *(LNP)*. Non insisto.

PRESIDENTE. Senatore Bruno, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G105?

BRUNO *(Misto-ApI)*. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Perduca, il Governo si è dichiarato disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G106 come raccomandazione, a condizione che sia soppressa la parte del dispositivo relativa alla liberalizzazione delle tasse universitarie. Intende insistere per la votazione?

PERDUCA *(PD)*. Accetto la proposta del Governo: riformulo l'ordine del giorno nel senso indicato e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pertanto, anche l'ordine del giorno G106 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1905, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* BASTICO *(PD)*. Signor Presidente, vorrei invitare il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi favorevolmente sugli emendamenti 1.308 e 1.310, poiché portano nel testo quanto stabilito dalla Costituzione stessa, vale a dire che le competenze in materia di diritto allo studio sono esclusivamente delle Regioni. Il Governo, pertanto, non deve operare in «armonia» con le Regioni, ma «nel rispetto» delle competenze delle Regioni stesse.

Il Governo può e deve stabilire i livelli essenziali delle prestazioni per quello che riguarda il diritto allo studio ed erogare i finanziamenti conseguenti per coprire integralmente quei livelli essenziali, secondo quanto stabilito dalla legge sul cosiddetto federalismo fiscale, la n. 42 del 2009.

Si tratta anche in questo caso, signor relatore, di un'occasione mancata per stabilire in questa legge alcuni criteri fondamentali relativi al diritto allo studio e per dare applicazione all'articolo 34 della Costituzione, laddove dice: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». Nello stesso articolo 34 poi, all'ultimo comma – con una norma secondo me molto puntale, ma, proprio perché così puntuale, indicativa di una priorità individuata dalla

Costituzione stessa – si stabilisce: «La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze».

Dunque la Costituzione dà indicazioni molto precise sul diritto allo studio che riguardano borse di studio, servizi per gli studenti, trasporti, alloggi, collegi, biblioteche, sale studio, tutto ciò che riguarda l'accesso all'università anche per coloro che non hanno i mezzi e il loro successo formativo.

Essere meritevoli e privi di mezzi è il criterio fondamentale; ma è essenziale che condividiamo questo aspetto che svilupperemo meglio nella discussione relativa all'articolo 4, intitolato al fondo per il merito. È indispensabile che le provvidenze per premiare i meritevoli siano collegate a livelli di reddito insufficienti per percorrere adeguatamente il percorso scolastico.

Ritengo che tutti i percorsi di formazione, in particolare quelli di formazione superiore, non debbano essere una gara tra coloro che sono più bravi e alla fine di questa gara venga attribuita una medaglia a chi è arrivato primo. Ritengo che la formazione debba innanzitutto essere un percorso accompagnato, che permetta l'accesso all'università a tutti coloro che ne hanno il merito e la capacità e che questo accesso debba essere sostenuto verso il successo. Il diritto allo studio costituisce proprio questo insieme di provvedimenti di accompagnamento.

Signor relatore, signora Ministro, fare una gara può essere anche una cosa positiva, ma il tema è questo: non si può gareggiare e fare un medesimo percorso con una bicicletta o con una motocicletta; coloro che sono in possesso della motocicletta, anche se sono molto meno bravi e molto meno capaci di coloro che corrono in bicicletta, arriveranno sempre primi. È compito della Repubblica dare a tutti lo stesso strumento per gareggiare. Quindi, chiedo che questo principio vada espresso e identificato con molta chiarezza a partire dall'articolo 1 del disegno di legge.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Per consentire alla Presidenza di valutare i pareri della 5ª Commissione, sospendo la seduta fino alle ore 10,30.

(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,34).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Comunico che, a seguito di accordi intervenuti tra i Gruppi, la votazione finale del disegno di legge n. 1720-B sulla sicurezza stradale avrà luogo alle ore 12.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579 (ore 10,35)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame.

MONGIELLO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti agli articoli da 1 a 7, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.304, 1.307, 1.0.303, 2.356, 2.359, 2.361, 2.363, 2.113, 3.305, 3.0.300, 3.304, 4.304, 4.305, 4.314, 5.306 (limitatamente alla lettera *e)*, 5.318, 5.0.300, 6.300 (testo 2) (limitatamente alle lettere *g)* ed *h)*, 6.301, 6.0.300 e 7.301, nonché parere di contrarietà semplice sulle proposte 1.317 (testo 2), 2.309 e 2.310.

Esprime poi parere non ostativo reso, ai sensi della medesima norma costituzionale, alle seguenti condizioni:

– che alle proposte 2.302 (limitatamente al capoverso 8), 2.303 (limitatamente alla lettera *f)* e 2.353 siano aggiunte in fine le seguenti parole: "La partecipazione all'organo collegiale di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese";

– che al comma 6 dell'emendamento 4.1 le parole: "non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro" siano sostituite dalle altre: "non potrà essere superiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere superiore a diecimila euro".

Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 7».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

VALDITARA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.300 e parere favorevole sull'emendamento 1.301. L'emendamento 1.302 è sostituito dal testo 2, su cui si esprime parere favorevole.

Invito al ritiro degli emendamenti 1.303 e 1.304, in quanto assorbiti dall'emendamento 1.302 (testo 2); esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.19 e 1.306, mentre sull'emendamento 1.305 il parere è favorevole; invito al ritiro dell'emendamento 1.307, su cui mi risulta un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sull'emendamento 1.308 ritengo che la formulazione adottata in Commissione sia ancora più forte e più garantista rispetto alle esigenze espresse dalla senatrice Bastico in confronto all'introduzione del termine «ancor-

ché»; infatti si esclude che coloro che non siano privi di mezzi possano usufruire di questo tipo di borse di studio.

Invito a ritirare l'emendamento 1.309, perché già esiste uno stanziamento per le università non statali. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.310, mentre il parere è contrario sull'emendamento 1.311; invito al ritiro dell'emendamento 1.312 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.313.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.38, il principio è accettabile, ma una riformulazione legislativa di questo tipo non è adatta: quindi, si invita alla trasformazione in ordine del giorno. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.314 e favorevole sugli emendamenti 1.315 e 1.316. L'emendamento 1.317 (testo 2) è assorbito dall'emendamento 1.302 (testo 2) del relatore e, comunque esprimo parere contrario; l'emendamento 1.318 è ugualmente assorbito e quindi invito a ritirarlo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.0.1, mentre invito al ritiro degli emendamenti 1.0.300 e 1.0.302, tenuto conto dell'ordine del giorno G106 del senatore Perduca, accolto come raccomandazione. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.0.301, mentre sulla proposta 1.0.303 c'è il parere contrario della Commissione bilancio. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.302 (testo 2)/1, 1.302 (testo 2)/2, mentre ribadisco ovviamente il parere favorevole sull'emendamento 1.302 (testo 2), da me presentato.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.300.

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Signor Presidente, il nostro Gruppo ha inteso sottolineare che le università sono sedi primarie di libera ricerca e libera formazione, ma sono anche sedi pubbliche di libera ricerca e libera formazione. L'emendamento 1.300, che noi sosteniamo, tende a sottolineare la dimensione europea dell'università, che deve essere inquadrata nell'ambito di tutte le politiche tendenti a rendere attrattivi i nostri atenei, rispetto soprattutto al conseguimento di politiche di implementazione di tutto il triangolo della conoscenza, obiettivi di sviluppo e innovazione, che in questa legge sembrano essere presenti.

In realtà, richiamiamo la valenza della natura pubblica che deve contraddistinguere l'università (ciò era presente anche nell'intervento svolto ieri dal Ministro), in quanto garantisce l'utilizzazione di parametri di efficienza e di trasparenza che sono comuni a tutto il territorio nazionale e a tutto il sistema e riesce a favorire anche l'organizzazione privata in una

dimensione più rafforzata rispetto alla missione istituzionale dell'università.

Questo è il senso della nostra proposta e riteniamo che un Governo che porta avanti un disegno di legge come questo, ancorandolo al merito e ad una serie di innovazioni che sono anche importanti, non possa non avallare un emendamento di questo tipo che insiste sulla natura pubblica in una dimensione che ha una valenza non solo nazionale, ma anche internazionale.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Signor Presidente, sull'emendamento 1.300 chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.300, dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

GARRAFFA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA *(PD)*. Signor Presidente, ho sbagliato a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, mi ha distratta il presidente Gasparri ed anche io ho sbagliato a votare. Lo ha fatto apposta, naturalmente. *(Ilarità).*

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

FILIPPI Marco *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Marco *(PD)*. Signor Presidente, ho sbagliato a votare anch'io.

PRESIDENTE. Colleghi, poiché vi sono numerose segnalazioni di errore nella votazione e tenuto conto che, trattandosi della prima votazione, ho forse proceduto troppo velocemente, dispongo l'annullamento della votazione testé effettuata e metto nuovamente ai voti l'emendamento 1.300.

Invito il senatore Segretario a verificare nuovamente se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.300, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.301.

CARLINO *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO *(IdV)*. Signor Presidente, invito i colleghi a sostenere il nostro emendamento, volto all'inserimento di una definizione di università più ampia in riferimento al concetto di elaborazione e circolazione della conoscenza da specificarsi meglio nella formulazione proposta; essa contiene infatti un riferimento diretto all'apprendimento ed alla elaborazione critica della conoscenza e non alla sua circolazione. Si tratta di una specificazione proposta a seguito di un rilievo formulato durante l'audizione del rappresentante del CRUI-Conferenza dei rettori delle università italiane.

Quindi invito i colleghi a sostenere tale emendamento, su cui chiedo altresì la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.301, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.317 (testo 2).

CERUTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTI *(PD)*. Signor Presidente, riteniamo importante porre in votazione l'emendamento 1. 317 (testo 2), e chiedo pertanto al relatore e alla maggioranza un voto a favore, in quanto, nonostante sia compresa una sua parte nell'emendamento 1. 302 (testo 2) del relatore, in quest'ultimo non si fa affatto riferimento alla necessità che la valutazione dei risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca delle università

che possono derogare dai modelli di gestione e di organizzazione previsti dal testo di legge sia effettuata dall'agenzia nazionale per la valutazione ANVUR.

Questo è un tema cruciale perché la natura di terzietà dell'Agenzia di valutazione è condizione importante per poter introdurre elementi di valutazione oggettiva della qualità. Anche nel lavoro della Commissione un miglioramento al testo del disegno di legge concerne proprio, in molti passaggi, la specificazione della funzione e dell'importanza dell'ANVUR proprio a garanzia della qualità della valutazione.

Questo è un tema che, perlomeno, rispetto alle università eccellenti, ripristina quei principi di autonomia, di responsabilità, di valutabilità e di conseguenza di meritocrazia che a più riprese ho avuto modo di sostenere e che sono stati posti alla base della filosofia di questo disegno di legge, ma poi in smentiti in molte circostanze dal testo.

L'emendamento 1.317 (testo 2) vuole in modo chiaro ripristinare questa possibilità, che non si penalizzi il merito delle università eccellenti: eccellenti, proprio perché valutate dall'ANVUR. Che almeno questo sia scritto chiaramente nel testo del disegno di legge.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.317 (testo 2), presentato dal senatore Ceruti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

CARLONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLONI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei segnalare agli Uffici che ho sbagliato a votare, perché volevo votare a favore.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.302 (testo 2)/1.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.302 (testo 2)/1, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.302 (testo 2)/2.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

RUSCONI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSCONI *(PD)*. Signor Presidente, è presente il ministro Gelmini che più volte ha lodato l'importanza, le decisioni e la terzietà dell'ANVUR. Con il nostro emendamento chiediamo di definire i criteri per l'ammissione alla sperimentazione delle università più virtuose «su proposta dell'ANVUR».

Non capiamo perché il Ministro e il relatore siano contrari a questo emendamento, visto che l'ANVUR sarà composta da esperti nazionali e internazionali di altissimo livello. Ci sembra una proposta che rispetta quei criteri di merito, di valore e di eccellenza che il Ministro ha richiamato ieri.

Un po' di coerenza ogni tanto vorremmo che ci fosse!

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.302 (testo 2)/2, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.302 (testo 2).

PROCACCI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI *(PD)*. Signor Presidente, le motivazioni per cui il Gruppo del Partito Democratico voterà contro questo emendamento sono molteplici. Anzitutto, la prima ragione è quella rappresentata poc'anzi dal collega Rusconi: l'ANVUR, signora Ministro, è stata valutata più volte, anche nelle sue parole, come una istituzione importante, ma quando

si deve concretamente impegnarla notiamo che viene sostanzialmente emarginata.

Inoltre, c'è una ragione di fondo, e in questo caso mi rivolgo anche al relatore Valditara. L'emendamento 1.302 (testo 2), da lei presentato, di fatto condiziona il diritto costituzionale all'autonomia, previsto dall'articolo 33 della Costituzione, alla virtuosità di bilancio: non può essere così! Non possiamo condizionare i diritti costituzionali. Si può comprendere che il Governo stabilisca di tagliere il *budget* o il fondo di finanziamento ordinario di una università non virtuosa, può anche non assegnarle gli incentivi: fin qui va bene. Ma riconoscere l'autonomia, che è un principio costituzionale, solo se c'è un pareggio di bilancio è una mostruosità costituzionale. Questo è il punto.

Sottolineo poi il fatto che molte università, purtroppo, (soprattutto del Mezzogiorno d'Italia) che stavano pian piano cercando di essere virtuose con i loro piani di rientro non hanno più avuto la possibilità di riuscirci, perché in questo Paese è intervenuta la mannaia degli enormi tagli. Queste università, quindi, dovrebbero essere ritenute non in grado di sviluppare la propria autonomia prevista dalla Costituzione. Questo è molto grave. Fra l'altro, viene meno quel principio di responsabilità per cui il Governo dovrebbe invece invitarle, nella loro responsabilità e nella loro autonomia, a diventare virtuose. È come se non si riconoscessero dei diritti fondamentali solo perché quelle università stanno pian piano entrando in un regime virtuoso. Ciò è tanto vero che il testo dell'emendamento 1.302 prima della sua riformulazione prevedeva che la possibilità dell'autonomia dovesse essere soltanto concordata con il Governo, ma non stabiliva differenze tra le diverse università.

Questa è la ragione per cui noi voteremo pesantemente contro l'emendamento presentato dal relatore.

VALDITARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei invitare il senatore Procacci a rileggersi attentamente la Costituzione, che parla di autonomia nei limiti previsti dalla legge. La legge, quindi, prevede dei limiti stringenti proprio per garantire che questa riforma importante della *governance* sia fatta per raggiungere risultati di maggiore efficienza e non invece per consentire di svicolare rispetto a prescrizioni normative.

RUSCONI *(PD)*. Le rispondo dopo.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.302 (testo 2), presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.303, 1.304 e 1.19.

Senatore Rutelli, il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole sul suo emendamento 1.305. Contestualmente, è stato espresso parere favorevole all'emendamento 1.310, presentato dalle senatrici Bastico e Adamo. Se lei accetta la sostituzione dell'espressione: «in armonia con le» del suo emendamento con l'espressione: «nel rispetto delle» suggerita dalle senatrici Bastico e Adamo nel loro emendamento, il suo emendamento potrebbe essere approvato con tale correzione.

RUTELLI *(Misto-ApI)*. Accetto, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.305 (testo 2), presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.306, 1.307, 1.308, 1.309 e 1.311.

L'emendamento 1.310 è stato ritirato.

Senatore De Lillo, sull'emendamento 1.312 è stato formulato un invito al ritiro.

DE LILLO *(PdL)*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.313, presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori.

È approvato.

Senatrice Garavaglia, è stato avanzato un invito a trasformare l'emendamento 1.38 in un ordine del giorno.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Accetto la trasformazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.38 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.314.

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Signor Presidente, vorrei motivare il senso di questo emendamento. Naturalmente possiamo pensare che la previsione contenuta nel comma 5 dell'articolo 1 sia abbastanza condivisibile se l'obiettivo del testo è sostenere effettivamente quelle realtà che hanno dei problemi territoriali, ma hanno altresì anche un elevato valore culturale che, altrimenti, non potrebbe essere sostenuto. Però così non è scritto, così non è specificato. Parlando cioè di università svantaggiate non si capisce bene a che cosa fa riferimento la norma e come si possa applicare; peraltro, essa sembra di fatto implicare un aiuto da parte del Ministero.

Il sistema, a nostro avviso, deve poter mantenere una sua coerenza tenendo conto dei meccanismi di valutazione, e l'unico modo per poter evitare che criteri standard di valutazione possano compromettere università che hanno un elevato valore culturale per il territorio è prevedere, in sede di criteri di valutazione, che si dovrà eventualmente tener conto di fattori relativi al contesto territoriale e socio-economico per evitare che venga compromessa la valutazione dei risultati conseguiti.

Relatore Valditara, mi appello anche alla sua competenza in merito. Parlare di università svantaggiate senza specificare ulteriori qualificazioni di questo concetto ci sembra effettivamente molto pericoloso e può aprire la strada a considerazioni che non sono assolutamente condivisibili.

Per tali ragioni chiedo la votazione elettronica a scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.314.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Sbar-

bati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.314, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.315.

PICCIONI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI *(PdL)*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore e il Governo per la disponibilità annunciata ad accogliere l'emendamento da me presentato, che, peraltro, ha l'onore di portare anche la firma del Capogruppo del PdL in 7ª Commissione, senatore Asciutti, che tanto ha contribuito in questi anni a far crescere la Commissione.

La modifica proposta nell'emendamento 1.315 riguarda il comma 5 dell'articolo 1 e tende a favorire accordi di programma su base interregionale (ad esempio, tra il Piemonte orientale e l'Insubria evitando ad entrambe di cadere nelle fauci, rispettivamente, di Torino e Milano) e non solo su base regionale. Anzi, personalmente auspico che possano essere stipulati persino accordi di programma tra università transfrontaliere: penso all'università della Svizzera italiana per la Lombardia, alle università svizzere e francesi delle regioni confinanti con il Piemonte, all'università di Mentone per la Liguria, all'università dell'Austria per il Trentino-Alto Adige, e così via.

L'emendamento per un verso limita la possibilità per alcune grandi università di fare la voce grossa, atenei che nella qualità di capofila si sentono legittimati a chiudere sedi secondarie aperte con tanti sacrifici dalle istituzioni locali, quali le Province, i Comuni, le fondazioni e le camere di commercio, per razionalizzare i costi. A tale riguardo cito il Politecnico di Torino, che non ha avuto remore a chiudere la sede di Vercelli – pur con-

tando 1.000 iscritti ed avendo tante risorse messe a disposizione dagli enti locali – per portare a Torino gli studenti che, magari, avrebbero potuto guardare a Milano con un accordo di programma interregionale al fine di salvare l'ateneo, tanto caro alle istituzioni della provincia di Vercelli e dintorni.

Per altro verso, si dà la possibilità alle università più piccole di guardare oltre il confine regionale per una maggiore crescita ed un miglioramento degli atenei stessi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.315, presentato dai senatori Piccioni e Asciutti.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.316.

RUTELLI *(Misto-ApI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI *(Misto-ApI)*. Signor Presidente, vorrei esprimere apprezzamento per l'accoglimento dei due emendamenti da me presentati e già votati, e cioè gli emendamenti 1.305 e 1.313. Il primo era fondamentalmente una riscrittura di un comma; il secondo (e più importante) riguardava la definizione poco chiara contenuta nel testo del provvedimento («coesione territoriale del Paese»), sostituita poi dall'altra contenuta, appunto, nell'emendamento 1.313 («coesione nazionale»).

L'emendamento 1.316 che ci accingiamo a votare richiama, signor Presidente, un'esigenza più generale – mi permetto di sottoporre il tema anche al ministro Gelmini – e riguarda il legislatore in generale.

Convengo con il senatore Perduca, che mi ha richiamato all'argomento poco fa, che sopprimere una parola inglese non necessaria come «*performance*» e sostituirla con la parola italiana «risultati» sia giusto e naturale. Questo interpella, tuttavia, un problema che riguarda anche gli uffici – se posso permettermi – del Senato e del Parlamento, e cioè l'abuso di parole non italiane nella nostra attività legislativa. *(Applausi dei senatori Sarro e Sciascia).*

Forse è difficile trovare una parola corrispondente per *privacy* (forse, riservatezza), ed ancor più potrebbe esserlo per l'espressione *tenure track,* contenuta in questo provvedimento, anche se, in definitiva, non è impossibile. Lo stesso dicasi per il termine *governance*. Una notevole quantità di norme legislative della Repubblica italiana è scandita da espressioni assolutamente superflue in lingua inglese, che accettiamo di inserire nel nostro ordinamento per pigrizia.

Non credo che si debba chiedere un parere all'Accademia della Crusca o ai docenti di italianistica, però forse – mi rivolgo al ministro Gel-

mini – non sarebbe inopportuno chiedere ai maggiori docenti di italianistica delle nostre università un parere per sfrondare, trovando non dei sinonimi ma le appropriate parole in lingua italiana con le quali gradualmente sopprimere le superflue parole in lingua inglese che abbiamo introdotto nel nostro ordinamento. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Del Vecchio).*

GASPARRI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(PdL)*. Signor Presidente, la questione posta dal senatore Rutelli è rilevante e non banale, perché riguarda non solo la difesa di un'identità linguistica e culturale, ma anche un problema di comprensibilità delle norme e delle leggi. In questo caso, trattandosi di una legge relativa all'università, alla cultura e all'identità culturale del Paese, più ancora che per altre leggi mi sembra che l'osservazione del senatore sia giusta e fondata.

Il nostro Gruppo ritiene, quindi, che si debba votare a favore di questo emendamento.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo, considerato che probabilmente l'emendamento 1.316 sarà inteso come emendamento *bipartisan*, un'altra parola di cui si abusa, non soltanto perché è inglese, ma anche perché con essa si fa strame del nostro sistema.

Se ha senso italianizzare un documento fondamentale come questo, posto che si può essere anche contrari, è inutile cambiare l'unica parola che anche in italiano si capisce. «*Tenure track*», da una parte, e, sicuramente, «*governance*», dall'altra, sono termini molto più complessi, e quindi occorrerebbe non soltanto ripulirli e italianizzarli, ma anche spiegarli, *in primis* al legislatore e poi a chi dovrà applicare queste regole. *(Applausi della senatrice Poretti).*

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Signor Presidente, intervengo per sottolineare che ritengo giustissimo quanto detto poco fa dal senatore Perduca (credo che, peraltro, in italiano la parola *performance* non significhi semplicemente «risultati», ma anche «abilità»). Effettiva-

mente, il problema che il senatore Perduca pone è serio. Nella considerazione che con questo testo mi pare si intenda uscire dal provincialismo in cui la nostra università è piombata ormai da troppo tempo, anche l'assunzione di un vocabolario un po' più ampio, senza fare alcuna offesa alla nostra lingua madre, che possa avere una capacità di essere compreso anche da studenti che non sono italiani, forse non è così scandalosa come possiamo oggi sostenere.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Signor Presidente, nella passione che suscita giustamente il tema, vorrei far presente, affinché non si producano problemi nell'applicazione della norma, che ovviamente con la dizione *performance* non si intende solo il risultato, ma in realtà la prestazione. *(Applausi del senatore Perduca).*

Allora, se non vogliamo scrivere una cosa inopportuna – gradirei poter votare a favore come tutti gli altri – occorrerebbe sopprimere la dicitura «risultati» e inserire quella di «prestazioni» o analoga, altrimenti rischiamo di vincolare ai risultati certe azioni, obblighi, erogazioni.

La *performance* è volta a un risultato, ma non è il risultato. *(Applausi del senatore Perduca)*. Mi pare che anche la collega Sbarbati lo abbia sottolineato. Non è una questione meramente terminologica, può comportare conseguenze pratiche.

Se vogliamo sostituire il termine con uno italiano, sono perfettamente d'accordo: non c'è nulla che sia intradicibile, tutto è traducibile, sempre, magari con una circonlocuzione. Se si volesse usare il termine «prestazioni» sarei contento di votare a favore, come tutti gli altri miei colleghi.

LIVI BACCI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI *(PD)*. Signor Presidente, mi vergogno di questo dibattito su una parola! *(Applausi dal Gruppo PD)*. In questo caso, stiamo parlando dell'università, di una riforma molto importante, e ci areniamo su questioni che non hanno alcuna rilevanza. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL).*

Invito, quindi, i colleghi ad andare al sodo: qui si parla di riformare l'università e non di riformare il vocabolario. Questa è un'altra cosa! *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Cantoni e Rizzotti).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.316, presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 1.318 si intende ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Signor Presidente, il ministro Gelmini sa che ho avuto l'onore di essere firmataria del disegno di legge presentato dal Gruppo PD sul riordino dell'università italiana. Ho fatto precedere il disegno di legge da linee guida, il tutto sei mesi prima che il Governo presentasse pari documenti. Era una sorta di auspicio: probabilmente avremo potuto avviare percorsi che si sarebbero potuti incontrare di più.

Il primo articolo del disegno di legge a mia firma – purtroppo – iniziava non con la definizione di università, ma con la definizione del Fondo. Insistiamo nel sottolineare ciò che ieri anche il ministro Gelmini non ha potuto evitare di affermare, cioè che vi è una riserva su questo provvedimento rappresentata dal fatto che non siamo sicuri che arrivi un finanziamento utile e coerente per renderla davvero riforma.

Allora, il nostro articolo 1 non era un manifesto e quindi lo ripresentiamo anche nel provvedimento oggi in esame. In esso si sottolinea che vogliamo davvero un'università rinnovata.

Ho ascoltato gli auspici della ministro Gelmini e sono sicura che il Ministro dell'economia e delle finanze potrà compiere uno sforzo per trovare una qualche copertura. Egli, però, ci ha detto che lo farà quando verrà approvata la riforma. Ritengo sia una metodologia piuttosto curiosa nei confronti del Parlamento, al quale in sostanza si dice: «prima fate il vostro compitino e poi vedremo se si troverà il finanziamento». Di questo si tratta, onorevoli colleghi!

Poiché la 5ª Commissione permanente non ha espresso parere contrario sull'emendamento in quanto la copertura è stata individuata, ci sembra importante che tutta l'Assemblea dia un messaggio alla ministro Gelmini e all'intero Governo rispetto al fatto che con un Fondo di finanziamento ordinario garantito saremmo sicuri, anche laddove non concordassimo sul merito, di avere almeno una riforma davvero voluta.

Per tale motivo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo PD sull'emendamento 1.0.1. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1, presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

GARRAFFA *(PD)*. Signor Presidente, vicino al senatore Caligiuri vi sono due schede inserite!

PRESIDENTE. Senatore Caligiuri, la invito a votare soltanto con la sua scheda.

CALIGIURI *(PdL)*. Qui c'è il senatore Gramazio.

PRESIDENTE. Lo so, ma in questo momento il senatore Gramazio non è presente.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.300.

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Signor Presidente, mi rivolgo all'Assemblea ed in particolare al relatore e alla ministro Gelmini perché credo di avere inteso compiutamente il senso di questa riforma e anche di averla apprezzata nell'intervento che ho svolto ieri in discussione generale per alcuni aspetti che sono effettivamente innovativi e sicuramente condivisibili, anche se vi sono ancora questioni (come, ad esempio, quella cui ha fatto poc'anzi riferimento la collega Mariapia Garavaglia in relazione alla mancata copertura finanziaria) che mi rendono molto perplessa.

Se un Governo come quello attuale, con la maggioranza che ha, non riesce ad imporre una volta tanto un finanziamento dovuto al sistema dell'alta formazione universitaria in questo Paese per fare decollare le nostre università, farle uscire dal provincialismo e renderle competitive, mi domando quando sarà possibile farlo. Sono più di 40 anni che il sistema universitario sta languendo e morendo e noi variamo una legge che non ha una copertura finanziaria.

Aggiungo anche che, se la legge voleva comunque portare avanti i princìpi che vengono qui sostenuti – e spero che si trovino i finanziamenti – era assolutamente ovvio e necessario, Ministro, che il coraggio si spingesse oltre l'ostacolo: vale a dire, bisognava abolire il valore legale del titolo di studio. Il valore legale del titolo di studio ci dice, infatti, che un certo signore è laureato ed è dottore in una certa materia, come se i percorsi formativi fossero tutti uguali e fossero tutti arrivati ad una soglia accettabile – non elevatissima, né elevata – di valore culturale. Così sappiamo che non è.

Aboliamo allora il valore legale del titolo di studio; rendiamo le università competitive sotto il profilo della metodologia, della didattica, della ricerca e della qualità degli studi, con finanziamenti adeguati che tengano conto delle questioni poste in questo provvedimento. Facciamo anche in modo di operare contestualmente rispetto ad una riforma altrettanto doverosa, che a questa si connette, quella cioè dell'accesso alle libere professioni: avremo così dei laureati che avranno la possibilità di dimostrare le loro *performance* nel momento in cui si immetteranno nel mercato del lavoro e nella competizione internazionale, dando prova di cosa sanno fare, di come sanno operare e di come sanno criticare e giudicare, senza limitarsi semplicemente ad esibire un pezzo di carta dietro il quale sappiamo che, il più delle volte, c'è poco più del nulla.

Credo che questo, ove fosse accettato, sarebbe il coronamento di un percorso innovativo che comunque questa legge vuole aprire. Se così non è, mi dispiace ma credo proprio che dovremmo fare una valutazione di merito un po' più critica ed approfondita perché, signora Ministro, se alcune contraddizioni possono essere accettate, su questa riteniamo che il coraggio da lei dimostrato altre volte debba spingersi oltre l'ostacolo. Abbia il coraggio di farlo: effettivamente renderemo un grande servizio al nostro sistema formativo universitario, a quello di eccellenza, e ai nostri giovani che potranno competere con le armi della competenza e della cultura assimilata effettivamente in modo critico e costruttivo.

PRESIDENTE. Senatrice Sbarbati, lei quindi non intende accogliere l'invito che le è stato prima rivolto?

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. No, signor Presidente.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Signor Presidente, intervengo innanzitutto per annunciare il nostro voto favorevole anche sui successivi emendamenti presentati dai senatori Perduca, Poretti e Bonino su analoga materia.

Mi consenta poi di svolgere una breve considerazione. Il nostro sistema universitario ha 60 università statali, 17 non statali legalmente riconosciute, sei istituti superiori ad ordinamento speciale e 12 università telematiche.

La legge n. 133 del 2008 ha previsto una sostanziale e drastica riduzione delle risorse e dei finanziamenti al sistema universitario, in particolar modo al Fondo di funzionamento ordinario, prevedendo un taglio di 63,5 milioni di euro per il 2009, di 190 milioni di euro per il 2010, di 316 milioni di euro per il 2011, di 417 milioni di euro per il 2012 e

455 milioni di euro per il 2013. Parliamo complessivamente di circa un miliardo e mezzo di euro di riduzione in cinque anni, pari ad una media di 300 milioni di euro in meno ad anno: si passa cioè da una riduzione dell'ordine dell'1 per cento nel 2009, ad una riduzione del 7-8 per cento fra il 2012 ed il 2013.

Se guardiamo poi al dato della spesa annuale per studente, risulta che l'Italia è all'ultimo posto dopo gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania, la Francia e, mentre la media OCSE è di 11.512 dollari a studente, noi siamo ad 8.026 dollari.

Se guardiamo alle retribuzioni dei docenti italiani, sono tra le più basse al mondo, in particolar modo le retribuzioni dei ricercatori universitari, che dovrebbero essere la spina dorsale delle università, nel momento in cui peraltro si annuncia un pensionamento anticipato dei professori universitari che vengono considerati la palla al piede del sistema; se facciamo andare in pensione i professori a 65 anni, anziché a 70, risparmiamo risorse che forse possiamo destinare ai ricercatori. Se guardiamo i dati relativi alle retribuzioni dei ricercatori, infatti, risulta che sono più basse dal 30 al 50 per cento di quelle degli altri Paesi europei. Senza parlare del reclutamento del personale, tutto ciò comporta che il testo che il Ministro ci ha potuto sottoporre sconta dei limiti oggettivi, perché la riforma dell'università l'ha già fatta da tempo il ministro Tremonti dal punto di vista ragionieristico, colpendo in maniera drastica il sistema dell'università.

Quindi, il testo che abbiamo davanti più di quello che scrive non può scrivere: è ovviamente limitato anche dalla circostanza (lasciando stare che il sistema della valutazione dell'università sta fuori) che deve fare le nozze con i fichi secchi. Signor Ministro, a fronte di questo sistema universitario, del numero delle università, della regolamentazione e in qualche modo, anche della contrattualizzazione che è prevista in questo testo (sul quale vi è il consenso – lo dico senza polemica – dei rettori italiani, quindi dell'*establishment* dell'università italiana, e che trova un consenso ampio anche in questo Parlamento), il problema è che verosimilmente la risposta, seppure apprezzabile, non risolverà i problemi dell'università italiana.

Come ha detto prima la collega Sbarbati e come sosteniamo noi con questi emendamenti, forse conviene afferrare il toro per le corna e rivoluzionare il sistema della formazione e dell'offerta universitaria, affidandola al mercato (nel senso buono del termine) e alla scelta di qualità che gli studenti e le famiglie italiane fanno rispetto ai singoli atenei: tutto ciò nel momento in cui cade il monopolio statale del titolo di studio. Forse questo è il modo migliore per contrarre il numero delle università e soprattutto per andare a «cecchinare» quelle università che sono improduttive – che stanno al Nord e al Sud del Paese – e superfinanziate (pubbliche o private che siano) in modo da far selezionare agli studenti come e dove fare la formazione universitaria per il futuro.

Questo è il senso della nostra proposta e per questo riteniamo che sia impossibile cavarcela con un ordine del giorno che potrebbe anche to-

gliere dall'imbarazzo – ce ne rendiamo conto – una parte della maggioranza che sta discutendo al suo interno su questo tema. Ci sono stati interventi sulla rivoluzione liberale del sistema universitario che ruota attorno all'abolizione del valore legale del titolo di studio. Vediamo se questa anima liberale del centrodestra esiste e se ci dà una mano a sostenere anche questi emendamenti. *(Applausi della senatrice Sbarbati).*

RUSCONI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSCONI *(PD)*. Signor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione quello che hanno detto i colleghi e devo dire che non siamo ostili in genere a questa discussione sul valore legale dei titoli di studio, ma voteremo contro l'emendamento 1.0.300 per due dati di fatto molto importanti: in primo luogo perché, nei cinque mesi di discussione in Commissione (ne sono testimoni i 15 o 16 membri sempre presenti), quando si è trattato di toccare questo punto, si è deciso all'unanimità di espungerlo dal testo, perché c'era già troppo in questo disegno di legge sull'università.

Allora, rispetto a questo, si inserisce l'argomento in esame, probabilmente come provocazione, per ottenere un effetto *shock*, mediante un emendamento in Aula, estrapolandolo da una discussione che è durata cinque mesi. In esso si parla della «previsione di accesso automatico alle professioni», mentre quest'Aula sta discutendo ad esempio dell'ordinamento della professione forense.

Penso che ci sia bisogno di una più ampia riflessione su questo argomento, che coinvolge tutti, per capire quale spazio ci sia anche per i titoli di studio delle scuole superiori. Non si può pensare, infatti, di abolire il valore legale della laurea e di lasciare in vigore altri valori legali nel campo dell'istruzione, ma non nell'università.

Ripeto, ci sembra che tale proposta sia stata presentata per ottenere un effetto *shock*, per fare una provocazione, senza tener conto del dibattito che è stato portato avanti per cinque mesi.

Per questo motivo, votiamo contro l'emendamento 1.0.300, per una questione di metodo, senza voler entrare nel merito, che invece è stato affrontato con grande serietà nei cinque mesi di discussione in Commissione.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Non vuol dire che siamo poco seri! Mi sembrava di aver capito questo.

RUSCONI *(PD)*. No, volevo dire... *(Il senatore Rusconi si volta verso il collega D'Alia per rispondergli).*

PRESIDENTE. Senatore Rusconi, si rivolga alla Presidenza. Non può fare un dibattito con un altro collega.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo anche a nome della senatrice Poretti.

Capisco le preoccupazioni testé svolte da chi ha seguito i lavori in Commissione per cinque mesi. Del resto, oltre alle Commissioni, c'è anche l'Aula. Poiché non è possibile seguire i lavori in tutte le Commissioni, specie per chi ha interessi plurimi, non vedo perché non si possa arrivare in Aula con proposte che tra l'altro non sono formulate *ex abrupto*, dato che se ne è già parlato, almeno in questa legislatura, un paio di volte.

Tenuto presente anche ciò che il relatore ha incluso nella propria replica ieri, credo che invece, in virtù del comma 1 dell'articolo 1-*bis* che si propone di inserire, nel quale si prevede che «Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo avente come oggetto l'abolizione del valore legale del diploma di laurea e degli altri diplomi universitari», si sia tenuto conto anche dei tempi necessari per una riforma che, come ricordava poco fa la senatrice Sbarbati, è radicale ed è l'unica che può finalmente mettere la nostra università alla pari di quelle europee e del resto del mondo, a cui guardiamo come modello.

Pertanto, anche a nome della senatrice Poretti, dichiaro che voteremo a favore di questo emendamento e ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

COMPAGNA *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(PdL)*. Signor Presidente, fermo restando che ognuno si deve sforzare per quanto possibile di partecipare ai lavori sia delle Commissioni che dell'Aula, mi pare che sul piano del metodo sia di buon senso, oltre che di buon gusto, la considerazione di chi mi ha preceduto. Non vedrei questa strettissima connessione fra l'abolizione del valore legale in tutte le scuole e quella nell'università. Al contrario, mi sembra di buon senso l'idea di attuare questa previsione all'università e di lasciare inalterata la situazione per quanto riguarda la scuola, per tutte le connessioni concorsuali di tipo immediatamente professionale che ci sono.

Da questo punto di vista, abbiamo cominciato a parlare di autonomia, oltre che nella Costituzione, fin da quando era ministro Ruberti. Era un'autonomia, come ha intelligentemente notato il relatore Valditara, separata dalla responsabilità. Se vogliamo procedere verso una combinazione di autonomia e responsabilità, mi sembra opportuno affrontare con una certa gradualità il tema del valore legale, e ciò non farebbe torto alla connessione fra i lavori dell'Aula e quelli della Commissione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.300, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Senatore Perduca, intende mantenere l'emendamento 1.0.302?

PERDUCA *(PD)*. No, signor Presidente, lo ritiro, in quanto assorbito dall'ordine del giorno G106 accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.301.

PERDUCA *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.301, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.303 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALDITARA, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori dell'emendamento 2.1 a ritirarlo in quanto riteniamo che il principio sia già esplicito nel testo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.212, 2.213, 2.300, 2.214, 2.215, 2.301, 2.302, 2.303, 2.304 e 2.305. Invito i presentatori dell'emendamento 2.306 a ritirarlo, essendo assorbito dall'emendamento approvato 1.302.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.307, 2.308, 2.309, 2.310, 2.311, 2.312, 2.313, 2.42, 2.314, 2.315, 2.316, 2.317, 2.318, 2.319, 2.320, 2.321, 2.73, 2.322, 2.77 e 2.80. Invito i presentatori dell'emendamento 2.323 a ritirarlo, in quanto assorbito dall'emendamento 2.370 del Governo su cui il parere è favorevole. Invito a ritirare anche l'emendamento 2.324.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.325. Il principio di cui all'emendamento 2.97 è condivisibile: il problema è che, dopo un accertamento con il Ministero, è chiarissimo, dalla legislazione vigente, che i dottorandi sono studenti e, quindi, il concetto è già incluso. Invito, pertanto, a ritirare l'emendamento.

Invito al ritiro anche dell'emendamento 2.98; esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.326 e 2.327; invito a trasformare in ordine del giorno gli emendamenti 2.328 e 2.329. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.107 e 2.110; invito a ritirare l'emendamento 2.330, perché questa normativa è già esistente; sull'emendamento 2.113 il parere è contrario in quanto la Commissione bilancio ha espresso parere contrario; esprimo parere contrario sulle proposte 2.331 e 2.122, mentre invito a ritirare l'emendamento 2.332. Il parere del relatore è favorevole sugli emendamenti 2.333 e 2.134, mentre è contrario sulle proposte 2.334, 2.147, 2.335, 2.336, 2.337, 2.162 e 2.165. Sull'emendamento 2.338 il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «a-*bis)* previsione della possibilità di attribuire ai dipartimenti autonomia di gestione nell'ambito di specifici criteri e modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *a)*».

Chiedo quindi al senatore Calabrò se è disponibile ad accettare questa riformulazione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.169, 2.339 e 2.340; invito a ritirare l'emendamento 2.173, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 2.341, 2.342 e 2.343. Invito a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 2.344: si condivide nella sostanza lo spirito della proposta, ma si ritiene che dal punto di vista organizzativo sia molto più efficiente la trasformazione in ordine del giorno; il parere è contrario sugli emendamenti 2.345, 2.346, 2.180 e 2.347. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.348 e contrario sugli emendamenti 2.348/1, 2.349, 2.350, 2.351, 2.352 e 2.353; invito a ritirare l'emendamento 2.198; esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.354 e contrario sull'emendamento 2.208; invito a ritirare l'emendamento 2.355, mentre sull'emendamento 2.356 il parere è contrario stante il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere del relatore è contrario sugli emendamenti 2.357, 2.234, 2.235 e 2.236; invito a ritirare l'emendamento 2.237 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.358; sulla proposta 2.359 il parere è contrario in quanto c'è il parere contrario della Commissione bilancio, mentre sull'emendamento 2.243 esprimo parere contrario.

Invito a ritirare l'emendamento 2.360 ed esprimo parere contrario sull'emendamento 2.255; sull'emendamento 2.361 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Il parere del relatore è poi contrario sugli emendamenti 2.362 e 2.259. Chiedo che l'emendamento 2.265 venga accantonato perché il problema è oggettivamente esistente e una soluzione potrebbe essere, per esempio, quella di immaginare una votazione congiunta di senato accademico e consiglio di amministrazione. Ritengo però che sia preferibile concordare una soluzione che credo possa coinvolgere maggioranza e opposizione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.266, 2.363 e 2.269. Sull'emendamento 2.364 esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione: alla penultima riga sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di emanazione delle modifiche statutarie». Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 2.365 e contrario sull'emendamento 2.366.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.1 è stato formulato un invito al ritiro: i presentatori accolgono tale invito?

RUSCONI *(PD)*. No, signor Presidente. Chiederei, se possibile, al Ministro e al relatore di modificare il parere. Infatti, accertato che, in base ad una ricerca effettuata con l'ausilio dell'informatica, le parole più ripetute nel disegno di legge sono «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica» – e vorrei che questo stimolasse una riflessione da parte

di tutti noi – l'emendamento 2.1 non reca alcun onere. Esso anzi dovrebbe ricordare al Ministro una parola cardine del suo disegno di legge: «autonomia». Tuttavia, ieri il senatore Ceruti ha ricordato che c'è un tradimento del disegno di legge rispetto alle sue parole cardine.

Con l'emendamento in esame chiediamo solo che, senza alcun onere, nella premessa al comma 1 dell'articolo 2 sia detto che «nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione» gli statuti dei singoli atenei disciplinino l'organizzazione e il sistema di governo dell'ateneo, prevedendo cioè che tutto quanto può essere stabilito dall'autonomia dello statuto sia di competenza degli atenei. Parliamo tanto di autonomia: lasciamo fare agli atenei! In questo disegno di legge c'è già troppo, sono addirittura delineati contratti di lavoro, il che non è proprio di una grande riforma dell'università: lasciamo più respiro all'autonomia degli atenei.

Penso che aggiungere questo in premessa e dare maggiore libertà ed autonomia alle università statali ed alle libere università non costi un euro e vada incontro ai principi promossi dal Ministro. Vorrei una risposta in merito.

Su questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Qualcuno del Governo intende intervenire?

GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rusconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

RUSCONI *(PD)*. Signor Presidente, c'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci!

INCOSTANTE *(PD)*. Basta!

PRESIDENTE. Senatrice segretario Mongiello, vuole ritirare le schede, per favore? *(Proteste del senatore Garraffa).* Non cominciamo, senatore Garraffa. Basta parlare, senza urlare. Ho già mandato la senatrice Mongiello a ritirare la scheda.

RUSCONI *(PD)*. Sì, ma adesso, anche se toglie le schede, rimane il voto e in prima fila ci sono tre voti e due persone!

PRESIDENTE. Dispongo l'annullamento della votazione e la sua ripetizione.

RUSCONI *(PD)*. C'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci!

PRESIDENTE. Abbiamo annullato il voto, senatore Rusconi. *(Commenti del senatore Rusconi)*. E che posso fare? Annullo il voto, ritiro la scheda e procedo nuovamente alla votazione.

INCOSTANTE *(PD)*. La scheda non è ritirata!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Commenti dai banchi dell'opposizione).*

PRESIDENTE. Colleghi, se quando notate qualcosa del genere lo segnalate al senatore Segretario si interviene subito.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.212, presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.213, identico all'emendamento 2.300.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.213, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.300, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.214, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.215, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.301, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 2.302 c'è un parere favorevole della 5ª Commissione condizionato ad una riformulazione. Domando ai presentatori se accettano tale riformulazione.

VITA *(PD)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA *(PD)*. Signor Presidente, signora Ministra, colleghe e colleghi, l'emendamento 2.302 (testo 2), che ho presentato insieme alla collega Bastico, ha una finalità molto specifica: rendere più chiara la differenza, assai ambigua invece nel testo, tra senato accademico e consiglio di amministrazione. In ogni apparato di qualche complessità, come è noto, se non

si rendono evidenti i compiti, si creano situazioni assolutamente anomale: conflitti di competenza o ingerenze improprie in compiti che non spetterebbero a quell'organismo.

Per esempio, cito un caso per tutti: nel testo si attribuisce al consiglio di amministrazione, impropriamente, la competenza di deliberare sull'attivazione o soppressione di corsi e dunque questo, che è un tipico aspetto inerente all'indirizzo didattico, pedagogico, culturale, viene sussunto dall'organismo di amministrazione in un non detto che corre come sottotesto in questo disegno di legge, cioè che si vorrebbe aziendalizzare l'università. In verità non si aziendalizza nulla perché è tutto tagliato; però rimane l'ideologia dell'aziendalizzazione. E questo è un punto di scuola.

Purtroppo la signora Ministra, presa da compiti più importanti, non ha ascoltato queste parole. Spero che qualcuno, ad esempio il Sottosegretario, gliele possa riferire. Pregherei quindi di valutare con attenzione questo emendamento.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vita, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.302 (testo 2), presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.303 (testo 2), presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.304.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.304, presentato dai senatori Giambrone e Pardi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.305, presentato dal senatore D'Alia eda altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al presentatore se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.306.

MENARDI *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.307.

CARLINO *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO *(IdV)*. Signor Presidente, il presente emendamento che abbiamo presentato su proposta del CUN è volto a meglio specificare le modalità di elezione del rettore, allargando la platea dei soggetti che potranno partecipare alla votazione. Noi riteniamo utile per una maggiore democrazia coinvolgere al voto tutto il personale che opera nelle università, come i docenti ricercatori, il personale tecnico-amministrativo ed i rappresentanti

degli studenti, mantenendo limitato alla stessa categoria dei professori ordinari in servizio l'elettorato passivo.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.307, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.308, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.309, presentato dai senatori Giambrone e Pardi, fino alle parole «dagli Statuti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.309 e l'emendamento 2.310.

Metto ai voti l'emendamento 2.311, presentato dal senatore D'Alia eda altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.312, presentato dai senatori Giambrone e Pardi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.313, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.42.

FRANCO Vittoria *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento in esame fa riferimento alla parte del disegno di legge relativa alle funzioni del senato accademico, che nel provvedimento sono ridotte davvero ad un niente, essendo limitate ad una competenza a formulare proposte e pareri perfino in materia di didattica e di ricerca. In tal modo, al senato accademico non viene riconosciuta una funzione completa e soddisfacente nemmeno nell'ambito dell'attività didattica.

Per noi, invece, il senato accademico rappresenta il luogo reale dell'autonomia universitaria, ed è per questo che proponiamo di sostituire quanto previsto nel provvedimento con qualcosa di più corposo ed importante che riguardi gli indirizzi programmatici e strategici, certamente anche nel rispetto delle risorse che il consiglio di amministrazione fissa in materia di didattica e di ricerca. La competenza principale e più importante deve però restare, secondo noi, al senato accademico.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.42, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

GARRAFFA *(PD)*. Signor Presidente, nei banchi della maggioranza ci sono due tessere in più. *(La senatrice Segretario provvede ad estrarre le tessere indicate. Il senatore Maritati sta per allontanarsi dall'Aula).*

PRESIDENTE. Anche lei, senatore Maritati!

MARITATI *(PD)*. Sto andando a chiamare la senatrice Adamo che ha votato e poi si è allontanata. *(Il senatore Maritati rientra in Aula insieme alla senatrice Adamo).*

Preciso nuovamente che la senatrice Adamo ha votato e poi si è allontanata.

PRESIDENTE. **Il Senato non approva**. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.314.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.314, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.315, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.316, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.317, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.318, presentato dal senatore Pistorio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.319.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, visto che il senato accademico è l'organo competente a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, con l'emendamento 2.319 si chiede che esso sia composto in materia prevalente dai direttori dei dipartimenti, perché pensiamo che siano questi e non gli atenei, quali destinatari delle quote del fondo premiale, i luoghi preposti allo svolgimento delle attività di ricerca nonché di quelle afferenti al personale docente.

Chiedo anche che tale emendamento sia votato mediante procedimento elettronico a scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.319, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.320, presentato dai senatori Giambrone e Pardi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.321, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.73.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 2.73 porta la firma di molti senatori del Gruppo PD presenti in 7ª Commissione perché si sta seguendo una logica aberrante rispetto all'autonomia universitaria. Qui si dice quali devono essere la composizione e le competenze del consiglio di amministrazione.

Ieri, con una franchezza che gli fa onore, il relatore ci ha detto che è di tutta evidenza che loro la pensano in modo opposto e contrario. La maggioranza e il Governo sostengono cioè che il consiglio di amministrazione di una università, oltre ai compiti tipici e ampi che noi descriviamo, di gestione, amministrazione e strategie in termini finanziari, abbia anche funzioni strategiche rispetto alle finalità accademiche. Francamente, l'università non ha compiti mercantili. Una buona gestione appartiene a tutte le istituzioni e a tutti gli organismi, è doverosa, ma le funzioni di un consiglio di amministrazione rispetto ad un senato accademico devono essere diverse e distanti, per evitare che anche all'università possano esserci delle cricche.

Abbiamo anche stabilito in tale emendamento, purtroppo seguendo la logica prescrittiva di questa legge, qual è il numero massimo degli esterni che vi devono partecipare, perché prevedere, come era all'inizio, che i membri esterni potessero essere non meno del 40 per cento poteva coincidere con la loro quasi totalità. Ma allora, l'università è affidata a chi? Secondo noi, nella logica della chiarezza, trasparenza, valutazione del merito, finanziamento adegua, deve rientrare anche una distinzione di compiti fra ciò che è gestionale e ciò che è strategia accademica. *(Applausi della senatrice Pinotti).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.73, presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Colleghi, come già stabilito, passiamo ora alla votazione finale, dalla sede redigente, del disegno di legge n. 1720-B.

Votazione finale e approvazione, dalla sede redigente, del disegno di legge:

(1720-B) ***Disposizioni in materia di sicurezza stradale*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dus-*

sin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) **(ore 12,02)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge n. 1720-B, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il testo del disegno di legge n. 1720-B è stato già esaminato e approvato dalla 8ª Commissione permanente in sede redigente.

Ricordo altresì che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore ha svolto la relazione orale ed hanno avuto luogo le dichiarazioni di voto finale.

Passiamo alla votazione finale.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1720-B, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PdL).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579 (ore 12,03)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.322, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.77, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.80.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.80, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

IZZO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO *(PdL)*. Signor Presidente, vorrei segnalare che non sono riuscito a votare.

PRESIDENTE. Pazienza, voterà la prossima volta.

Metto ai voti l'emendamento 2.323, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.370, presentato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 3.324 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.325, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 2.97 vi è un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Sanna?

SANNA *(PD)*. Signor Presidente, accolgo l'invito e ritiro l'emendamento.

L'occasione è però utile per ribadire che i dottorandi di ricerca non sono certamente dei professori, ma – come è stato spiegato dal relatore – degli studenti.

Tuttavia, se non forniamo un'indicazione per distinguerli dagli studenti rimarranno una categoria che non sarà rappresentata, ad esempio, negli organi di governo dell'università. Si tratta di migliaia e migliaia di studenti che stanno completando la loro formazione con un'appropriatezza adeguata ai tempi, che oggi la richiedono sempre più lunga e sempre più approfondita. Faccio voti affinché il Governo e il Parlamento tengano conto di ciò.

Ma se davvero, come abbiamo affermato questa mattina in Aula, si tratta di meri studenti è necessario che gli statuti delle università tengano conto di ciò concedendo loro l'elettorato attivo e passivo in vista della predisposizione delle nuove regole di *governance* che ciascuna università, successivamente all'approvazione di questo provvedimento, provvederà a predisporre. *(Applausi del senatore Stradiotto).*

PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.98 vi è un invito al ritiro. Intende accoglierlo, senatrice Spadoni Urbani?

SPADONI URBANI *(PdL)*. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.326, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.327, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

È approvato.

Sull'emendamento 2.328 vi è un invito a trasformarlo in ordine del giorno. Domando ai presentatori se accolgono l'invito.

FRANCO Vittoria *(PD)*. Signor Presidente, questo stesso invito riguarda l'emendamento 2.329 che tratta la stessa materia e cioè la possibilità o, meglio, l'obbligo di inserire nel consiglio di amministrazione un certo numero di rappresentanti del genere femminile, perché di questo si tratta.

Nell'emendamento si legge: «Nessun genere può superare i due terzi dei designati». Ci si riferisce al consiglio di amministrazione dove, si sa, le donne non superano il tre per cento del totale, quindi sono poche.

Credo che le università avrebbero tutto da guadagnare da una più consistente rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione.

Tra l'altro, in Senato sono stati depositati altri disegni di legge che prevedono questo, ad esempio per le società quotate in borsa e per altri organismi. Io stessa sono presentatrice di un disegno di legge che va in questo senso.

Invito la signora ministro Gelmini, essendo lei una donna, a una valutazione positiva di questo emendamento, non limitata soltanto alla disponibilità ad accoglierlo come ordine del giorno, che non si nega a nessuno. Naturalmente, se questa è l'unica possibilità, l'accetto, ma in questo Senato abbiamo approvato molti ordini del giorno che vanno in questo senso e non abbiamo visto risultati concreti.

Questa forse è l'occasione per dare una risposta concreta al problema della sottorappresentanza delle donne nei consigli d'amministrazione, cioè nei luoghi in cui si decide. Ripeto: le università avrebbero tutto da guadagnare da una rappresentanza delle donne superiore a quella attuale.

PRESIDENTE. Se la signora Ministro non intende aggiungere altro sulla rappresentanza di genere, gli emendamenti 2.329 e 2.328 sono ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G2.328, che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.107.

ADAMO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO *(PD)*. Signor Presidente, sono stupita del fatto che non si voglia recepire questo principio, che vale per l'emendamento precedente e per questo. Mi rivolgo direttamente al ministro Gelmini: non si vuole

introdurre in legge una norma che sarebbe rispondente a un precetto costituzionale.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Adamo, lei sta parlando degli emendamenti precedenti. L'ordine del giorno su questo argomento è stato accolto. L'emendamento 2.107, ora al nostro esame, tratta un tema completamente diverso.

ADAMO *(PD)*. Allora chiedo scusa.

PRESIDENTE. Comunque, senatrice, il Governo ha accolto come ordine del giorno gli emendamenti precedenti: poi si vedrà se sulla rappresentanza di genere agli impegni seguiranno i fatti.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, sull'emendamento 2.107 chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.107, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.110.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.110, presentato dai senatori Sanna e Rusconi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.330 vi è un invito al ritiro. Senatore Pardi, lo accoglie?

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.330 punta semplicemente a prendere sul serio il ruolo che il Governo vuole attribuire al consiglio di amministrazione. Se per un normale consiglio di amministrazione fosse dichiarato lo stato di dissesto sarebbe bene che si sciogliesse. Mi sembra una cosa elementare: è un modo di prendere sul serio le intenzioni del Governo.

Non accolgo quindi l'invito al ritiro dell'emendamento e chiedo il voto elettronico .

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.330, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.113 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.331.

CARLINO *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO *(IdV)*. Signor Presidente, anche questo emendamento è volto all'inserimento di limiti all'operato del direttore generale, il quale nel dirigere i servizi dovrà tener presenti le indicazioni rivoltegli da tutti gli organi previsti al comma 1 del medesimo articolo, ovvero il rettore, il consiglio di amministrazione, il senato accademico, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione.

Pertanto invito i colleghi a sostenere questo emendamento e chiedo che sia votato mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.331, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.122, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.332, su cui il relatore ha espresso un invito al ritiro.

MUSSO *(PdL)*. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.333, presentato dal senatore Menardi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.134, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.334.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.147.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.147, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.335.

PARDI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.335, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

GARRAFFA *(PD)*. Signor Presidente, il senatore Caligiuri vota sempre per due!

PRESIDENTE. Senatore Caligiuri, lei è un inguaribile amico del senatore Gramazio! Basta, adesso. Non annullo la votazione solo per l'ampio margine di prevalenza dei voti contrari.

Metto ai voti l'emendamento 2.336, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.337.

PARDI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.337, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Senatore Piccone, per favore, vada al suo posto.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.162.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.162, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.165.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.165, presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.338.

VALDITARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA, *relatore*. Signor Presidente, poiché vi è qualche dubbio sull'identità sostanziale dei concetti espressi nell'emendamento originario 2.338 e nella riformulazione suggerita, chiedo alla 5ª Commissione permanente di esprimersi al riguardo.
Propongo, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento 2.338.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.338 è accantonato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.169.

CERUTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTI *(PD)*. Signor Presidente, mi rivolgo al Governo e al relatore. La questione centrale è sempre la stessa, quella cioè della possibile autonomia da riconoscere agli statuti dei singoli atenei in materia di gestione e di organizzazione. Prima abbiamo persino bocciato il fatto che l'ANVUR possa valutare l'eccellenza di alcune università e che queste, a loro volta, possano derogare rispetto al modello di gestione e organizzazione di ateneo.

La proposta di questo emendamento è quella di sopprimere, all'articolo 2, comma 2, la lettera *b)*, che riguarda la riorganizzazione dei dipartimenti e secondo la quale bisognerebbe assicurare che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori non inferiore a 35, ovvero a 45, a seconda del numero dei professori del rispettivo ateneo.

È chiaro a chiunque abbia esperienza di università che porre un vincolo di questo tipo può depotenziare la capacità di sviluppare il merito delle proprie competenze in materia di ricerca, oltre che in materia di organizzazione della didattica dei dipartimenti. Che bisogno c'è?

Insomma, questo Governo ha istituito per la prima volta un Ministero del federalismo, e qui non si riconosce autonomia; ha per la prima volta un Ministero per la semplificazione, e qui si complica burocraticamente la vita degli atenei.

La lettera *b)* si conclude poi dicendo che i docenti afferenti ai singoli dipartimenti (nel numero minino di 35 o 45), a loro volta, devono afferire a settori scientifico-disciplinari omogenei. Ma questo contraddice il fronte della ricerca di moltissimi dipartimenti: pensiamo solo che molti premi Nobel vengono attribuiti a scoperte negli spazi cerniera e al fatto che un dipartimento di neuro-psico-immunologia non si potrebbe mai fare.

Lasciamo allora almeno cadere l'omogeneità delle afferenze scientifico-disciplinari, per favorire la creatività e il merito della ricerca. È la dimensione transdisciplinare e interdisciplinare che caratterizza la frontiera della ricerca in quasi tutti i campi: per quale motivo, allora, dobbiamo vincolare burocraticamente l'organizzazione delle unità?

I dipartimenti sono l'innovazione principale di questa legge: lasciamoli agire per la creatività della ricerca e della didattica.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, mi sembra che l'intervento del senatore Ceruti ponga al relatore e al Ministro un interrogativo, anche in relazione alla possibilità di un'eventuale riformulazione dell'emendamento, almeno per evitare il permanere nel testo del provvedimento di quella norma che impedisce una possibilità di collaborazione o di ricerca multidisciplinare.

Vorremmo almeno su questo una risposta da parte del relatore, visto che si tratta di una proposta di eventuale riformulazione. Naturalmente, siccome è un tema molto importante per la ricerca nell'università, sarebbe

utile se anche il Ministro ci degnasse di un po' di attenzione e ci dicesse qualcosa sul punto, visto che è in Aula, dal momento che si tratta di un aspetto dirimente che sicuramente può interessare il rappresentante del Governo. Il senatore Ceruti, se necessario, potrà anche riformulare meglio la sua richiesta al Ministro.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi al riguardo.

VALDITARA, *relatore*. Signor Presidente, parliamo di una norma – presente fra l'altro anche in altri disegni di legge di iniziativa parlamentare – volta a semplificare e ad evitare che ci siano dipartimenti troppo esigui, nel tentativo di scoraggiare la moltiplicazione dei dipartimenti stessi.

Per quanto riguarda il discorso della multidisciplinarità, esso è assolutamente congruente con la norma contemplata all'articolo 2, comma 2, *lettera b)*: è dunque assolutamente possibile e, da questo punto di vista, non vedo personalmente una contrarietà.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Valditara, deve dirci se intende modificare il suo parere su questo emendamento.

VALDITARA, *relatore*. No, signor Presidente, il mio parere sull'emendamento resta contrario.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, mi sembra che il relatore ci abbia spiegato il perché del suo parere contrario sulla questione della proliferazione dei dipartimenti. Tuttavia, il senatore Ceruti aveva chiesto, anche nel caso in cui il Governo non avesse cambiato il proprio parere su questo punto, se poteva almeno essere espunto il tema dell'omogeneità. È su questo punto che chiediamo al relatore e al Ministro di riflettere ancora e di darci una risposta.

PRESIDENTE. Senatore Valditara, vuole intervenire sul tema della omogeneità?

VALDITARA, *relatore*. Noi riteniamo che sia preferibile garantire una certa omogeneità dei settori scientifico-disciplinari all'interno del dipartimento.

Pertanto, mantengo il parere contrario sull'emendamento 2.169.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.169, presentato dal senatore Ceruti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.339, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori, fino alle parole «adeguato di docenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.339 e l'emendamento 2.340.

Passiamo all'emendamento 2.173, su cui è stato espresso un invito al ritiro.

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.341, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori, fino alla parola «quaranta».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.341 e l'emendamento 2.342.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.343.

LANNUTTI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.343, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.344, su cui è stato espresso un invito a trasformarlo in ordine del giorno. Chiedo ai presentatori se accolgono tale invito.

CERUTI *(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, la questione a cui faccio riferimento nel mio emendamento è collaterale rispetto al problema che ho posto prima, e che riassumo in poche battute.

Quella che concerne la funzione dei dipartimenti è una delle innovazioni più interessanti di questo disegno di legge. Bisogna però riconoscere ai singoli statuti ed atenei l'autonomia di organizzare i propri dipartimenti, quanto anche al numero minimo di afferenti, non per istituire dipartimenti e farli proliferare in modo inutile, ma perché rispetto all'organizzazione, sia della ricerca che della didattica, può essere opportuno per un ateneo costruire un dipartimento con 28 docenti. Questo non è possibile: visto che il numero minimo è fissato a 35, bisognerà inventarsi sette docenti da trasferire in modo inopportuno in quel dipartimento per raggiungere il numero minimo, con tutta una serie di inutilità e di contenziosi che violano la possibilità di rendere agile, semplificare e sviluppare l'opportunità del merito e nel merito di quei dipartimenti.

Il fatto che questi dipartimenti debbano avere un numero minimo di docenti fa sì che saremo l'unico Paese occidentale in cui gli atenei non potranno avere un dipartimento di lingua e letteratura nazionale. La lingua e la letteratura italiana sono senz'altro una delle eccellenze di cui dispone

il nostro Paese e la nostra accademia. Peraltro, ci stiamo avvicinando alla celebrazione del 150º anniversario dell'Unità d'Italia, e la questione dell'Unità d'Italia è strettamente intrecciata alle radici e alla costruzione di un'unità culturale. L'unità culturale italiana è stata sviluppata grazie a quel grande processo, anche istituzionale e politico, che è stata la costruzione di una lingua italiana. Ora, l'unica cosa che forse precede i 150 anni dell'Unità d'Italia è stata proprio la straordinaria avventura della lingua italiana. In altri Stati, la lingua nazionale è stata l'esito più costrittivo della costruzione del processo dell'unità Stato Nazione. Nel caso dell'Italia, invece, la lingua di Dante precede l'unità nazionale. Noi saremo l'unico Paese dell'Occidente a non avere dipartimenti di italianistica, di lingua e cultura nazionale. Questo è gravissimo, proprio perché è un patrimonio fondamentale, che non solo deve essere soggetto ad una conservazione, ma deve anche essere soggetto ad una trasformazione nell'età della globalizzazione.

Accetto quindi di trasformare l'emendamento 2.344 in ordine del giorno, però facciamo attenzione innanzitutto a questo problema specifico, che è un aspetto culturale importante, visto che trattiamo dell'università, ed è anche il sintomo di un difetto di autonomia, che invece dovrebbe essere il principio filosofico cui dovrebbe ispirarsi la riforma dell'università. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Sbarbati).*

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.344 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 2.345, presentato dal senatore Ceruti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.346, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.180.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.180, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.347, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.348/1.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.348/1, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Presidente, nella votazione testé conclusa avrei voluto votare a favore, ma il dispositivo di voto non ha funzionato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 2.348, presentato dal relatore.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.349 e 2.350.

Metto ai voti l'emendamento 2.351, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.352, presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.353 (testo 2), presentato dai senatori Giambrone e Pardi.

Non è approvato.

Senatore D'Ambrosio Lettieri, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.198?

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.354, presentato dal relatore.

È approvato.

Senatore De Lillo, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.355?

DE LILLO *(PdL)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.208, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.356 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.357, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.234, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.235, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.236, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore D'Ambrosio Lettieri, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.237?

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.358.

RUTELLI *(Misto-ApI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI *(Misto-ApI)*. Desidero leggere il testo di questo emendamento, che mi sembra utile ed importante, poiché inserisce e rafforza l'aspetto della internazionalizzazione dei nostri atenei.

Il testo recita: «rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca».

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Signor Presidente, posso proporre al Ministro e al senatore Rutelli di inserire la dicitura «programmi multilinguistici»? Visto che i nostri bandi sono solo in lingua ita-

liana e gli studenti stranieri non riescono nemmeno a leggerli e a tradurli, tale inserimento sarebbe opportuno, proprio per l'internazionalizzazione.

RUTELLI *(Misto-ApI)*. I programmi di internazionalizzazione sono già di fatto multi-linguistici. L'esigenza è giusta, ma mi pare che sia già garantita. *(Commenti della senatrice Sbarbati).*

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Signor Presidente, noi siamo favorevoli all'emendamento del senatore Rutelli, che condividiamo in pieno. Il Gruppo delle Autonomie, come io stesso ho rappresentato in Commissione, ha potuto, grazie alla sensibilità del Governo e della ministro Gelmini, del sottosegretario Pizza, del relatore Valditara, del senatore Asciutti quale capogruppo del PdL in Commissione, e grazie ai contributi dell'opposizione, soprattutto del Partito Democratico, inserire nella legge il concetto dell'internazionalizzazione.

Ci sono dei commi appositi che riguardano il plurilinguismo. Non so se il Ministro è d'accordo sull'inserimento ulteriore, ma questo riferimento c'è già ed è contenuto in un mio emendamento che è stato accolto, dove si sottolinea la necessità di promuovere le università plurilingue riconoscendo loro addirittura un'autonomia più vasta nello scegliere i professori dall'estero e di poter tenere conto, anche negli esami, delle conoscenze linguistiche. Tutto ciò va in questa direzione.

Volevo sottolineare questo aspetto per ringraziare il senatore Rutelli per un'ulteriore spinta in questa direzione, che darà alle università italiane una visione più ampia, europea e internazionale e anche uno sbocco nella collaborazione. Questo è lo sforzo che noi, come autonomisti, compiamo nel confronto con le università estere e che questo disegno di legge ci aiuta a realizzare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.358, presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.359 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.243.

RUSCONI *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rusconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.243, presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Senatore Musso, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 2.360?

MUSSO *(PdL)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.255.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.255, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.361 è improcedibile.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.362.

LANNUTTI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.362, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori, fino alle parole «tra il personale dell'università».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.362 e l'emendamento 2.259.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.265.

VALDITARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA, *relatore*. Signor Presidente, chiedo alla senatrice Mariapia Garavaglia di riformulare l'emendamento aggiungendo l'aggettivo: «favorevole» dopo le parole: «previo parere». Con questa modifica, il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Senatrice Garavaglia, accoglie la riformulazione proposta dal relatore?

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Signor Presidente, la riformulazione proposta mi sembra giusta: altrimenti, non avendo previsto che il parere sia vincolante né obbligatorio, l'attesa potrebbe essere infinita.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*.Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.265 (testo 2), presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.266.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.266, presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.363 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.269, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.364 (testo 2), presentato dal senatore Asciutti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.365, presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.366.

Poiché è stato accantonato un emendamento, accantoniamo anche la votazione dell'articolo 2.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALDITARA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.300 e 3.302, mentre il parere è contrario sull'emendamento 3.301. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.3, a condizione che sia riformulato cancellando la parola «specifici» e le parole «di ricerca». L'emendamento 3.303 risulta assorbito dal precedente; sull'emendamento 3.304 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario; esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.11 e contrario sugli emendamenti 3.15 e 3.17.

Sull'emendamento 3.305 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Il mio parere è contrario sugli emendamenti 3.18, 3.306 e 3.23. Invito a ritirare gli emendamenti 3.25 e 3.24; esprimo parere contrario sull'emendamento 3.307, mentre sull'emendamento 3.0.300 c'è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.300, presentato dal senatore Pistorio.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.301, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.302, presentato dal senatore Asciutti.

È approvato.

Sull'emendamento 3.3 è stata proposta una riformulazione, i proponenti accettano tale proposta?

FRANCO Vittoria *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3 (testo 2), presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.303.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.304 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.17, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.305 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18, sostanzialmente identico all'emendamento 3.306.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.18, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.306, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.23, presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.25 e 3.24 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.307, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3, nel testo emendato.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.0.300 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALDITARA, *relatore*. Signor Presidente, formulo un invito al ritiro dell'emendamento 4.300.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.301, 4.1, 4.302 e 4.303.

Gli emendamenti 4.304 e 4.305 sono stati dichiarati improcedibili.

Il parere è contrario sugli emendamenti 4.306, 4.307, 4.308 e 4.309.

Sull'emendamento 4.310 formulo un invito alla riformulazione nel senso di togliere, dopo la parola «reddito», la parola «minimo». Qualora tale invito fosse accolto, il parere del relatore sull'emendamento sarà favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.311, 4.312 e 4.313.

L'emendamento 4.314 è stato dichiarato improcedibile.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.0.300.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 4.300 è stato formulato un invito al ritiro: il presentatore accoglie tale invito?

DE LILLO *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.301.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.301, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Sull'emendamento 4.1 sono state indicate, da parte della 5ª Commissione, alcune modifiche da apportare. I presentatori riformulano l'emendamento nel senso indicato?

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Certamente, Presidente, in quanto è molto più importante accettare quelle modificazioni che non ragionare su questo articolo.

Credo che il diritto di un giovane ad esprimere il suo talento debba essere garantito dalla comunità, anche perché è un diritto della comunità non perdere talenti. L'università serve allo sviluppo della persona umana e alla preparazione alla sua futura professione, ma serve anche allo sviluppo del Paese. L'accesso a misure di sostegno ai meritevoli costituisce anche un diritto costituzionalmente garantito, ma bisogna anche fare in modo che questo diritto, che io chiamo al completamento degli studi – perché certo non è il diritto agli studi in senso stretto – abbia una percorribilità che lo renda attuabile.

Come era presentato all'inizio nel testo del disegno di legge del Governo, era un articolo evanescente. Noi prevediamo i criteri per individuare la graduatoria nazionale, per garantire l'anticipo semestrale, per portarsi appresso nell'università che si è scelta la propria borsa di studio. Oggi tanti sprechi intellettuali ed economici, anche nell'organizzazione dei corsi e delle lauree, sono legati al fatto che non c'è mobilità nemmeno degli studenti nello scegliersi l'università. Chi è in difficoltà in termini economici, chi non può pagare l'accoglienza abitativa altrove, sceglie l'università più vicina a casa e crea quel circuito vizioso che ha molto danneggiato sia i giovani sia le università.

Quindi, questo è un articolo riscritto in modo da rendere vero ciò che forse, nelle intenzioni del Governo, c'era nell'articolo 4. Se il Governo accettasse questo mio emendamento ne sarei onorata, perché vorrebbe dire che in questa Assemblea si è colto lo spirito con cui ho proposto una riscrittura dell'articolo 4, e il Governo otterrebbe la finalità che intendeva perseguire. *(Applausi dei senatori Pinotti e Pardi).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1 (testo 2), presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.302, fino alla parole «con propri decreti», presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante dell'emendamento 4.302 e l'emendamento 4.303.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.304 e 4.305 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.306.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.306, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.307.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.307, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

MARITATI *(PD)*. Signor Presidente, non sono riuscito ad esprimere il mio voto.

PRESIDENTE. Dispongo l'annullamento della precedente votazione.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.307.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.307, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. AllegatoB).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.308.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.308, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.309, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Rusconi, è stata proposta la riformulazione dell'emendamento 4.310, volta ad eliminare la parola «minimo». La accoglie?

RUSCONI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.310 (testo 2), presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.311, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.312, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.313, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.314 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4, nel testo emendato.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.300.

LIVI BACCI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI *(PdL)*. Ma come si fa a valutare la didattica!

LIVI BACCI *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento in esame è consistente e di peso, soprattutto per una legge di riforma dell'università che molto dovrebbe basarsi sulla valutazione.

L'ANVUR è una delle sigle più citate. Purtroppo, è anche una sigla per ora fantasma, perché tale Agenzia è al momento un guscio vuoto, non riempito di contenuti. Ci auguriamo che l'attuale Governo voglia dare corpo a questo organismo, che tante cose deve fare: deve valutare la ricerca, la didattica, l'efficienza degli atenei, e così via. Al momento, non ci risulta che ci siano piani per la costituzione dell'ANVUR e per dare risorse all'ANVUR. Occorrono molte risorse per valutare bene: non bastano dei cervelli buoni nel consiglio di amministrazione.

Fatta questa premessa, l'emendamento 4.0.300 propone che l'ANVUR valuti la didattica e le competenze e le capacità cognitive degli studenti in due momenti distinti. Si propone infatti che al momento dell'ingresso nell'università, quindi contemporaneamente all'esame di maturità, lo studente sia sottoposto, in accordo con l'INVALSI, ad un test valido su tutto il territorio nazionale che permetta di valutare il capitale umano, le competenze degli studenti. Questo servirebbe anche per il fondo per il merito ed in parte è contenuto anche nel disegno di legge n. 1905. Questa valutazione all'ingresso, inoltre, deve essere accoppiata ad una valutazione all'uscita dall'università e, quindi, a un test sulle competenze e le conoscenze degli studenti al momento del conseguimento della laurea triennale.

A cosa servirebbe questo, a prescindere dall'evidente utilità di conoscere quanto i nostri studenti sanno, cioè la loro qualità al momento dell'entrata e dell'uscita dall'università? Avrebbe almeno una triplice utilità.

Innanzitutto, servirebbe alle varie università per conoscere la qualità degli studenti che esse ricevono: non basta, infatti, il voto conseguito all'esame di maturità, perché sappiamo che questo è fortemente influenzato dai tipi di corso, dalla localizzazione geografica, e via dicendo. Quindi, un test nazionale permette alle varie università di conoscere la qualità del proprio materiale umano.

Servirebbe poi all'uscita, perché ci permetterebbe di vedere qual è il guadagno di conoscenza che si realizza nei vari atenei. Faccio un esempio molto semplice. Prendiamo due università, l'università di Castelforte di Sopra e l'università di Castelfranco di Sotto: a Castelforte di Sopra gli studenti, all'entrata, hanno un livello pari a otto e gli studenti all'uscita un livello pari a dieci; quindi, c'è stato un guadagno di efficienza. All'università di Castelfranco di Sotto gli studenti all'entrata hanno invece una competenza pari a cinque e all'uscita un livello di competenza pari a otto. Vorremmo allora premiare di più l'università che ha il livello dieci con i fondi ordinari e che ha guadagnato due, o vorremmo dare più merito all'università di Castelfranco di Sotto che è partita da un livello più basso ma ha incrementato di più le competenze degli studenti? A questo servono i test all'entrata e all'uscita.

Infine, c'è molto scetticismo nel nostro Paese in ordine al valore dei test: si dice che si può essere intelligentissimi e non capire niente di un test. Benissimo: è vero a livello individuale, ma a livello di corso di lau-

rea, di università, cioè a livello statistico, il test serve molto a capire la media. Una persona che non è capace a risolvere un cruciverba non è necessariamente un citrullo, può anche essere un genio, ma se 100 persone non sanno risolvere un facile cruciverba, questo significa che la media è molto scarsa. Quindi, il test ha valore soprattutto per comprendere il merito collettivo dell'istituzione, non il merito individuale.

Spiace che il relatore e il Governo non abbiano in qualche modo pensato di prendere in considerazione questo emendamento e che abbiano espresso parere contrario. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

VALDITARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA, *relator*e. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Livi Bacci di accettare un accoglimento della proposta contenuta nel suo emendamento come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Livi Bacci, accoglie la proposta del relatore?

LIVI BACCI *(PD)*. Cioè, Presidente, trasformare l'emendamento in ordine del giorno?

PRESIDENTE. L'accoglimento avverrebbe come raccomandazione. Signor relatore, avrebbe difficoltà ad un accoglimento pieno di tale proposta ove trasformata in ordine del giorno?

VALDITARA, *relatore*. Signor Presidente, se posso specificare ulteriormente, già nel decreto istituivo dell'ANVUR è previsto che tale organo stabilisce i criteri per la valutazione della didattica. Credo allora che questo sia più un tema di competenza del Governo, del Ministero in particolare. Da questo punto di vista, è assolutamente nella linea auspicata dal senatore Livi Bacci immaginare un accoglimento di tale proposta emendativa come raccomandazione.

LIVI BACCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI *(PD)*. Signor Presidente, chiederei che tale proposta, ove trasformata in ordine del giorno, non fosse accolta solo come raccomandazione. Per l'ANVUR questa raccomandazione già è stata fatta, e la ribadisco affinché resti agli atti: la raccomandazione c'è.

Chiedo che questo ordine del giorno venga accolto, perché mi sembra giusto che il Governo agisca entro questi binari. Pregherei quindi il rela-

tore di essere «clemente» e meno rigido su tale aspetto. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).*

VALDITARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA, *relatore*. Signor Presidente, prendo atto della trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 4.0.300 ed esprimo parere favorevole al suo accoglimento. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e Peterlini).*

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su tale ordine del giorno?

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Signor Presidente, vedo che il presidente Possa ha delle perplessità su tale questione. Credo che la raccomandazione sia sufficiente. *(Vivaci commenti dai Gruppi PD e IdV).*

RUSCONI *(PD)*. Domando di parlare. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se i suoi colleghi di partito sembra non vogliano farla parlare.

RUSCONI *(PD)*. Signora Ministro, ieri abbiamo molto apprezzato... *(Il ministro Gelmini fa cenno di voler intervenire).*

RUSCONI *(PD)*. Mi lasci intervenire, ora!

PRESIDENTE. Senatore Rusconi, ascoltiamo cosa vuol dire il Ministro. Può darsi che voglia fare qualche comunicazione importante: pensi più al risultato da portare a casa! Lei potrà prendere la parola dopo il Ministro.

Ha dunque facoltà di intervenire il ministro Gelmini.

GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Signor Presidente, poiché abbiamo anche l'assenso del senatore Possa, siamo disposti ad accogliere l'emendamento 4.0.300 come ordine del giorno.

RUSCONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSCONI *(PD)*. Signor Presidente, non voglio fare nessuna polemica, anzi avrei cominciato...

PRESIDENTE. Le racconto un episodio, senatore Rusconi.

Il presidente Violante, mentre insistevo nel voler prendere la parola, mi disse: «Nella vita parlamentare pensi più al risultato che a parlare!». *(Applausi dai Gruppi PdL e PD e dei senatori Lannutti e Peterlini).*

RUSCONI *(PD)*. Signor Presidente, per rispetto ai tanti cittadini e ai tanti studenti di questo Paese, più che ai professori, penso al miliardo e 300 milioni che mancano a questa università, penso ai 26.000 ricercatori e ai due milioni di studenti, più che all'ordine del giorno. Vorrei quel risultato.

Ho molto piacere che l'emendamento presentato dal senatore Livi Bacci venga accolto dal Governo come ordine del giorno. Ieri ho molto apprezzato il Ministro quando ha citato le autorevolissime parole – e di questo lo ringrazio – pronunciate dal Presidente della Repubblica a proposito di condivisione. Ebbene, signor Ministro, oggi in quest'Aula il senatore Ceruti ed altri colleghi le hanno posto delle domande. Come ha fatto adesso – e la ringrazio per questo – sarebbe opportuno che mostrasse più attenzione e un po' più di condivisione verso le richieste che vengono dai cittadini e dalle università italiane, che rappresentano una priorità per questo Paese.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Signor Presidente, sono lieto che il Governo abbia deciso di accogliere l'emendamento 4.0.300 come ordine del giorno e chiedo di potervi apporre anche la mia firma.

Riconoscendo maggiore autonomia alle università mi sembra importante che si metta in risalto la valutazione del merito. È un filo che percorre tutto il provvedimento e che è stato rafforzato in Commissione, perché, a fronte di una maggiore autonomia, deve anche prevedersi una valutazione più forte sui professori ma anche sugli studenti, e attraverso test su base nazionale mi sembra possano risultare anche eventuali differenze geografiche finora non emerse. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.0.300 non verrà posto in votazione.

LONGO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO *(PdL)*. Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento.

Non riesco a comprendere – e chiedo perciò chiarimenti alla Presidenza – come sia possibile che noi, alle ore 13,05, ci troviamo ancora in Aula, quando alle ore 12,30 avremmo dovuto recarci alla Camera dei deputati per lo svolgimento di votazioni.

È noto che l'articolo 64 del nostro Regolamento stabilisce, al secondo comma, che il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi con il Presidente della Camera per la convocazione dei senatori.

Ora, i senatori sono stati convocati per le 12,30: almeno, questa è la convocazione che abbiamo ricevuto. Non sappiamo se a questo punto i più giovani colleghi della Camera abbiano già finito di votare ovvero, come in altre occasioni, si attardino nella *buvette* e nel Transatlantico. Gradirei però ricevere una risposta in proposito dal Presidente del Senato.

Aggiungo una questione di carattere pratico: quando noi dovessimo finire alle ore 13,30, dovremmo precipitarci alla Camera sperando di essere ancora in corsa, trascurando anche quel minimo di vettovagliamento che non è negato a nessuno.

Detto questo, so che in seconda battuta posso chiedere anche a lei, signor Presidente, se, apprezzate le circostanze, che sono fondanti secondo me, non intenda togliere la seduta. *(Applausi dai Gruppi PdL, LNP e PD).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con riferimento alla precisazione richiesta, è risaputo che i senatori voteranno dopo i deputati. Aggiungo che, nel sistema di regole, c'è anche una Conferenza dei Capigruppo che concorda l'organizzazione dei lavori.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, mi costa molto dirlo, ma sono d'accordo con il senatore Longo. Ha ragione: tra poco inizierà la chiama dei senatori al Parlamento in seduta comune e noi abbiamo intenzione di andare a votare. Quindi, la prego di togliere la seduta.

ASCIUTTI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI *(PdL)*. Signor Presidente, siamo alla chiusura dell'articolo 4: almeno concludiamo questo articolo.

PRESIDENTE. L'articolo 4 è già stato votato.

ANDRIA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDRIA *(PD)*. Signor Presidente, desidero segnalare che per errore ho votato contro, invece che a favore, sull'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

A questo punto, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla normativa in materia di concessione del porto d'armi

ADAMO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO *(PD)*. Signor Presidente, mi spiace che non vi sia il clima adatto per l'attenzione al tema che desidero sottoporre al Governo e ai colleghi. Mi riferisco ai fatti che si sono verificati pochi giorni fa in un Comune vicino Lucca, dove un dipendente licenziato è entrato nell'azienda presso cui lavorava e ha ucciso due persone, per poi suicidarsi. È un episodio che ha scosso molto l'opinione pubblica italiana. Molto si è parlato delle condizioni personali e dei rapporti di lavoro, come è giusto che fosse. Troppo poco si è parlato di un'altra questione: quell'uomo era un legittimo detentore d'armi. Quella persona era in cura psichiatrica da tre anni nei servizi territoriali del luogo in cui era residente, eppure le autorità preposte al rilascio del porto d'armi non hanno revocato il permesso.

Come alcuni colleghi sanno, ho depositato ormai da un anno e mezzo un disegno di legge in materia. Abbiamo iniziato le consultazioni in Commissione: vi sono molte perplessità a regolare e a rivedere le norme su questa materia, ma vorrei chiedere ai colleghi e al Governo quante vittime dovranno ancora esserci, in particolare giovani donne. Questo non è stato che l'ultimo episodio di un mese e mezzo di vittime della follia, accompagnata dall'uso di armi da fuoco legittimamente detenute.

In questo caso, finalmente, abbiamo sentito i giornalisti porre questo problema ai medici curanti, i quali hanno risposto che loro non possono sapere se il signore in questione è detentore di un'arma da fuoco. Le auto-

rità preposte, a loro volta, rispondono che non possono sapere se è in cura psichiatrica. Questo circolo vizioso va spezzato!

C'è una normativa che tiene conto dell'onorabilità delle persone (ad esempio, si verifica l'assenza di precedenti penali): giustissimo. È ora, però, che la questione della detenzione di armi da parte di persone con squilibri mentali venga affrontata con grande responsabilità e urgenza: lo dobbiamo alle tante vittime e ai loro familiari! *(Applausi dei senatori Vita e Fontana).*

PRESIDENTE. L'auspicio della Presidenza è che in Commissione si possa pervenire ad una definizione normativa condivisa, in modo tale che sia varata al più presto una legge.

Sulla mostra «I Padri Fondatori»

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Signor Presidente, da qualche tempo – esattamente dal 7 giugno scorso – nelle sale attigue all'Aula del Senato è in corso una mostra che dovrebbe essere sull'Unità d'Italia. Uso il verbo al condizionale perché dei contenuti della mostra eventualmente parleremo in altro momento.

Ho cercato di informarmi, perché una mostra organizzata in Senato sull'Unità d'Italia, in occasione dei 150 anni dell'Unità stessa, ha indubbiamente una notevole valenza culturale. È giusto che la storia d'Italia venga riletta alla luce dei tanti studi svolti, almeno di quelli consentiti dagli archivi che sono stati aperti, come pure di quelli che non sono stati aperti (anche di questo eventualmente parleremo in altro momento). Mi risulta che la mostra sia costata 250.000 euro, di cui 100.000 sono stati messi a disposizione dal Comitato nazionale dei garanti per le celebrazioni, 30.000 dalla SAI Fondiaria, 30.000 dalla Banca nazionale del lavoro e 90.000 dal Senato, il quale tra l'altro aggiunge anche i costi per il personale, perché – come è giusto che sia – le sale rimangono aperte anche nelle giornate di sabato e di domenica.

Sempre per appagare la mia curiosità – che ritengo legittima – ho cercato di comprendere se vi fosse un comitato scientifico, perché una mostra di questa importanza deve indubbiamente avere alle spalle un comitato scientifico: sono riuscita a sapere che la mostra è stata curata da un'associazione che si chiama «Comunicare cultura». Ho cercato di capire, tramite Internet, da chi sia gestita tale associazione, per comprendere, anche in questo caso, il tipo di rilettura fatta dell'Unità d'Italia. Ebbene, invito tutti a guardare il sito di «Comunicare cultura», che rinvia non

so bene a cosa, perché non ci sono nomi, numeri di telefono, indirizzi: non c'è assolutamente nulla.

Chiedo a lei, signor Presidente, di soddisfare, se è possibile, questa curiosità, che credo non sia soltanto mia. Proprio in queste ore sta terminando l'esame di una manovra finanziaria notevole, della quale abbiamo dovuto rispondere agli italiani rispetto ad una serie di spese. Credo, dunque, che il Senato debba correttamente rispondere anche di questa spesa. *(Applausi dei senatori Pistorio, Lumia e Filippi Alberto).*

PRESIDENTE. Sarà mia cura riferire della sua richiesta al presidente Schifani.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

FILIPPI Alberto *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto *(LNP)*. Signor Presidente, per la seconda volta intervengo per sollecitare la risposta scritta ad un'interrogazione (la 4-03457) rivolta al ministro Fazio circa la burocrazia che sta sostanzialmente uccidendo un'eccellenza della produttività del nostro Paese, cioè l'industria farmaceutica nazionale, e precisamente quella dei principi attivi.

L'industria farmaceutica, che esporta oltre il 90 per cento dei principi attivi prodotti in Italia, dunque una produzione importante, viene messa a repentaglio dalla forza dei timbri e della burocrazia che questo Paese deve ancora imparare a sconfiggere, anzi. Anzi, a seguito del recepimento, nel 2006, delle normative europee di riferimento, l'Italia, sola in Europa, ha deciso di dare tanta forza alla burocrazia e ai timbri dell'AIFA da costringere molte di queste aziende a pensare di scappare e di non investire più nel nostro Paese. E tutto ciò, non per assicurare maggiori garanzie alla salute dei consumatori, ma per una questione di pignoleria, per fare i primi della classe, quando invece, continuando così, si rischia soltanto di andare dietro la lavagna.

È importante ricordare che l'Italia è *market leader* a livello mondiale nella produzione di principi attivi e che queste aziende, per sperimentare un prodotto e produrre pochi chili di una certa sostanza che assolutamente non verrebbe collocata sul mercato finale del consumo, sono costrette ad adottare tutte quelle procedure che si adottano per mettere in commercio tonnellate e tonnellate di prodotto. È un'assurdità!

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,18).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,30

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905)

ORDINI DEL GIORNO

G100
DE LILLO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

in Italia il numero chiuso è regolato dalla legge 264/99; una legge nata in risposta ad una sentenza della Corte Costituzionale del 1998 (sentenza 383, 27 novembre 1998), con la quale si chiedeva al legislatore di intervenire sulla materia degli accessi a numero programmato per disciplinare la materia,

esistono due tipologie di numero chiuso. La prima stabilisce che sono programmati a livello nazionale gli accessi ai corsi di medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura (art. 1, com. 1 , lett. *a*) e ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (art. 1, com. 1 , lett. *b*) e «ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso» (lett. *e*). La seconda stabilisce che sono organizzati a livello di Atenei da parte delle singole università per gli accessi a quei corsi in cui si prevede «l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio» (art. 2, com. 2 lett. *a*) o «l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo» (lett. *b*);

il numero di posti per quei corsi regolati nazionalmente (art. 1), è determinato dal Ministero «sulla base della valutazione dell'offerta poten-

ziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo» (art. 3, com. l, lett. *a*),

durante i primi giorni di settembre, si svolgono ogni anno in tutta Italia, i test di ammissione per l'accesso alle facoltà a numero chiuso delle Università Italiane, che interessano centinaia di migliaia di giovani; una vera e propria lotteria del numero chiuso che decreta quali studenti potranno accedere ai corsi di studio desiderati;

i giovani, purtroppo, sono costretti a giocarsi le proprie aspirazioni e i loro obiettivi marcando con la matita delle crocette su un foglio, come al superenalotto. Un gioco molto rischioso che mette in palio l'accesso agli studi universitari e quindi la possibilità di una carriera professionale, la possibilità di un futuro lavorativo che si annuncia in modo sempre più difficile per le nuove generazioni di giovani;

il numero chiuso, oltre a definire la quantità di studenti per una Università che meglio dovrà preparare i professionisti di domani, serve anche a programmare il numero di laureati, in funzione di quelle che saranno le future richieste provenienti dal mercato del lavoro. Purtroppo, nella realtà, i test di ammissione universitaria diventano molto spesso notizie di cronaca, atti di denuncia, oggetti di ricorsi, di episodi scandalistici e quant'altro;

insomma, il test d'ingresso più che testare le capacità degli studenti e la loro determinazione, ne testa soltanto la fortuna ed un mero nozionismo, non tenendo conto del curriculum di studi, del voto di maturità, né di valutazioni psico-attitudinali, né infine valuta pienamente la cultura generale come come potrebbe emergere da più prove scritte e orali;

ogni anno ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, l'esame di ammissione fa emergere quanto non sia più affidabile lo strumento del numero chiuso come metodo di selezione del merito. Le famiglie, gli studenti e le varie Associazioni degli Universitari ritengono che non si possa ignorare l'inaffidabilità dei test d'ingresso a valutare le conoscenze di uno studente, la cui preparazione dovrebbe essere valutata durante la sua carriera accademica e non troncata fin dagli inizi delle sue aspirazioni;

sicché il «Numero Chiuso» è e rimane uno strumento aprioristico che nega l'accesso al sapere. È risaputo, infatti, che il numero programmato ha effetti devastanti sulla carriera formativa e sulle aspettative di futuro delle persone, è dannoso perché non valorizza il merito e le capacità, trattandosi di uno strumento aleatorio e spesso non in grado di rilevare e le vere attitudini dello studente. È infine uno strumento viziato, come dimostrano i continui errori nella stesura dei test che annualmente emergono a prove finite scatenando ricorsi e lunghe battaglie legali,

in particolare sottolineato che:

moltissimi sono stati i ricorsi al Tar del Lazio per i test di ammissione di Medicina e Chirurgia sbagliati;

dopo la denuncia della Consulcesi e del Codacons - lo stesso ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ha ammesso errori nella prova di ingresso per la facoltà di Medicina e Chirurgia - vi è nel nostro Paese la

necessità di ripensare il sistema universitario in chiave maggiormente inclusiva, con pari opportunità di accesso e una vera valorizzazione del merito,

impegna il Governo

a promuovere tutte le iniziative appropriate a risolvere - attraverso una nuova regolamentazione della legge - le incongruenze tra diritto allo studio e test d'ingresso, o rimodulando le prove d'ingressso e valutando in maniera approfondita le qualità e le capacità psico-attitudinali, culturali e il curriculum studi del soggetto, oppure introducendo rigidi criteri selettivi nel corso dell'avanzamento degli studi che superino il blocco iniziale.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G101

BEVILACQUA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la legge n. 508 del 1999, di riforma del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ha di fatto iniziato a produrre i suoi effetti a decorrere dall'anno accademico 2000/2001;

nel disciplinare i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare relativa agli assetti organizzativi delle Istituzioni, il D.P.R. n. 132 del 2003 ha previsto la procedura elettiva per lo svolgimento delle funzioni di Direzione;

prima dell'entrata in vigore del citato Regolamento, il Direttore era assunto con nomina conferita dal Ministro (D.lgs. 297/1994) e che allo stato, circa 20 Direttori, già in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 508/1999, hanno svolto successivamente due mandati elettivi consecutivi;

per effetto del divieto di svolgere più di due mandati consecutivi le Istituzioni verrebbero private, in un momento di profonda trasformazione e riorganizzazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione, di una comprovata esperienza, che ha assicurato sia la salvaguardia della tradizione storica, sia l'avvio di una sperimentazione correlata alla innovazione e all'evoluzione dei linguaggi artistici;

tale fase di sperimentazione necessita di un consolidamento a regime per l'attuazione dei nuovi ordinamenti;

tale situazione va riferita anche alle cariche di Presidente e di componente dei consigli accademici,

impegna il Governo:

ad adottare misure idonee affinché gli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di Direttore, Presidente e di componente del Consiglio accademico, già svolti o in corso, non siano computati ai fini del limite temporale previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 132/2003, fino alla completa attuazione della riforma con l'adozione del Regolamento sulla programmazione e sviluppo del sistema e sul reclutamento.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G102
DE FEO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che le continue riduzioni di finanziamenti al settore dell'università stanno rendendo sempre più difficile garantire il normale funzionamento degli atenei;

tenuto conto che, per il prossimo anno accademico, vi è il concreto rischio che diversi corsi di studio non possano essere attivati per mancanza di fondi,

impegna il Governo:

a ripristinare, nella prossima manovra finanziaria, le risorse necessarie per il comparto, pari ad almeno 1,3 miliardi di euro per il 2011;

a prevedere una deroga al blocco del *turn over*, da ultimo disposto dal decreto-legge n. 78 del 2010, a favore del personale docente e ricercatore universitario.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G103
STIFFONI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame, fra i princìpi ispiratori della riforma, prevede, al comma 3, che per gli studenti capaci e meritevoli il Ministero programma e monitora specifici interventi per la concreta realizzazione del diritto allo studio universitario e la valorizzazione del merito;

il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) è stato riordinato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha attribuito un'autonomia paragonabile a quella delle università agli istituti che ne fanno parte, fra cui i Conservatori di musica, per l'accesso ai quali ha disposto altresì l'obbligatorietà del diploma di scuola sEcondaria di secondo grado;

seguendo il dettato legislativo, i giovani che si vogliono avvicinare alla musica sin dalla scuola primaria e/o secondaria non avrebbero stimoli sufficienti nel proseguo della loro educazione musicale, poiché il disposto legislativo, se attuato compiuta mente, non prevede la possibilità per gli stessi di poter accedere come privatisti agli esami di conservatorio;

il talento musicale, innato o stimolato dall'applicazione e dallo studio, è visibile in età precoce ed in ogni caso ben prima il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore;

né è altresì da sottovalutare quanto la formazione e l'espressione musicale sia utile ai giovani, non solo a livello scolastico. ma anche e soprattutto per la loro crescita intellettuale, emotiva, psicologica e comunicativo-relazionale;

l'articolo 5 del provvedimento in esame, al comma 5, prevede come principio direttivo per l'emanazione dei successivi decreti legislativi, anche quello di garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario,

impegna iI Governo:

in sede di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 del provvedimento in esame, la garanzia per i giovani musicisti, in virtù proprio del loro particolare percorso formativo, di poter sostenere come privatisti gli esami previsti dai corsi delle Scuole di alta formazione e specializzazione, anche se non in possesso del diploma di scuola media superiore.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G104

BOLDI, ADERENTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'accesso alIe Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università dello Stato italiano è disciplinato dalla legge 2 agosto 1999, n. 264;

il DPCM 24 maggio 2001 stabilisce che il numero di immatricolazioni debba essere determinato sulla base della concertazione tra la regione o la provincia autonoma e le università per soddisfare, mediante

l'individuazione delle strutture del servizio sanitario regionale costituenti, insieme alle università, la rete didattico-formativa, le specifiche esigenze connesse alla formazione degli specializzandi, alla formazione del personale sanitario, nonché all'accesso ai ruoli dirigenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle prerogative e dei compiti dell'università;

la programmazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie disposta per l'anno accademico 2009-2010 è risultata insoddisfacente rispetto al fabbisogno del servizio sanitario nazionale;

ai fini della predetta programmazione, con i decreti ministeriali rispettivamente del 3 e del 6 luglio 2009, è stata accolta l'offerta formativa deliberata a suo tempo dagli organi accademici di ciascun Ateneo;

in particolare, alcuni Atenei, al fine di non alterare la qualità formativa, avrebbero previsto un aumento dell'offerta formativa entro il limite del 10 per cento per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e di almeno un 10 per cento per il corso in Infermieristica, nonché un esiguo incremento (così come proposto da un numero limitato di Atenei) per il corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche,

in particolare:

relativamente al corso in Medicina e Chirurgia, l'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 luglio 2009, ha rideterminato il numero dei posti disponibili d livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, incrementandolo in 26 sedi universitarie da 8.075 a 8.508, rispetto agli 8.090 indicati dalle Regioni e Province Autonome, in sede di Accordo Stato-Regione;

relativamente al corso in Infermieristica, i dati acquisiti in vista dell'Accordo Stato-Regioni, rilevano una esigenza del servizio sanitario nazionale pari a 19.669 con una carenza pertanto di 4.760 posti rispetto all'avvenuta programmazione;

per quanto attiene infine al corso di laurea in tecniche audioprotesiche l'esigenza risulta pari a 415, pertanto, con una carenza sul territorio nazionale di 183 posti,

visto che:

l'esame dei dati rilevati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, evidenzierebbero che l'offerta potenziale formativa di tutti gli Atenei è inferiore al fabbisogno di medici rilevato attraverso i dati delle Regioni, che indicherebbero per esempio un numero di posti pari a 8.850 per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in sede di accordo Stato-Regioni, avrebbe difatti ipotizzato (attraverso anche uno studio condotto dall'ex Preside della Facoltà dì Milano, Prof. Coggi e relativo ad una proiezione fino al 2020) una grave carenza di medici già a

partire dal 2012, per effetto di pensionamenti, col rischio di incidere sulla domanda dei medici e conseguentemente di specialisti a livello territoriale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che, nel rispetto dei requisiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio 24 maggio 2001, possa essere ampliata l'offerta formativa per l'anno accademico 2010-2011, in modo che l'esigenza del servizio sanitario nazionale possa essere completamente soddisfatta a livello territoriale.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G105

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che, all'urgenza di una riforma legislativa del sistema universitario, deve fare riscontro lilla disponibilità di risorse commisurate ai fabbisogni effettivi e non più oltre comprimibili del comparto, pena il suo inevitabile collasso;

tenuto conto della situazione che si sta determinando in molti atenei, dove si prospetta il rischio che una parte anche consistente degli insegnamenti previsti per il prossimo anno accademico possa non trovare adeguata copertura didattica mettendo a repentaglio l'attivazione di interi corsi di studio;

manifestata preoccupazione per le condizioni e le prospettive del sistema universitario italiano, ancora privo di indicazioni circa l'indispensabile recupero del tagli finanziari previsti per il 2011;

impegna il Governo

a ripristinare, nell'ambito della prossima legge di stabilità, le risorse necessarie per il comparto, per un importo stimato pari a 1,3 miliardi di euro per il 2011, al fine di consentire il regolare avvio dell'anno accademico, di superare l'attuale grave crisi finanziaria del settore e di assicurare l'efficace implementazione della riforma.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G106

PERDUCA, PORETTI, BONINO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che il disegno di legge n. 1905, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», elenca tra i principi ispiratori una riforma dell'università imperniata sul riconoscimento del merito, merito relativo sia alle procedure di reclutamento, progressione di carriera del personale sia per quanto riguarda l'attribuzione di una parte dei finanziamenti pubblici, nonché sull'introduzione di rigorosi criteri di contabilità e di pianificazione economico-finanziaria ai fini della programmazione e del controllo della spesa;

considerato che un riforma che affronti alla radice questioni intorno al merito necessita di un ampio e pubblico dibattito che faccia tesoro del contributo di tutte le parti interessate e in ultima istanza anche le esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea;

considerato infine che nella proposta in esame mancano interventi sostanziali, volti a garantire una riforma che possa realmente dirsi meritocratica,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per l'istituzione e l'erogazione - cadenzata nel tempo con regolarità - di un fondo premiale straordinario aggiuntivo al fondo di finanziamento ordinario, da ripartirsi in base al merito, di entità tale da risultare di effettivo stimolo al miglioramento della qualità della ricerca e della didattica. Tale fondo, quantificato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rientrerà nell'ambito delle politiche di sviluppo del Paese e potrà, di conseguenza, essere modulato in maniera differenziata sulle diverse aree scientifico-disciplinari secondo precipue strategie di investimento;

ad agire per l'individuazione dei dipartimenti universitari, e non già degli atenei, destinatari delle quote del fondo premiale, essendo i dipartimenti i luoghi preposti allo svolgimento delle attività di ricerca, nonché di afferenza del personale docente. In questo modo si eviterà che un dipartimento meritevole, ma operante in un ateneo complessivamente mediocre, venga penalizzato, e viceversa;

ad agire per l'attribuzione di una quota non trascurabile del fondo premiale ai docenti afferenti al dipartimento che beneficia del fondo stesso in forma di «premio di produzione» sulla base della valutazione delle performance individuali. Tale intervento è volto a incentivare e responsabilizzare coloro che svolgono in prima persona attività didattiche e di ricerca;

a rivedere le procedure di reclutamento previste dal ddl1905 con procedure di reclutamento gestite autonomamente dai singoli dipartimenti - nell'ambito della programmazione di ateneo - secondo le esigenze di copertura delle posizioni di docente o ricercatore con specifici profili e competenze - profili e competenze che spesso trascendono le aree disciplinari o concorsuali. Le procedure in oggetto dovranno essere trasparenti e regolamentate nel rispetto di alcuni vincoli imprescindibili, quali la pubblicità degli atti e l'individuazione di linee guida internazionalmente riconosciute;

a responsabilizzare l'utenza al fine di favorirne il coinvolgimento attivo nel processo di costituzione e riequilibrio delle dinamiche meritocratiche attraverso la scelta ponderata della sede universitaria presso cui iscriversi sulla base dei medesimi criteri di valutazione del merito adottati in sede ministeriale per la ripartizione del fondo premiale. Tale coinvolgimento incentiverebbe le strutture universitarie a perseguire uno status pubblicamente riconosciuto, che fungerebbe da attrattore di un numero crescente di studenti;

a tal fine impegna il Governo a prendere ogni iniziativa necessaria per:

la liberalizzazione delle tasse universitarie. Ogni sede deve poter determinare, secondo il proprio *status* e i propri obiettivi, nonché il «valore di mercato» dei percorsi formativi che offre all'utenza;

arrivare all'abolizione del «valore legale del titolo di studio», che attualmente conferisce all'utente l'illusione di uguaglianza di preparazione indifferentemente dall'università in cui si è conseguito il titolo. Solo abolendo il valore legale del titolo di studio si potrà infatti mettere a fuoco la valenza intrinseca del percorso formativo, e non già quella del titolo in sé, favorendo e incentivando le strutture accademiche di qualità a scapito di quelle che si fossero male attrezzate per il conseguimento dei propri fini.

G106 (testo 2)
PERDUCA, PORETTI, BONINO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che il disegno di legge n. 1905, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», elenca tra i principi ispiratori una riforma dell'università imperniata sul riconoscimento del merito, merito relativo sia alle procedure di reclutamento, progressione di carriera del personale sia per quanto riguarda l'attribuzione di una parte dei finanziamenti pubblici, nonché sull'introduzione di rigorosi criteri di contabilità e di pianificazione economico-finanziaria ai fini della programmazione e del controllo della spesa;

considerato che un riforma che affronti alla radice questioni intorno al merito necessita di un ampio e pubblico dibattito che faccia tesoro del contributo di tutte le parti interessate e in ultima istanza anche le esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea;

considerato infine che nella proposta in esame mancano interventi sostanziali, volti a garantire una riforma che possa realmente dirsi meritocratica,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per l'istituzione e l'erogazione - cadenzata nel tempo con regolarità - di un fondo premiale straordinario aggiuntivo al fondo di finanziamento ordinario, da ripartirsi in base al merito, di entità tale da risultare di effettivo stimolo al miglioramento della qualità della ricerca e della didattica. Tale fondo, quantificato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rientrerà nell'ambito delle politiche di sviluppo del Paese e potrà, di conseguenza, essere modulato in maniera differenziata sulle diverse aree scientifico-disciplinari secondo precipue strategie di investimento;

ad agire per l'individuazione dei dipartimenti universitari, e non già degli atenei, destinatari delle quote del fondo premiale, essendo i dipartimenti i luoghi preposti allo svolgimento delle attività di ricerca, nonché di afferenza del personale docente. In questo modo si eviterà che un dipartimento meritevole, ma operante in un ateneo complessivamente mediocre, venga penalizzato, e viceversa;

ad agire per l'attribuzione di una quota non trascurabile del fondo premiale ai docenti afferenti al dipartimento che beneficia del fondo stesso in forma di «premio di produzione» sulla base della valutazione delle performance individuali. Tale intervento è volto a incentivare e responsabilizzare coloro che svolgono in prima persona attività didattiche e di ricerca;

a rivedere le procedure di reclutamento previste dal ddl1905 con procedure di reclutamento gestite autonomamente dai singoli dipartimenti - nell'ambito della programmazione di ateneo - secondo le esigenze di copertura delle posizioni di docente o ricercatore con specifici profili e competenze - profili e competenze che spesso trascendono le aree disciplinari o concorsuali. Le procedure in oggetto dovranno essere trasparenti e regolamentate nel rispetto di alcuni vincoli imprescindibili, quali la pubblicità degli atti e l'individuazione di linee guida internazionalmente riconosciute;

a responsabilizzare l'utenza al fine di favorirne il coinvolgimento attivo nel processo di costituzione e riequilibrio delle dinamiche meritocratiche attraverso la scelta ponderata della sede universitaria presso cui iscriversi sulla base dei medesimi criteri di valutazione del merito adottati in sede ministeriale per la ripartizione del fondo premiale. Tale coinvolgimento incentiverebbe le strutture universitarie a perseguire uno status pubblicamente riconosciuto, che fungerebbe da attrattore di un numero crescente di studenti;

a tal fine impegna il Governo a prendere ogni iniziativa necessaria per arrivare all'abolizione del «valore legale del titolo di studio», che attualmente conferisce all'utente l'illusione di uguaglianza di preparazione indifferentemente dall'università in cui si è conseguito il titolo. Solo abolendo il valore legale del titolo di studio si potrà infatti mettere a fuoco la valenza intrinseca del percorso formativo, e non già quella del titolo in sé, favorendo e incentivando le strutture accademiche di qualità a scapito di quelle che si fossero male attrezzate per il conseguimento dei propri fini.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Princìpi ispiratori della riforma)

1. Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di elaborazione e circolazione della conoscenza; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al Titolo V della Parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a princìpi di autonomia e di responsabilità, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero».

3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria per gli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, il Ministero prevede, in armonia con le competenze delle regioni, e monitora specifici interventi per l'effettiva realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del merito, anche a seguito di un opportuno piano di orientamento degli studenti alla scelta del corso di laurea.

4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione territoriale del Paese, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti.

5. Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse su base regionale e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università svantaggiate, migliorandone la qualità delle *performance*, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.300

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Le Università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione» *con le seguenti:* «Le Università sono sedi pubbliche di libera formazione e libera ricerca».

1.301

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Approvato

Al comma 1 sostituire le Parole: «sono luogo di elaborazione e circolazione della conoscenza» *con le seguenti:* «sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze».

1.317 (testo 2)

CERUTI, RUSCONI, ASTORE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche sperimentando» *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Sulla base di accordi di programma con il Ministero, le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché, sulla base della valutazione effettuata dall'ANVUR, risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono adottare modelli di gestione ed organizzazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 2».

Conseguentemente:

a) all'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: «in relazione all'assunzione», con le seguenti: «la modifica dei compiti istituzionali di cui ai commi 2 e 3, in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca»;

b) all'articolo 9, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli atenei, nei limiti delle disponibilità di bilancio, istituiscono un Fondo per l'integrazione stipendiale per la premialità dei professori e dei ricercatori a tempo pieno, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro avente natura non regolamentare da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fondo affluiscono fra l'altro le risorse di cui all'articolo 6, comma 12».

1.302 testo 2/1

RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 1.302 (testo 2), sopprimere le parole:«Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero",».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

1.302 testo 2/2

RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 1.302 (testo 2), ultimo periodo, dopo le parole: «definisce i criteri» *inserire le seguenti:* «, su proposta dell'ANVUR,».

1.302 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero"», *con le seguenti:* «. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero", le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l'ammmissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti».

1.303

MENARDI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «, anche sperimentando» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministero", le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché, sulla base della valutazione effettuata dall'ANVUR, risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono adottare modelli di gestione ed organizzazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 2».

1.304

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «organizzativi e funzionali» *aggiungere le seguenti:* «relativi anche al reclutamento del personale e dello stesso stato giuridico».

1.19

FRANCO Vittoria, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero"».

1.305

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

V. testo 2

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero, in armonia con le competenze delle Regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli; anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato per portare a termine il loro percorso fomativo».

1.305 (testo 2)

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle Regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli;

anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato per portare a termine il loro percorso fomativo».

1.306

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero, al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e valorizzare il merito, garantisce la concreta realizzazione del diritto allo studio, fino alla conclusione dei percorsi formativi, per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato».

1.307

DE LILLO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria per gli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, il Ministero determina, in armonia con le competenze delle Regioni, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla studio universitario».

1.308

BASTICO, ADAMO, ASTORE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «ma» *con la seguente:* «ancorchè».

1.309

PISTORIO

Precluso

*Al comma 3 sostituire le parole da: «*il Ministero prevede» *fino a:* «valorizzazione del merito» *con le seguenti:* «il Ministero, in armonia con le competenze delle Regioni, punta a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato per portare a termine il loro percorso formativo».

1.310

BASTICO, ADAMO, ASTORE

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «in armonia con le» *con le seguenti:* «nel rispetto delle».

1.311

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Precluso

Al comma 3, sopprimere Ie parole: «, anche a seguito di un opportuno piano di orientamento degli studenti alla scelta del corso di laurea».

1.312

DE LILLO

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «per il sistema e le sue componenti» *inserire le seguenti:* «definendo anche per ciascun corso di laurea il programma didattico degli esami "fondamentali" che dovranno rappresentare almeno il 70 per cento dei crediti acquisiti per gli esami medesimi».

1.313

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Approvato

Al comrna 4, sostituire le parole: «coesione territoriale del Paese» *con le seguenti:* «coesione nazionale».

1.38

GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Ritirato e trasformato nell'odg G1.38

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis.* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono stabilite le modalità attraverso le quali ciascuna università può sottoscrivere con il Ministero appositi accordi di programma finalizzati alla sperimentazione di specifici modelli organizzativi e funzionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coerenza con la programmazione, gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario;

b) integrazione con le esigenze e gli obiettivi di sviluppo dei diversi territori, sentito, per quanto di competenza, il coordinamento regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998, anche al fine di acquisire specifiche risorse aggiuntive da parte degli enti regionali o provinciali;

c) programmazione e selezione degli accessi studenteschi ai corsi di studio attivati nel territorio di riferimento con particolare riguardo a un'equilibrata e razionale distribuzione della domanda studentesca;

d) valorizzazione e razionale integrazione delle specificità didattiche e di ricerca delle diverse sedi universitarie sul territorio nazionale;

e) avvio di appositi piani pluriennali di progressivo riequilibrio finanziario in presenza di casi di discostamento dai parametri e dagli indicatori nazionali di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 2 della legge n. 1 del 2009 mediante il ricorso a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4-*ter.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis,* pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

G1.38 (*già* em. 1.38)

GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905,

impegna il Governo a promuovere l'adozione di una normativa che consenta, definendone le modalità secondo i principi e i criteri stabiliti nell'emendamento 1.38, a ciascuna università di sottoscrivere con il Ministero appositi accordi di programma finalizzati alla sperimentazione di specifici modelli organizzativi e funzionali.

(*) Accolto dal Governo.

1.314

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Sopprimere il comma 5.

1.315

PICCIONI, ASCIUTTI

Approvato

Al comma 5, sopprimere le parole: «su base regionale».

1.316

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «delle performance» *con le seguenti*: «dei risultati».

1.318

PISTORIO

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le singole università che rispettino i requisiti di valutazione e di equilibrio di bilanci, possono sperimentare forme organizzative più flessibili».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Fondo di finanziamento ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2011 il Fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.

2. All'articolo 5, comma 7, lettera *d*), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma l, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

3. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

4. All'articolo 82 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

1.0.300
D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE
Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Abolizione del valore legale della laurea)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo avente come oggetto l'abolizione del valore legale del diploma di laurea e degli altri diplomi universitari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni di legge in vigore che conferiscono valore legale al diploma di laurea e agli altri diplomi universitari;

b) adozione delle necessarie disposizioni di coordinamento in materia di accesso alle professioni ed agli impieghi pubblici;

c) previsione di rigidi meccanismi di accertamento delle competenze per 1'accesso alle professioni;

d) previsione di accesso automatico alle professioni per coloro che abbiano conseguito il diploma presso una delle Scuola di altissima formazione universitaria che il Governo, per la valorizzazione delle eccellenze, è delegato ad istituire con l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione».

1.0.302

PERDUCA, PORETTI, BONINO, ASTORE

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari)

1. È abolito il valore legale dei titoli di studio universitari e post-universitari rilasciati dalle università pubbliche e private per l'accesso agli uffici pubblici e alle professioni.

2. Nell'esercizio della propria autonomia le università possesso stabilire che il possesso di determinati titoli, universitari o post-universitari, è richiesto per l'accesso a specifici corsi di specializzazione universitaria post-laurea.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della costituzione».

1.0.301

PERDUCA, PORETTI, BONINO, ASTORE

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Abolizione del valore legale dei titoli di studio scolastici)

1. È abolito il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per l'accesso agli uffici pubblici, alle professioni e alle università pubbliche e private.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione».

1.0.303

BASTICO, GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, SOLIANI, ASTORE

Improcedibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Fondo di finanziamento ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2010 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.

2. Il fondo di finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato ogni anno con la stessa decorrenza e sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1.

3. All'articolo 5, comma 7, lettera *d*), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

4. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

5. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali Assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

6. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 5 per cento negli anni 2010 e 2011, al 7,5 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 10 per cento per gli anni successivi è ripartita tra le università statali come cofinanziamento ministeriale annuale, in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti, ad accordi di programma pluriennali stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a seicento milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Accantonato

(Organi e articolazione interna delle università)

1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo princìpi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

a) previsione dei seguenti organi:

1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;

b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera *m)* del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;

c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso università italiane;

d) durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile;

e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi; ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera *c)*; a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno tre quarti dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università;

f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, ivi compresi i direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;

g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;

h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di

amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale il conto consuntivo e il documento di programmazione strategica di cui alla lettera *b)* del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera *m)* del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *c);*

i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso;

l) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;

m) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;

n) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-

amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;

o) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dall'università in una rosa di cinque dirigenti o funzionari del Ministero; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata in carica per quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;

p) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo e comunque integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da una rappresentanza elettiva degli studenti;

q) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera *g)*, del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 17, comma 1;

r) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza;

s) attuazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa e, in particolare, di quello di accessibilità delle informazioni relative all'ateneo.

2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali modificano, altresì, i propri statuti in

tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;

b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 1, lettera *b)*, delle proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;

d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera *c)* alle dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici;

e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere *a), b)* e*c)*;

f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera *c)*, ove esistenti, composto almeno dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati e da una rappresentanza elettiva degli studenti; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato. La partecipazione all'organo di cui alla

presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere *c)* ovvero *e)*, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere *f), i)* e *p),* nonché alle lettere *f)* e *g)* del presente comma, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;

i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto dai commi 1, lettere *b), d), h), i), l), m), n), o), p)* e *q),* e 2, lettere *g), h)* ed *i).*

4. Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e predisporre opportune misure per eliminarle, le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice deontologico.

5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce,

senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.

7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.

8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella *Gazzetta Ufficiale*, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.

9. Gli organi delle università decadono al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. I rettori eletti o in carica il cui mandato scade successivamente al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto concludono il loro mandato. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto.

10. Ai fini del computo della durata massima del mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere *b), f)* ed *l)*, è considerato anche il periodo di durata degli stessi già maturato alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.

11. Il rispetto dei princìpi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo, perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 16, comma 4, lettere *b)* ed *f)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dei princìpi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione, in attuazione delle norme stabilite dall'articolo 6 della

legge 9 maggio 1989, n. 168, gli statuti disciplinano l'organizzazione e il sistema di governo dell'ateneo, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 1».

2.212

GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,a modificare, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 33 della Costituzione e 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i propri statuti in materia di organi, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia e nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:».

2.213

RUSCONI, FRANCO Vittoria, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «università statali», *inserire le seguenti*: «non statali e telematiche».

2.300

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 2.213

Al comma 1, dopo le parole: «università statali» *aggiungere le seguenti*: «non statali e telematiche».

2.214

RUSCONI, FRANCO Vittoria, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti*: «un anno».

2.215

BASTICO, FRANCO Vittoria, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, CECCANTI, MARCUCCI, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Id. em. 2.214

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti*: «un anno».

2.301

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente*:

«*b*) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'Università, della funzione di proposta della programmazione strategica triennale di Ateneo, dell'alta vigilanza sulle infrastrutture dell'università, del dovere di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, del dovere di curare il perseguimento della missione istituzionale dell'università, della cura dei rapporti con enti e istituzioni e ogni altra funzione attribuita dalla legge.».

2.302

VITA, BASTICO, ASTORE

V. testo 2

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire la lettera *c*) con la seguente:

«*c*) determmazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori universitari afferenti al ruolo unico in servizio presso l'Ateneo»;

2) al comma 1, dopo la lettera *d*) inserire la seguente:

«*d-bis*) il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico sono costituiti su base elettiva, ed il rettore è membro di diritto. Consiglio di Amministrazione e Senato accademico comprendono alloro interno una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico amministrativo. La maggioranza dei membri dei due organi deve essere determinata mediante meccanismi elettivi fra il personale docente di ruolo che ha optato per il ruolo unico. È prevista l'inclusione nel Consiglio di amministrazione di consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, con criteri regolamentati dagli Statuti.»;

3) al comma 1, lettera *e*) dopo le parole: «attribuzione al senato accademico» inserire le seguenti: «delle funzioni di indirizzo strategico,»;

4) al comma 1, lettera *e*) dopo le parole: «previo parere» sopprimere la parola: «favorevole»;

5) al comma 1, lettera *f*) sostituire le parole «docenti di ruolo» con le seguenti: «professori universitari»;

6) al comma 1, sostituire la lettera *h*) con la seguente:

«*h*) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale il conto consuntivo; del dovere di trasmettere al Ministero sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera *m*) del presente comma; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *c*);»;

7) al comma 1, sostituire la lettera *i*) con la seguente:

«*i*) il Consiglio di amministrazione è composto ai sensi della lettera d-*bis*). Previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore;

8) al comma 2, sostituire la lettera *f*) con la seguente:

«*f*) istituzione di un organo collegiale deliberante delle strutture di cui alla lettera *c*), ove esistenti, composto dall'intero corpo docente e da una rappresentanza elettiva degli studenti e del corpo non docente; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo a un professore universitario del ruolo unico afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'in-

carico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato;

2.302 (testo 2)

VITA, BASTICO, ASTORE

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire la lettera *c*) con la seguente:

«*c*) determmazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori universitari afferenti al ruolo unico in servizio presso l'Ateneo»;

2) al comma 1, dopo la lettera *d*) inserire la seguente:

«*d-bis*) il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico sono costituiti su base elettiva, ed il rettore è membro di diritto. Consiglio di Amministrazione e Senato accademico comprendono alloro interno una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico amministrativo. La maggioranza dei membri dei due organi deve essere determinata mediante meccanismi elettivi fra il personale docente di ruolo che ha optato per il ruolo unico. È prevista l'inclusione nel Consiglio di amministrazione di consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, con criteri regolamentati dagli Statuti.»;

3) al comma 1, lettera *e*) dopo le parole: «attribuzione al senato accademico» inserire le seguenti: «delle funzioni di indirizzo strategico,»;

4) al comma 1, lettera *e*) dopo le parole: «previo parere» sopprimere la parola: «favorevole»;

5) al comma 1, lettera *f*) sostituire le parole «docenti di ruolo» con le seguenti: «professori universitari»;

6) al comma 1, sostituire la lettera *h*) con la seguente:

«*h*) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale il conto consuntivo; del dovere di trasmettere al Ministero sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera *m*) del presente comma; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *c*);»;

7) al comma 1, sostituire la lettera *i*) con la seguente:

«*i*) il Consiglio di amministrazione è composto ai sensi della lettera d-*bis*). Previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore;

8) al comma 2, sostituire la lettera *f*) con la seguente:

«*f*) istituzione di un organo collegiale deliberante delle strutture di cui alla lettera *c*), ove esistenti, composto dall'intero corpo docente e da una rappresentanza elettiva degli studenti e del corpo non docente; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo a un professore universitario del ruolo unico afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato; la partecipazione all'organo collegiale di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

2.303

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

V. testo 2

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la lettera *c*) con la seguente:

«*c*) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori universitari afferenti al ruolo unico in servizio presso l'Ateneo»;

b) al comma 1, alla lettera *e*) dopo le parole: «ad esprimere parere» inserire la seguente «vincolante»;

c) al comma 1, alla lettera *f*) sostituire le parole: «con docenti di ruolo» con le seguenti «con professori universitari»;

d) al comma 1, alla lettera *h*), sopprimere le parole: «della competenza a deliberare l'attivazione o soppressione di corsi e sedi» e dopo le parole: «della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari» inserire le seguenti: «a tempo determinato e del ruolo a esaurimento»;

e) al comma l, alla lettera *i*) sostituire le parole: «designazione o scelta» con la seguente: «elezione» e sopprimere, alla fine, le parole: «o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso»;

f) al comma 2, sostituire la lettera *f*) con la seguente:

«*f*) istituzione di un organo collegiale deliberante delle strutture di cui alla lettera *c*), ove esistenti, composto dall'intero corpo docente e da una rappresentanza elettiva degli studenti e del corpo non docente; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore universitario del ruolo unico afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato».

2.303 (testo 2)
D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE
Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la lettera *c*) con la seguente:

«*c*) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori universitari afferenti al ruolo unico in servizio presso l'Ateneo»;

b) al comma 1, alla lettera *e*) dopo le parole: «ad esprimere parere» inserire la seguente «vincolante»;

c) al comma 1, alla lettera *f*) sostituire le parole: «con docenti di ruolo» con le seguenti «con professori universitari»;

d) al comma 1, alla lettera *h*), sopprimere le parole: «della competenza a deliberare l'attivazione o soppressione di corsi e sedi» e dopo le parole: «della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari» inserire le seguenti: «a tempo determinato e del ruolo a esaurimento»;

e) al comma l, alla lettera *i*) sostituire le parole: «designazione o scelta» *con la seguente:* «elezione» e sopprimere, alla fine, le parole: «o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso»;

f) al comma 2, sostituire la lettera *f*) con la seguente:

«*f*) istituzione di un organo collegiale deliberante delle strutture di cui alla lettera *c*), ove esistenti, composto dall'intero corpo docente e da una rappresentanza elettiva degli studenti e del corpo non docente; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore universitario del ruolo unico afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato. La partecipazione all'organo col-

legiale di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

2.304

GIAMBRONE, PARDI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c*) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori universitari afferenti al ruolo unico in servizio presso l'Ateneo;».

2.305

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c*) determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto dei professori in servizio presso l'università e con voto ponderato del personale tecnico amministrativo e degli studenti secondo le modalità fissate dagli statuti».

2.306

MENARDI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c*) determinazione delle modalità di elezione o designazione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso università italiane. Nell'ipotesi di designazione, garanzia che il candidato sia in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali;».

2.307

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera c), *aggiungere in fine, le seguenti parole:* «da parte del personale docentericercatore, dal personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato e dai rappresentanti degli studenti,».

2.308

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «otto anni» *con le seguenti parole:* «sei anni», *conseguentemente sostituire le parole:* «sei anni», *con le seguenti:* «quattro anni».

2.309

GIAMBRONE, PARDI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «Statuti."» respinte; seconda parte precluse

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) Il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico sono costituiti su base elettiva, ed il rettore è membro di diritto. Consiglio di Amministrazione e Senato accademico comprendono al loro interno una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico amministrativo. La maggioranza dei membri dei due organi deve essere determinata mediante meccanismi elettivi fra il personale docente di ruolo che ha optato per il ruolo unico. È prevista l'inclusione, in numero comunque non superiore al 30 per cento arrotondato per difetto, dei membri, nel Consiglio di amministrazione di consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, con criteri regolamentati dagli Statuti.»

Conseguentemente sostituire le lettere h) *ed* i) *con le seguenti:*

«*h)* attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale il conto consuntivo; del dovere di trasmettere al Ministero sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto con-

suntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera m) del presente comma; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *c*);

i) Il Consiglio di amministrazione è composto ai sensi della lettera d-*bis*). Previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore;».

2.310

GIAMBRONE, PARDI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«d-*bis*) Il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico sono costituiti su base elettiva, ed il rettore è membro di diritto. Consiglio di Amministrazione e Senato accademico comprendono al loro interno una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico amministrativo. La maggioranza dei membri dei due organi deve essere determinata mediante meccanismi elettivi fra il personale docente di ruolo che ha optato per il ruolo unico. È prevista l'inclusione, in numero comunque non superiore al 30 per cento arrotondato per difetto, dei membri, nel Consiglio di amministrazione di consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, con criteri regolamentati dagli Statuti».

2.311

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e*) attribuzione al Senato accademico di distinte funzioni deliberative, consultive e propositive. Per quanto riguarda le funzioni deliberative prevedere l'approvazione: del manifesto degli studi; dei regolamenti didattici e di ricerca; delle decisioni per l'attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio; delle decisioni per l'attivazione e disattivazione dei dipartimenti, delle facoltà e delle scuole; della disciplina dei dottorati di ricerca; del codice deontologico; per quanto riguarda le funzioni consultive prevedere il parere: sulla programmazione strategica triennale di Ateneo; sul bilancio consuntivo annuale; sulla relazione annuale del nucleo di valutazione; per quanto riguarda le funzioni propositive prevedere: la possibilità di proporre la mozione di sfiducia del rettore dopo il primo anno di

mandato con la maggioranza qualificata dei tre quarti per gravi inadempienze amministrative, contabili, disciplinari, regolamentari».

2.312

GIAMBRONE, PARDI

Respinto

Al comma 1, lettera e*), dopo le parole:* «attribuzione al senato accademico» *aggiungere le seguenti:* « delle funzioni di indirizzo strategico,», *conseguentemente sopprimere la parola:* «favorevole».

2.313

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera e*), sostituire le parole:* «della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca» *con le seguenti:* «delle funzioni di indirizzo programmatico e strategico, nel rispetto delle rIsorse fissate dal Consiglio di Amministrazione in materia di didattica e di ricerca».

Conseguentemente sostituire le parole: «i regolamenti in materia di didattica e ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione» *con le seguenti:* «lo statuto, i regolamenti di Ateneo in tema di ricerca, di didattica e di attività auto gestite dagli studenti, nonché i regolamenti elaborati dalle strutture di cui al comma 3, lettera *c*); ad esprimere un parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, nonché del conto consuntivo; a poter richiedere una verifica della fiducia al Rettore, non prima della metà del suo mandato, da parte del corpo elettorale, con maggioranza qualificata;».

2.42

FRANCO Vittoria, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 1, lettera e*), sostituire le parole:* «della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca» *con le seguenti:* «delle funzioni di indirizzo programmatico e strategico, nel ri-

spetto delle risorse fissate dal consiglio di amministrazione in materia di didattica e di ricerca;».

2.314

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f*) con la seguente:*

«*f*) costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo, compresi i ricercatori dell'università e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il Presidente del senato accademico, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo ed una rappresentanza elettiva degli studenti; il Presidente del senato accademico è scelto dai componenti del senato accademico tra i docenti di ruolo eletti e non può ricoprire altre cariche accademiche; il Rettore può partecipare alle sedute del senato accademico su invito del Presidente del senato accademico;».

2.315

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f)* costituzione del Senato accademico composto dal rettore, dai presidi delle facoltà e dai direttori dei dipartimenti;».

2.316

BASTICO, ADAMO, FRANCO Vittoria, ASTORE

Respinto

Al comma 1, lettera f)*, sopprimere le parole da:* «e non superiori a trentacinque unità» *fino a:* «dipartimento».

2.317

BASTICO, ADAMO, FRANCO Vittoria, ASTORE

Respinto

Al comma 1, lettera f)*, sopprimere le parole da:* «e non superiori a trentacinque unità» *fino a:* «studenti».

2.318

PISTORIO

Respinto

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «e una rappresentanza elettiva degli studenti» *con le seguenti:* «, una rappresentanza elettiva degli studenti e i presidenti delle strutture intermedie».

2.319

PERDUCA, PORETTI, BONINO, ASTORE

Respinto

Al comma 1, lettera f)*, sopprimere le parole:* «docenti di ruolo, ivi compresi».

2.320

GIAMBRONE, PARDI

Respinto

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «docenti di ruolo» *con le seguenti:* «professori universitari».

2.321

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.73

GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, FRANCO Vittoria, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere h) *e* i) *con le seguenti:*

«*h)* attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di gestione amministrativa, di approvazione, in attuazione degli indirizzi strategici in materia di didattica e di ricerca, della programmazione finanziaria, del bilancio di previsione e del conto consuntivo annuali e triennali, e del personale, previo parere obbligatorio del senato accademico, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

i) i componenti, nel numero massimo di 11, compreso il rettore che è membro di diritto, sono nominati per il 40 per cento dal senato accademico e per il 30 per cento dalle istituzioni regionali e locali. Il restante 30 per cento è designato dai membri già nominati e sottoposto all'approvazione del senato. Le nomine di competenza delle istituzioni regionali e locali e dei membri già eletti vengono effettuate a seguito di avviso pubblico tra personalità italiane o straniere esterne all'ateneo in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e elevata esperienza professionale. Nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, ciascuna componente deve attenersi al rispetto del principio costituzionale della parità di genere, nominando un numero non inferiore ad un terzo di componenti per ciascun genere».

2.322

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* attribuzione al Consiglio di Amministrazione di funzioni deliberative per: approvazione del bilancio triennale e annuale, sia preventivo sia consuntivo; approvazione della programmazione strategica triennale di Ateneo; amministrazione e gestione di tutte le spese occorrenti, ordinarie e straordinarie; approvazione di contratti e convenzioni; approvazione della pianta organica di ateneo; controllo e vigilanza sul servizio di cassa; nomina del direttore generale; approvazione dei bandi di concorso per il reclutamento del personale; ratifica delle proposte di chiamata dei docenti».

2.77

FRANCO Vittoria, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 1, lettera h)*, sostituire le parole:* «indirizzo strategico» *con le seguenti:* «attuazione degli indirizzi strategici definiti dal senato accademico».

2.80

VITA, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, FRANCO Vittoria, LIVI BACCI, BASTICO, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 1 lettera h), *dopo le parole:* «della competenza», *inserire le seguenti:* «, su proposta del senato accademico,» *e dopo le parole:* «, su proposta del rettore e previo parere» *inserire la seguente:* «vincolante».

2.323

RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, SERAFINI Anna Maria, FRANCO Vittoria, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

Al comma 1, lettera h), *sopprimere le parole da:* «e il documento di programmazione strategica di cui alla lettera *b*) del presente comma;»

2.370

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, lettera h) *dopo la parola:* «Ministero» *inserire le seguenti:* «e al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.324

DE LILLO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i*) composizione del consiglio di amministrazione con soggetti di elevata qualificazione professionale; conferimento della qualifica di membri di diritto del consiglio di amministrazione al rettore, a 2 rappresentanti eletti degli studenti, a 4 docenti di ruolo dell'ateneo, designati o scelti secondo modalità stabilite dallo statuto; designazione degli altri componenti, secondo modalità stabilite dallo statuto, tra personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, da parte di soggetti pubblici e privati che concorrano al mantenimento dell'ateneo con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato all'ateneo; previsione che il numero dei membri appartenenti ai ruoli dell'università sia aumentato di tanti componenti quanti vengano a superare, tra gli esterni ai ruoli dell'ateneo, il numero di 4; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o altro consigliere, eletto dal consiglio stesso».

2.325

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera i) *dopo le parole:* «rappresentanza elettiva degli studenti» *aggiungere le seguenti:* «e del personale tecnico-amministrativo».

2.97

SANNA, RUSCONI, ASTORE

Ritirato

Al comma 1 lettera i) *dopo le parole:* «rappresentanza elettiva degli studenti» *aggiungere le seguenti:* «, nonché dei dottorandi di ricerca in servizio presso la stessa università e dei soggetti titolari di contratti di ricerca *post-doc*».

2.98

SPADONI URBANI, ASCIUTTI

Ritirato

Al comma 1, lettera i*), sopprimere le parole:* «o straniere».

2.326

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera i) *sostituire le parole:* «in campo gestionale e di un'esperienza professionale» *con le seguenti:* «in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale».

2.327

RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, SERAFINI Anna Maria, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Approvato

Al comma 1, lettera i), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio, con mandati opportunamente abbreviati di alcuni membri in caso di rinnovo dell'intero consiglio;».

2.328

FRANCO Vittoria, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Ritirato e trasformato nell'odg G2.328

Al comma 1, lettera i*), aggiungere infine il seguente periodo:* «Nessun genere può superare i due terzi dei designati».

2.329

FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, SERAFINI Anna Maria, RUSCONI, SOLIANI, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, LIVI BACCI, ASTORE

Ritirato e trasformato nell'odg G2.328

Al comma 1, dopo la lettera i), *inserire la seguente:*

«i-*bis*) previsione che nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, ciascuna componente debba attenersi al rispetto del principio costituzionale della parità di genere, nominando un numero non inferiore ad un terzo di componenti per ciascun genere;».

G2.328 (*già* emm. 2.328 e 2.329)

FRANCO Vittoria, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, SOLIANI, ASTORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905,

impegna il Governo ad attivarsi affinché, in attuazione del principio costituzionale della parità di genere, sia assicurata nei consigli di amministrazione la presenza di un numero non inferiore ad un terzo dei componenti per ciascun genere.

(*) Accolto dal Governo.

2.107

FRANCO Vittoria, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«*l)* il mandato del consiglio di amministrazione coincide con quello del rettore. Le condizioni di rinnovabilità del mandato, nonché di incompatibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo».

2.110

SANNA, RUSCONI, ASTORE

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «rappresentanti degli studenti» *aggiungere le seguenti:* «e dei dottorandi di ricerca e dei soggetti titolari di contratti di ricerca *post-doc*».

2.330

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera l)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «scioglimento in caso di dichiarazione di dissesto finanziario come previsto al successivo articolo 5, comma 4, lettera *g)*;».

2.113

GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, FRANCO Vittoria, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le lettere m) *e* n) *con la seguente:*

m) individuazione della figura responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, che partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; a tale scopo lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, nomini un direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali;».

2.331

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera n)*, dopo le parole:* «personale tecnico-amministrativo dell'ateneo», *aggiungere le seguenti:* «tenendo conto delle indicazioni espresse dagli organi di cui alla lettera *a)*del presente comma;».

2.122

VITA, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, FRANCO Vittoria, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 1, lettera n)*, dopo le parole:* «dell'ateneo» *inserire le seguenti:* «, secondo le direttive fissate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;».

2.332

MUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera o) *sostituire le parole:* «di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dall'università in una rosa di cinque dirigenti o funzionari del Ministero» *con le seguenti:* «di cui almeno tre, fra i quali il presidente, iscritti al registro dei revisori contabili».

2.333

MENARDI

Approvato

Al comma 1, lettera o)*, sostituire le parole:* «uno effettivo e uno supplente scelti dall'università in una rosa di cinque dirigenti o funzionari del Ministero» *con le seguenti:* «uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso».

2.134

RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera p) *con la seguente:*

«*p)* composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, con soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'ateneo; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;».

2.334

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Precluso

Al comma 1, lettera p)*, sopprimere le parole:* «in prevalenza».

2.147

BASTICO, RUSCONI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, MARCUCCI, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera r) *con la seguente:*

«*r)* divieto di far parte di più di uno degli organi e degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2, fatta eccezione per il rettore; gli statuti definiscono gli altri casi di incompatibilità nel rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge».

2.335

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera r)*, sopprimere le seguenti parole:* «fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico».

2.336

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 1, lettera r)*, sostituire le parole:* «per il rettore limitatamente al senato accademico e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte», *con le seguenti:* «per il rettore, i presidi di facoltà ed i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico».

2.337

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera r)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché del direttore generale in caso di dichiarazione di dissesto finanziario dell'ateneo come previsto al successivo articolo 5, comma 4, lettera *g)*».

2.162

FRANCO Vittoria, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera s)*, aggiungere la seguente:*

«*s-bis)* i poteri e la composizione del consiglio degli studenti, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti princìpi:

1) è garantita la rappresentanza degli studenti iscritti a ciascuna delle tipologie del corsi di studio: corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca;

2) al consiglio degli studenti è garantito l'esercizio di funzioni di valutazione della qualità della didattica e dei servizi agli studenti, sia con iniziative autonome sia con indicazioni nei confronti del senato accademico e del nucleo di valutazione;

3) l'assegnazione dei fondi del bilancio di ateneo destinati alle iniziative culturali, politiche e sociali promosse e gestite da associazioni studentesche è deliberata su proposta vincolante del consiglio degli studenti».

2.165

GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, RUSCONI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei criteri:

a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione ad un'unica struttura interna dipartimentale, nella quale i docenti

si incardinano in base a obiettivi scientifici, di ricerca e didattici, delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;

b) previsione che lo statuto dell'Ateneo stabilisca il numero minimo di professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato che compongono il Dipartimento;

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni;

d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera *c)* alle dimensioni e alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo;

e) previsione della possibilità di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata, cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere *a)* e *c)*;

f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera *c)*, ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati e da una rappresentanza di altri componenti individuati negli statuti;

g) istituzione in ciascun dipartimento, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti per l'assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, contribuento altresì alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi studio;

h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 2, lettera *e), g)* ed *l)* e comma 3, lettere *c)* ed *f)*, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;».

2.338

CALABRÒ

Accantonato

Al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* previsione della possibilità per dipartimenti di partecipare alle gare pubbliche; in caso di aggiudicazione della gara, l'80 per cento delle entrate è assegnato al bilancio del Dipartimento, il restante 20 per cento è destinato al Fondo dell'Ateneo per la premialità di cui all'articolo 9».

2.169

CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.339

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Le parole da: «*Al comma* » a: «adeguato di docenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* riorganizzazione dei dipartimenti assicurando, a ciascuno di essi, l'afferenza di un numero adeguato di docenti comunque non inferiore al 2 per cento dei docenti in servizio presso l'università;».

2.340

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* riorganizzazione dei dipartimenti assicurando, a ciascuno di essi, l'afferenza di un numero adeguato di docenti;».

2.173

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «ricercatori a tempo determinato» *aggiungere le seguenti:* «di norma».

2.341

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Le parole da: «*Al comma*» a: «quaranta"» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera b)*, sostituire la parola:* «quarantacinque» *con la seguente:* «quaranta» *e aggiungere, in fine, le parole:* «o idonei ad integrarsi proficuamente;».

2.342

LUMIA, ASTORE

Precluso

Al comma 2, lettera b)*, sostituire la parola:* «quarantacinque» *con la seguente:* «quaranta» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «omogenei o idonei ad integrarsi proficuamente».

2.343

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, lettera b)*, sostituire la parola:* «omogenei» *con le seguenti:* «appartenenti al macrosettore di cui all'articolo 13, comma 1;».

2.344

CERUTI, RUSCONI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, LIVI BACCI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, BASTICO, CECCANTI, ASTORE

Ritirato e trasformato nell'odg G2.344

Al comma 2, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in deroga, possono essere costituiti dipartimenti intitolati alle discipline riguardanti la lingua e la letteratura nazionali, con un numero minimo, definito a statuto, di professori, di ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei».

G2.344 (*già* em. 2.344)

CERUTI, RUSCONI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, LIVI BACCI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, BASTICO, CECCANTI, ASTORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905,

impegna il Governo ad attivarsi affinché la costituzione di dipartimenti intitolati alle discipline riguardanti la lingua e la letteratura nazionali, con un numero minimo, definito a statuto, di professori, di ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei possa avvenire in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, lettera *b*).

(*) Accolto dal Governo.

2.345

CERUTI, RUSCONI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, ASTORE

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* previsione della possibilità di derogare alle modalità di riorganizzazione dei dipartimenti di cui alla lettera *b)* in relazione a specificità disciplinari individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'ANVUR;».

2.346

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i).

2.180

FRANCO Vittoria, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* le università possono istituire strutture autonome responsabili del coordinamento e della gestione delle attività di ricerca, di formazione e dei servizi comuni e possono essere costituite da uno o più dipartimenti, raggruppati o coordinati in relazione a criteri di affinità disciplinare. Tali strutture autonome possono assumere la denominazione di facoltà, scuola o altra denominazione e sono costituite dalle rappresentanze del personale docente-ricercatore, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti elette secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di ateneo. Sono di competenza in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera *a)*, le proposte di programmazione annuale e pluriennale, le proposte in materia di personale docente, le proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio avanzate dai dipartimenti;».

2.347

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* previsione della facoltà di istituire strutture autonome, responsabili del coordinamento e della gestione delle attività di ricerca, di formazione e dei servizi comuni. Dette strutture possono essere costituite da uno o più dipartimenti, raggruppati o coordinati in relazione a criteri di affinità disciplinare. Tali strutture autonome possono assumere la denominazione di facoltà, scuola o altra denominazione e sono costituite dalle rappresentanze del personale docente-ricercatore, del personale tecnico amministrativo e degli studenti elette secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Ateneo. Alle strutture autonome, in coerenza con quanto disposto al comma 1, lettera *b)*, in materia di programmazione strategica, competono le proposte di programmazione annuale e pluriennale, le proposte in materia di personale docente, le proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio avanzate dai dipartimenti;».

2.348/1

FRANCO Vittoria, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 2.348, sostituire le parole: «, e di gestione dei servizi comuni» *con le seguenti:* «, di gestione dei servizi comuni e di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio».

2.348

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, lettera c)*, sostituire le parole:* «denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 1, lettera *b)*, delle proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio» *con le seguenti:* «comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni».

2.349

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Precluso

Al comma 2, lettera c), *dopo la parola:* «scuole» *inserire le seguenti:* «formate da tre rappresentanti per ciascun dipartimento eletti dai componenti del medesimo».

2.350

LUMIA, ASTORE

Precluso

Al comma 2, lettera c), *dopo la parola:* «scuole» *inserire le seguenti:* «formate da tre rappresentanti per ciascun dipartimento eletti dai componenti del medesimo».

2.351
BASTICO, ADAMO, FRANCO Vittoria, ASTORE
Respinto

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* «fermo restando che il numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici».

2.352
RUTELLI, BRUNO, RUSSO
Respinto

Al comma 2, lettera d) *sostituire le parole:* «non può comunque essere superiore a dodici» *con le seguenti:* «non può comunque essere inferiore a sei e superiore a dodici».

2.353
GIAMBRONE, PARDI
V. testo 2

Al comma 2, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f*) istituzione di un organo collegiale deliberante delle strutture di cui alla lettera *c*), ove esistenti, composto dall'intero corpo docente e da una rappresentanza elettiva degli studenti e del corpo non docente; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo a un professore universitario del ruolo unico, afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato».

2.353 (testo 2)
GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f*) istituzione di un organo collegiale deliberante delle strutture di cui alla lettera *c*), ove esistenti, composto dall'intero corpo docente e da una rappresentanza elettiva degli studenti e del corpo non docente; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo a un professore universitario del ruolo unico, afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso

di studio, di area didattica o di dottorato. La partecipazione all'organo collegiale di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;»

2.198

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Al comma 2 lettera f), *dopo le parole:* «di cui alla lettera *c),* ove esistenti», *aggiungere le seguenti:* «e ad eccezione di quelle in cui insistono corsi di laurea a ciclo unico, regolamentati da norme comunitarie e collegati a formazione specialistica post-Iaurea, la cui costituzione viene demandata all'autonomia dei singoli atenei,».

2.354

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, lettera f) *sopprimere la parola:* «almeno».

2.355

DE LILLO

Ritirato

Al comma 2, lettera f), *dopo le parole:* «una rappresentanza elettiva» *inserire le seguenti:* «dei professori a contratto e».

2.208

SANNA, RUSCONI, ASTORE

Respinto

Al comma 2 lettera f), *dopo le parole:* «rappresentanza elettiva degli studenti» *aggiungere le seguenti:* «, nonché dei dottorandi di ricerca e dei soggetti titolari di contratti di formazione post-doc che prestino la loro collaborazione presso la medesima struttura».

2.356

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 2, lettera g), *sopprimere le parole:* «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.357

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, lettera g), *dopo le parole:* «formulare pareri» *aggiungere la seguente:* «obbligatori».

2.234

SANNA, RUSCONI, ASTORE

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera h), *inserire la seguente:*

«*h*-bis) garanzia di una rappresentanza elettiva dei dottorandi di ricerca in servizio presso l'ateneo negli organi di cui al comma 2, lettere *e), g)* ed *h),* e comma 3, lettere *f)* e *g);* attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e i rinnovabilità per una sola volta».

2.235

SANNA, RUSCONI, ASTORE

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera h), *inserire la seguente:*

«*h*-bis) garanzia di una rappresentanza elettiva dei titolari di contratti di ricerca post-doc in servizio presso l'ateneo negli organi di cui al comma 2, lettere *e), g)* ed *h),* e comma 3, lettere *f)* e *g);* attribuzione dell'elettorato passivo ai titolari di contratti di ricerca *post-doc* presso l'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta».

2.236

SANNA, RUSCONI, ASTORE

Respinto

Al comma 2, lettera i), *dopo le parole:* «rappresentanza studentesca» *aggiungere le seguenti:* «, dei dottorandi di ricerca, nonché del titolari di contratti di ricerca *post-doc*».

2.237

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente:*

«*i*-bis) introduzione di misure, per tutte le università, atte ad assicurare alle strutture didattiche dei macroambiti delle Scienze tecnologiche e della vita e delle Scienze umane, politiche e sociali un campo di variazione coerentemente definito per ciascun macroambito, entro il quale può oscillare il rapporto studenti/docenti. Le misure dovranno anche prevedere l'aggiornamento periodico di detto rapporto in relazione alle esigenze del mondo del lavoro, valutate sulla base dei dati registrati da enti di pubblica rilevanza come l'Istat e il Consorzio interuniversitario Almalaurea».

2.358

RUTELLI, BRUNO, RUSSO, PETERLINI (*)

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera i), *inserire la seguente:*

«*i*-bis) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca;».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.359

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 3, sopprimere le parole: «senza ulteriori oneri per la finanza pubblica».

2.243

GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, FRANCO Vittoria, RUSCONI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le università statali adeguano i propri statuti e regolamenti alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico integrato, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Decorso il termine previsto, il Ministero assegna all'università un ulteriore termine di 60 giorni per adottare le modifiche statutarie. Decorso tale termine l'università è inderogabilmente esclusa dalla ripartizione delle quote variabili del fondo di finanziamento ordinario, finché non abbia ordinario, finché non abbia provveduto all'adeguamento».

2.360

MUSSO

Ritirato

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis.* Il codice di cui al precedente comma deve adottare le disposizioni normative di cui alla Legge 27.03.2001 n. 97 e, in particolare, deve prevedere l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego per giusta causa per il docente o ricercatore di ruolo che sia stato condannato con sentenza definitiva per i delitti previsti dall'art. 3 comma 1 Legge 27.03.2001 n. 97, specie se commessi nell'ambito dell'attività universitaria».

2.255

FRANCO Vittoria, ASTORE

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

2.361

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

2.362

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Le parole da: «*Al comma*» a: «dell'università"» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «consiglio di amministrazione» *aggiungere le seguenti:* «tra il personale dell'università», *conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione» *con le seguenti:* «con delibera del senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione».

2.259

RUSCONI, FRANCO Vittoria, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Precluso

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «consiglio di amministrazione» *aggiungere le seguenti:* «tra il personale dell'università».

2.265

GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

V. testo 2

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «del senato accademico e» *aggiungere le seguenti:* «previo parere».

2.265 (testo 2)

GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Approvato

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «del senato accademico e» *aggiungere le seguenti:* «previo parere favorevole».

2.266

GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Allo statuto è allegato, e ne costituisce parte integrante, un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali d,ella te comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità, stabilisce le relative sanzioni interne e individua l'organo indipendente garante dell'applicazione delle norme del codice. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Il codice etico non è sottoposto ai controlli ministeriali di legittimità e di merito».

2.363

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 6 sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

2.269

FRANCO Vittoria, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 8, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente:* «sessanta».

2.364

ASCIUTTI

V. testo 2

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Gli organi delle università decadono al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. I rettori eletti o in carica il cui mandato scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge concludono il loro mandato. Il mandato dei rettori che scade entro il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo».

2.364 (testo 2)

ASCIUTTI

Approvato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Gli organi delle università decadono al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. I rettori eletti o in carica il cui mandato scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge concludono il loro mandato. Il mandato dei rettori che scade entro

il termine di emanazione delle modifiche statutarie è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo».

2.365
IL RELATORE
Approvato

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 2, lettere *d), g)* ed *l),* sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti».

2.366
D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE
Precluso

Al comma 10, sostituire le parole: «lettere *b), f)* ed *l)», con le seguenti:* «lettere *b)* ed *l)».

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa)

1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.

2. La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.

3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso

di federazione, il progetto deve prevedere le modalità di *governance* della federazione, l'*iter* di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di *governance*, da riservare comunque a componenti delle strutture di *governance* delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilità degli atenei stessi purché indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.

4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi, sentita l'ANVUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le amministrazioni interessate. Decorso inutilmente il predetto termine di tre mesi, il progetto di cui al comma 3 si intende approvato.

5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresì, in ordine all'eventuale concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

EMENDAMENTI

3.300

PISTORIO

Approvato

Al comma 1 dopo le parole: «e delle risorse,» *aggiungere le seguenti:* «nell'ambito dei principi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1».

3.301

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero fondersi», *conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole:* «ovvero la fusione».

3.302

ASCIUTTI

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «alta formazione», *aggiungere le seguenti:* «, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86, nonché all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88».

3.3

FRANCO Vittoria, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

V. testo 2

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di specifici progetti di ricerca coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti».

3.3 (testo 2)

FRANCO Vittoria, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti».

3.303

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di specifici progetti di ricerca coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti».

3.304

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 4, dopo le parole: «il progetto di cui al comma 3, deliberato» *aggiungere le seguenti:* «a maggioranza qualificata dai senati accademici, dai consigli di amministrazione e», *conseguentemente sopprimere le parole:* «di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni interessate».

3.11

FRANCO Vittoria, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole da: «sentita l'ANVUR» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «previa valutazione dell'ANVUR».

3.15

FRANCO Vittoria, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente».

3.17

FRANCO Vittoria, CERUTI, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo adeguati incentivi finanziari».

3.305

FRANCO Vittoria, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Improcedibile

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: «a carico del fondo di finanziamento ordinario».

3.18

FRANCO Vittoria, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risparmi liberati dai progetti di coordinamento e/o fusione, in seguito all'economia di scala prodotta, rimangono, in forma incentivante, alle università interessate».

3.306

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sost. id. em. 3.18

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risparmi conseguiti in seguito all'attuazione dei progetti di coordinamento e/o fusione, grazie all'economia di scala prodotta, restano attribuiti, quali strumenti incentivanti, alle Università interessate».

3.23

CECCANTI, RUSCONI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Sopprimere il comma 6.

3.25

ESPOSITO, BARELLI

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si dà luogo all'accreditamento di nuovi corsi di laurea e laurea magistrale a distanza, di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, solo per le università che siano in possesso dei requisiti minimi di docenza, ovvero abbiano bandito i relativi concorsi per il loro raggiungimento, e che non siano in disavanzo di bilancio nell'anno precedente».

3.24

ESPOSITO, BARELLI

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le università telematiche già accreditate che siano in possesso dei requisiti minimi di docenza, ovvero abbiano bandito i relativi concorsi per il loro raggiungimento, e che non siano in disavanzo di bilancio nell'anno precedente, possono istituire ed attivare nuovi corsi di laurea e laurea magistrale».

3.307

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La federazione e fusione delle università è incentivata con l'attribuzione di una quota aggiuntiva di FFO, corrispondente al 2% di

quanto dovuto alle università federate o fuse, destinata alla innovazione didattica, di ricerca, tecnico-amministrativa».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.300
DE LILLO
Improcedibile

*Dopo l'***articolo 3,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. L'Agenzia del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili già in uso alle medesime. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni a essi connesse sono esenti da imposte e da tasse.

2. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità in favore delle università statali e non statali legalmente riconosciute sono esenti da tasse e da imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante».

TITOLO II

NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Fondo per il merito)

1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazio-

nali *standard* e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali *standard* di valutazione. Il fondo è destinato a:

a) erogare premi di studio;

b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito;

c) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

a) i criteri di accesso alle prove nazionali *standard* e i criteri nazionali *standard* di valutazione di cui al comma 1;

b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;

c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

h) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;

i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.

l) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;

m) le modalità di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

4. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori *standard* tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro del-

l'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

7. Il fondo è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;

b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*;

c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera *c)*;

d) i contributi di cui al comma 3, lettera *g),* e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-*quater)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito».

EMENDAMENTI

4.300

DE LILLO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

4.301

RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, BASTICO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ADAMO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.1

GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Borse nazionali di merito per il diritto allo studio*). - *1.* A decorrere dall'anno 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti alle famiglie meno abbienti che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.

3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:

a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;

b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelto liberamente dallo studente, fermo restando il supera mento degli esami di ammissione, se

previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca p ciascun anno di corso.

5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.

6. Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro.

7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.

8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" *sono sostituite dalle seguenti:* "0,27 per cento"».

4.1 (testo 2)

GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Borse nazionali di merito per il diritto allo studio*). - *1.* A decorrere dall'anno 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti

alle famiglie meno abbienti che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.

3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:

a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;

b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelto liberamente dallo studente, fermo restando il supera mento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca p ciascun anno di corso.

5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.

6. Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere superiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere superiore a diecimila euro.

7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.

8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" *sono sostituite dalle seguenti:* "0,27 per cento"».

4.302

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Le parole da: «*Sostituire*» a: «, disciplina con propri decreti» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Fondo per la Promozione dello Studio Universitario).* - 1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato "fondo", finalizzato a:

a) garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti ed eliminare eventuali squilibri nella fruizione dei servizi forniti dalle Regioni nell'ambito del Diritto allo Studio;

b) promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali *standard* e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali *standard* di valutazione, elaborati previo parere del CUN e del CNSU.

2. Il fondo è destinato a:

a) coprire le quote mancanti, rispetto a quelle destinate dalle Regioni, per il finanziamento del Diritto allo Studio;

b) erogare, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, premi di studio da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e frequenza di Università Pubbliche, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parametrata annualmente dal Ministero;

c) fornire buoni studio, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e la frequenza di Università Pubbliche, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito;

d) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

3. Gli interventi previsti al comma 2 sono cumula bili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991,

n. 390, e subordinati alla completa copertura finanziaria delle funzioni di cui al comma 1, lettera *a)*.

4. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con propri decreti di natura non regolamentare i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

a) i criteri di distribuzione alla Regioni della quota perequativa del Fondo;

b) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;

c) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;

d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanzia menti garantiti;

h) le caratteristiche dei finanzia menti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'l per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma l, fatta salva la priorità riservata alla funzione di cui alla lettera *a)* del comma 1;

l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;

n) le modalità di selezione e dell'affidamento a istituti finanziari di natura pubblica fornitori delle provviste finanziarie.

5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

8. Il fondo è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;

b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*;

c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera *d)*;

d) i contributi di cui al comma 3, lettera *g)*, e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

9. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

10. All'articolo 10, comma 1, lettera *l-quater),* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "del Fondo per la Promozione dello Studio Universitario"».

4.303

VITA, FRANCO Vittoria, BASTICO, ASTORE

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Fondo per la Promozione dello Studio Universitario).* - 1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato "fondo", finalizzato a:

a) garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti ed eliminare eventuali squilibri nella fruizione dei servizi forniti dalle Regioni nell'ambito del Diritto allo Studio;

b) promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali *standard* e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali *standard* di valutazione, elaborati previo parere del CUN e del CNSU.

2. Il fondo è destinato a:

a) coprire le quote mancanti, rispetto a quelle destinate dalle Regioni, per il finanziamento del Diritto allo Studio;

b) erogare, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, premi di studio da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e frequenza di Università Pubbliche, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parametrata annualmente dal Ministero;

c) fornire buoni studio, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e la frequenza di Università Pubbliche, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito;

d) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

3. Gli interventi previsti al comma 2 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e subordinati alla completa copertura finanziaria delle funzioni di cui al comma 1, lettera *a)*.

4. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con propri decreti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

a) i criteri di distribuzione alla Regioni della quota perequativa del Fondo;

b) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;

c) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;

d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1, fatta salva la priorità riservata alla funzione di cui alla lettera *a)* del comma 1;

l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;

n) le modalità di selezione e degli istituti finanziari pubblici fornitori delle provviste finanziarie.

5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

7 Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

8. Il fondo è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;

b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*;

c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera *d)*;

d) i contributi di cui al comma 3, lettera *h)*, e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 6.

9. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

10. All'articolo 10, comma 1, lettera *l-quater),* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "del Fondo per la Promozione dello Studio Universitario"».

4.304

SOLIANI, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, ASTORE

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Istituzione dell'assegno di studio universitario)*. - 1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, al fine rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, in una fase di grave crisi economica che rischia di ampliare le disuguaglianze sociali presenti nel nostro paese, è istituito, con decorrenza dall'anno accademico 2011-12, l'assegno di studio universitario. L'assegno viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea; esso è incompatibile con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. L'ammontare dell'assegno di studio è fissato in euro 5.500 per l'anno accademico 2011-12 ed in euro 6.000 per gli anni accademici successivi per gli studenti che appartengano a famiglia residente nel Comune ove ha sede l'Università o in località di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in euro 9600 per gli altri. L'assegno non viene calcolato ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non è soggetto ad alcuna tassa o imposta; esso è corrisposto in rate trimestrali anticipate.

2. Sono ammessi al concorso gli studenti iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari.

3. Hanno diritto a ottenere l'assegno di studio:

a) gli studenti che si iscrivono al primo anno di corso, che abbiano superato gli esami di maturità con un punteggio non inferiore ai novantacinque crediti su cento;

b) gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo per i corsi di laurea, che abbiano i seguenti requisiti:

1) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;

2) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

3) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

c) gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico,che abbiano i seguenti requisiti:

1) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

2) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

3) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

4) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

5) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici;

d) gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica, che abbiano i seguenti requisiti:

1) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

2) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda. Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea.

4. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al comma 3 lettere *b)* e *c)*, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dell'assegno per il secondo anno accademico;

b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dell'assegno per il terzo anno accademico;

c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dell'assegno per gli anni accademici successivi. La quota del «bonus» non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

5. I crediti, di cui ai comma precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono l'assegno, anche se diverso da quello dell'anno precedente. L'assegno di studio viene confermato sino all'ultimo anno di corso compreso, sempre che permangano le condizioni di famiglia di cui al precedente articolo 2, e siano osservate dallo studente le condizioni stabilite nel comma 3. L'assegno di

studio viene confermato anche nel caso di passaggio da uno ad altro corso di laurea, purché esso avvenga senza soluzione di continuità, e restino osservate le altre condizioni stabilite nel comma precedente. L'assegno di studio non può essere ottenuto dagli studenti del primo anno, qualora tra il conseguimento della maturità e l'iscrizione al corso universitario siano passati più di due anni.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, ripartisce annualmente le somme, stanziate per la corresponsione dell'assegno di studio, tra i singoli Atenei, in corrispondenza al numero prevedibile degli studenti in condizioni di ottenere l'assegno di studio. Il medesimo decreto disciplina le modalità per l'accertamento delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 per la corresponsione dell'assegno.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione dell'assegno di studio, previsto dal presente articolo, si provvede con le somme di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo.

8. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

9. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento;"».

4.305

PISTORIO

Improcedibile

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «agli studenti meritevoli appartenenti a famiglie disagiate, garantendo un importo annuale dei premi non inferiore a diecimila euro e garantendo altresì l'assegnazione a tutti gli aventi diritto».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 ago-

sto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dal 2011.

4.306

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «relativi a progetti di alta formazione, con particolare riferimento ai soggetti economicamente svantaggiati;».

4.307

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, in ogni caso non superiore al cinquanta per cento del buono ricevuto, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito e comunque con rate non superiori al venti per cento del reddito netto percepito dagli ex studenti;».

4.308

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «sentiti il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ed il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU)».

4.309

RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, LIVI BACCI, ASTORE

Respinto

Al comma 3, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo, quale criterio di selezione preferenziale per l'attribuzione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti agli studenti l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente;».

4.310

RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, LIVI BACCI, ASTORE

V. testo 2

Al comma 3, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera *b)*, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito minimo percepito nell'attività lavorativa;».

4.310 (testo 2)

RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, LIVI BACCI, ASTORE

Approvato

Al comma 3, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera *b)*, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;».

4.311

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole da: «altresì il contributo massimo» *sino a:* «privi di mezzi, nonché».

4.312

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

Respinto

Al comma 7, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* una quota pari al 5 per cento della contribuzione a carico degli studenti di ogni università».

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Il limite alla contribuzione studentesca di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, non può eccedere il 35 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Una quota pari al dieci per cento dei contributi deve obbligatoriamente essere destinata dall'Ateneo a spese per la didattica, biblioteche, laboratori e ricerca mentre una quota pari al 5% è destinata ad alimentare il fondo per il merito di cui all'articolo 4».

4.313

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 8.

4.314

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 8, sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.300

LIVI BACCI, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, BASTICO, ADAMO, SOLIANI, ASTORE

Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.300

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Valutazione della didattica da parte dell'ANVUR)

1. Al termine del primo anno scolastico dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e contestualmente alle prove di maturità, l'ANVUR, di concerto con l 'INVALSI, procede alla somministrazione di un *test standard* ai candidati a tali prove.

2. Il *test* è unico per tutto il territorio nazionale e ha la finalità di valutare le competenze e le capacità cognitive dei candidati. L'ANVUR procede alla compilazione di una graduatoria nazionale dei maturi, secondo i risultati del *test*, che viene resa disponibile ai singoli Atenei. Alla chiusura delle immatricolazione al primo anno di ogni anno accademico, la base dati degli iscritti ad ogni corso di laurea, correlata al risultato del *test*, viene resa accessibile all'ANVUR.

3. L'ANVUR procede alla determinazione, per ogni Ateneo e per ogni corso di laurea del livello medio di competenze e di capacità cognitive degli studenti iscritti.

4. Contestualmente all'esame di laurea di primo livello, l'ANVUR procede alla somministrazione di *test standard* ad ogni candidato, con il fine di valutare le competenze e le capacità cognitive acquisite nel percorso formativo. Il *test* è unico per tutto il territorio nazionale e può essere articolato per macroaree disciplinari.

4. Nel biennio successivo al primo anno di attuazione del *test* di cui al comma 1, l'ANVUR determina i criteri mediante i quali ordinare i risultati formativi dei singoli Atenei e Dipartimenti sulla base delle competenze e alle capacità cognitive dei laureati accertate mediante il *test*. Tale ordinamento tiene conto del livello di competenze e capacità rilevate al momento dell'immatricolazione.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'ANVUR, determina con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attribuzione di incentivi in funzione dei risultati formativi conseguiti dagli Atenei e dai Dipartimenti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 7.

7. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

G4.0.300

LIVI BACCI, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, BASTICO, ADAMO, SOLIANI, ASTORE, PETERLINI (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.0.300.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720-B)

ARTICOLI APPROVATI IN SEDE REDIGENTE
DALLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)

1. La lettera *e)* del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», è sostituita dalla seguente:

«*e)* prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».

2. Al comma 1, alinea, dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli» sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119

chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237 del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.

5. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati» sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti».

6. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;

b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida)

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

«*13-bis.* Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera *b)* del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

2. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*7-bis.* Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».

3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di competizioni sportive su strada)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n.285 del 1992 in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento»;

b) il terzo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;

c) al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica»;

d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di scorta tecnica».

Art. 5.

*(Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonché abrogazione dell'articolo 34-*bis *del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *f)*, le parole: «gettare o» sono soppresse;
2) dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

«*f-bis*) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera *f-bis*), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 400»;

c) al comma 4, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-*bis*».

2. All'articolo 23 del decreto legislativo n.285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1»;

b) al comma 7, nel terzo periodo, la parola: «cartelli» è sostituita dalla seguente: «segnali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente»;

c) al comma 13-*bis,* secondo periodo, dopo le parole: «del proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti: «; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario»;

d) dopo il comma 13-*quater* è aggiunto il seguente:

«*13-quater.1*. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida,

nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-*bis*, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-*quater*».

3. Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«*5-bis*. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-*ter* dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale».

6. L'articolo 34-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnaletica stradale)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «in caso di urgenza e necessità» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi

comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale»;

b) al comma 13, le parole: «del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnali luminosi)

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis)* tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;».

Art. 8.

(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi)

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non rientrano nella definizione di veicolo:

a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;

b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore».

2. All'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «riservate ai pedoni» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)

1. All'articolo 85 del decreto legislativo n.285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

a) i motocicli con o senza *sidecar*;

b) i tricicli;

c) i quadricicli;

d) le autovetture;

e) gli autobus;

f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

g) i veicoli a trazione animale».

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida)

1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«*2*. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».

2. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

Art. 11.

(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«*2*. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione».

2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione»;

b) al comma 4, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;

c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12».

3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e le targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»;

b) al secondo periodo, le parole: «e delle targhe» sono soppresse.

4. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite le seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli».

5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-*bis*, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai

commi 1, 2, lettera *a)*, e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b),* e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico (PRA).

6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-*bis*, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera *a),* e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.

8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12.

*(Introduzione dell'articolo 94-*bis *e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)*

1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso,

nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b)*, e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3»;

b) al comma 5, le parole: «previste nel comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-*bis*».

2. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 94-*bis*. - *(Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). – 1.* La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.

3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b)*, e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1».

3. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2-bis*. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93».

Art. 13.

(Modifica all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di duplicato della carta di circolazione)

1. All'articolo 95, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «carta di circolazione,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale,».

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)

1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;

b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 389 a euro 1.559»;

c) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».

2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

4. Le disposizioni dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)

1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuti ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento.

3. Al comma 3 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile».

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le modalità.

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli)

1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-*bis*, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-*bis* può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle

quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche ''GA''. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis* si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-*bis.*

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-*bis*.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-*sexies* del presente articolo»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;

2) alla lettera *b)* le parole: «fino a sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sessantotto» e dopo le parole: «a seguito di visita medica specialistica annuale,» sono inserite le seguenti: «con oneri a carico del richiedente,»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica bien-

nale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti».

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-*quater* del citato articolo 115.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come rispettivamente modificato e introdotto dalle lettere *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo, facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti fisici e psichici prescritti nell'ambito degli accertamenti di cui al comma 2-*bis* del citato articolo 115, ai criteri di valutazione uniformi di cui al comma 5 dell'articolo 23 della presente legge.

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

1. Al comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: «finale» è soppressa;

b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-*bis*, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18.

(Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano».

2. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida)

1. Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «nonché» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera *a)*, e 75-*bis*, comma 1, lettera *f)*, del medesimo testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma».

2. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del comma 1»;

b) al secondo periodo, le parole: «dal medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del medesimo comma 1».

Art. 20.

(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole)

1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8*. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»;

b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida».

2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis*. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma».

3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera *a)* del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera *b)* del comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «da parte delle province» sono aggiunte le seguenti: «, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-*bis*»;

b) al comma 4, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria»;

c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»;

d) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole: «L'autoscuola deve» sono inserite le seguenti: «svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,»;

2) al secondo periodo, le parole da: «le dotazioni complessive» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte»;

e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis*. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni»;

f) al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;» sono inserite le seguenti: «le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-*bis;* i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-*bis*, lettera *b);»;*

g) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«*10-bis*. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10»;

h) dopo il comma 11-*bis* sono inseriti i seguenti:

«*11-ter*. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera *c)* del comma 11-*ter*, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma»;

i) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma 7-*bis*».

6. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I costi relativi all'organizzazione dei corsi di cui ai commi 10 e 10-*bis* dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto dal comma 5 del presente

articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Con il decreto di cui al comma 5-*septies* dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-*ter* dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo.

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida)

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità»;

b) al secondo periodo, le parole: «ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità» sono sostituite dalle seguenti: «i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22.

*(Modifiche all'articolo 126-*bis *e all'allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n.285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)*

1. All'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «recuperare 9 punti.» è inserito il seguente periodo: «La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame»;

b) al comma 6, le parole: «A tale fine,» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, » ed il terzo periodo è soppresso;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*6-bis.* Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

2. I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 – 5» e «Commi 9 e 9-*bis* – 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 – 3», «Comma 9 – 6» e «Comma 9-*bis* – 10»;

b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 – 2», «Comma 5 – 2» e «Comma 7 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi di guida – 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo – 5», «Comma 6 – 10», «Comma 7 primo periodo – 1; Comma 7 secondo periodo – 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida – 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo – 5» e «Comma 8 – 2»;

c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 – 10» sono soppresse;

d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 – 2» e «Comma 4 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi di guida – 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo – 5», «Comma 6 – 10», «Comma 7 primo periodo – 1; Comma 7 secondo periodo – 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida – 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo – 5» e «Comma 8 – 2»;

e) dopo il capoverso «Art. 186» è inserito il seguente: «Art. 186-*bis* – Comma 2 – 5»;

f) dopo il capoverso «Art. 187» è inserito il seguente: «Art. 188 – Comma 4 – 2»;

g) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 – 5», «Comma 2 – 2» e «Comma 3 – 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 – 8», «Comma 2 – 4» e «Comma 3 – 8» e le parole: «Comma 4 – 3» sono soppresse;

h) all'ultimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti».

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le disposizioni di cui al capoverso «Art. 186-*bis*» della tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotte dalla lettera *e)* del comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 23.

(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida)

1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «in servizio permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»;

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni»;

c) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«*2-ter*. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b), c)* e *d),* e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente»;

d) al comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-*ter*» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile

eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi».

2. Le spese relative all'attività di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-*ter* dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera *c),* del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-*ter*.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

6. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «previsti dall'articolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1*-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48

ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-*quater* è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-*quater*»;

d) il comma 3 è abrogato.

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 6-ter *del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero)*

1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:

«*6*. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato

estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.

6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116».

2. All'articolo 6-*ter* del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera *b)*, del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 25.

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità)

1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia,» sono inserite le seguenti: «dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;

b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000.

Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»;

c) al comma 9-*bis*, le parole: «da euro 500 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*12-bis*. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-*ter* e 12-*quater*. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-*bis* destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-*bis* del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-*bis* è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-*ter* del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-*bis* agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

3. Le disposizioni di cui ai commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma2.

Art. 26.

(Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)

1. L'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 152. – *(Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). – 1.* I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e paragrafo 3, lettera *b)*, della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155».

Art. 27.

(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)

1. Al comma 7-*bis* dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «o la fermata» sono soppresse.

2. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli»;

b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli».

Art. 28.

(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)

1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria».

2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza,» sono sostituite dalle seguenti: «Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera *a)*, della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza,».

4. Dopo la lettera *b)* del comma 8 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserita la seguente:

«*b-bis)* i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;».

5. Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«*9-bis*. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 162».

6.Le disposizioni di cui all'articolo 182, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 29.

(Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)

1. Il comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«*1*. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 30.

(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)

1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 174. – *(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). – 1*. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.

9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in mate-

ria, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-*bis*, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».

2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».

3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 178. – *(Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). – 1*. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi

dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1º luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.

9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.

12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».

4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di registrazione» sono inserite le seguenti: «o la scheda del conducente»;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«*8-bis*. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 31.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1».

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*9-bis*. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

Art. 32.

(Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida)

1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«*5.* Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti».

Art. 33.

*(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-*bis *del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose)*

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera *a)*, le parole da: «con l'ammenda» fino a: «del reato» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione»;

2) alla lettera *c)*, le parole da: «da tre mesi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-*ter*»;

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«*2-bis*. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-*bis* sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera *c)* del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;

c) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza»;

d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«*9-bis*. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-*bis* del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».

2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 186-*bis*. – *(Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose). – 1*. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera *a),* le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere *b)* e *c),* le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera *d)* del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera *c)*, del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera *c)*, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della pa-

tente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età».

3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-*bis*, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-*bis*. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera *d)* del citato comma 1 dell'articolo 186-*bis*, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si pplicano le disposizioni di cui all'articolo 224-*ter*»;

b) al comma 1-*bis*, le parole da: «e si applicano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero anali-

tici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Nei casi previsti dal comma 2-*bis*, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;

e) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

f) al comma 6, dopo le parole: «sulla base» sono inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-*bis*, ovvero»;

g) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3 o 4»;

h) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«*8-bis*. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-*bis* del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi de-

gli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».

4. Le disposizioni degli articoli 186, 186-*bis* e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente modificate e introdotte dal presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 34.

(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di attraversamenti pedonali)

1. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4».

Art. 35.

(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni)

1. All'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «La violazione, quando è possibile, deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-*bis*, la violazione, quando è possibile, deve essere»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale».

Art. 36.

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni)

1. All'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro novanta giorni»;

b) al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione»;

c) al comma 1-*bis*, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

d) al comma 1-*bis*, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

«*g-bis)* accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento»;

e) al comma 1-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei casi previsti alle lettere *b), f)* e *g)* del comma 1-*bis* non è necessaria la

presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1»;

f) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

«*1-quater*. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-*bis*, lettera *g-bis)*, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.

(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)

1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-*bis*, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-*bis*, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria

prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-*ter*, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-*bis*».

2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-*bis*»;

b) il comma 4-*bis* è abrogato.

Art. 38.

*(Introduzione dell'articolo 202-*bis *del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)*

1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 202-*bis*. - *(Rateazione delle sanzioni pecuniarie). – 1*. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo do-

vuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-*bis*. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1º dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1º gennaio dell'anno successivo».

Art. 39.

*(Modifiche agli articoli 204-*bis *e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)*

1. All'articolo 204-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«*3*. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-*bis*, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate»;

d) al comma 6, le parole: «che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*9-bis*. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore».

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

Art. 40.

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, dell'interno»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente»;

c) i commi 4, 4-*bis* e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«*4.* Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini,

anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera *c)* del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale».

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1 del citato articolo 208, ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità:

a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 25 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonchè di sistemazione del manto stradale;

b) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f-bis)*, del de-

creto legislativo n. 285 del 1992 destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

c) al Ministero dell'interno, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia;

d) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

e) al Ministero dell'interno, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.

3. Le entrate di cui al comma 2 affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal citato comma 2.

4. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

Art. 41.

*(Introduzione dell'articolo 214-*ter *del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati)*

1. Dopo l'articolo 214-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 214-*ter*. - *(Destinazione dei veicoli confiscati). – 1*. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera *c),* 2-*bis* e 7, 186-*bis*, comma 6, e 187, commi 1 e 1-*bis*, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio

del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-*bis* dell'articolo 214-*bis.*

2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».

Art. 42.

*(Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo 218-*bis *del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)*

1. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce

orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta»;

b) al comma 3, le parole: «dalle iscrizioni sulla patente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

c) al comma 4, le parole: «viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

d) al comma 6, dopo le parole: «circola abusivamente» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso,».

2. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 218-*bis*. - *(Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). – 1*. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».

Art. 43.

*(Modifiche agli articoli 219, 219-*bis *e 222, modifica dell'articolo 223 e abrogazione dell'articolo 130-*bis *del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)*

1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: «dopo che sia trascorso almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «dopo che siano trascorsi almeno due anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*3-ter*. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

3-quater. La revoca della patente di giuda ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b), c)* e *d)*, che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile».

2. All'articolo 219-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-*bis* e 1-*ter*, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-*quinquies*, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-*bis*»;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo».

4. L'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 223. - *(Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato). – 1*. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205».

5. L'articolo 130-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

6. Le disposizioni degli articoli 219 e 219-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate, rispettivamente, dalla lettera *a)* del comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 44.

*(Introduzione dell'articolo 224-*ter *del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)*

1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 224-*ter*. - *(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo ammini-*

strativo in conseguenza di ipotesi di reato). – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-*bis*.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3».

2. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli

articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 45.

(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale)

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti» fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predispone».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 46.

(Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale)

1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, an-

che ai vari livelli di governo territoriale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:

a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza con gli indirizzi in materia di sicurezza stradale definiti dall'Unione europea;

b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;

c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia;

d) verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS Spa e dalle società concessionarie;

e) rendere parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

f) favorire e promuovere il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale di cui all'articolo 56 della presente legge;

g) favorire e promuovere il coordinamento delle attività di raccolta e di diffusione delle informazioni sul traffico e sulla viabilità;

h) favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti impegnati a presidio della sicurezza della mobilità, per il miglioramento dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso;

i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dai seguenti membri:

a) un rappresentante del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero della salute;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

g) tre rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nominati dalla Conferenza unifi-

cata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. I membri del Comitato di cui al comma 3, lettere *a), b), c), d), e)* ed *f),* hanno qualifica almeno di direttore generale o equivalente e sono nominati dai Ministri delle rispettive amministrazioni di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, da emanare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato un regolamento organizzativo e di funzionamento interno del Comitato.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 47.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade)

1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.

3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48.

(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. – *1*. Alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del presente decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

2. Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi.

3. Alle integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonché di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità. Con l'approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonché le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, è contestualmente definita l'eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'inserimento delle nuove strade o tronchi nonché delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante.

4. Per le integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto.

5. Per i tratti di strada della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, dismessi a seguito della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di cui al presente decreto con le variazioni di cui ai commi 4 e 5, avvenute nell'anno solare precedente».

2. All'articolo 1, comma 4, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 49.

(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego in via sperimentale, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

Art. 50.

(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)

1. Per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.

3. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 51.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore edel proprietario della merce, di documenti di trasporto e di rilascio della patente di guida per l'esercizio di attività di autotrasportatore)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*7-bis*. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni»;

b) al comma 6 dell'articolo 7-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni»;

c) all'articolo 22, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«*7-bis.* In deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'articolo 116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del rilascio della patente, al titolare è rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con scadenza di validità coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata. Le medesime disposizioni si applicano anche qualora il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità».

Art. 52.

*(Introduzione dell'articolo 46-*bis *e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)*

1. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis*. - *(Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). – 1*. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-*bis* del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice»;

b) il quarto comma dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 53.

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade). – 1.* Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.

2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.

5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni».

2. L'articolo 6-*bis* del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, è abrogato.

Art. 54.

(Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcool nelle ore notturne)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«*2.* I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera *d)*, e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-*bis* non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1º gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-*bis* e 2-*quinquies* comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-*bis* e 2-*quinquies* è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-*quater* comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».

2. Le disposizioni di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla

legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 55.

(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del medesimo Ministro si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente.

3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.

4. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 è consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto.

7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il termine di cui al comma 5 senza il pittogramma di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immis-

sione in commercio del prodotto farmaceutico l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro della salute sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.

Art. 56.

(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale)

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 57.

(Misure alternative alla pena detentiva)

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-*bis* e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificati e introdotto dall'articolo 33 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affida-

mento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

Art. 58.

(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)

1. All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento».

Art. 59.

(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente)

1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Art. 60.

(Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.

Art. 61.

(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali)

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1905. Em. 1.300, D'Alia e Bianchi	261	260	108	013	139	131	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1905. Em. 1.301, Giambrone e altri	261	260	104	154	002	131	APPR.
003	Nom.	DDL n. 1905. Em. 1.317 (testo 2), Ceruti e altri	266	265	001	122	142	133	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1905. Em. 1.302 (testo 2)/1, Rusconi e altri	259	256	000	119	137	129	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1905. Em. 1.302 (testo 2)/2, Rusconi e altri	266	265	000	122	143	133	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1905. Em. 1.302 (testo 2), il Relatore	266	264	008	148	108	133	APPR.
007	Nom.	DDL n. 1905. Em. 1.314, D'Alia e Bianchi	263	261	001	007	253	131	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1905. Articolo 1, testo emendato	269	268	004	150	114	135	APPR.
009	Nom.	DDL n. 1905. Em. 1.0.1, Garavaglia Mariapia e altri	264	263	000	120	143	132	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1905. Em. 1.0.300, D'Alia e Bianchi	262	261	004	023	234	131	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1905. Em. 1.0.301, Perduca e altri	260	259	005	009	245	130	RESP.
012	Nom.	Annullata	260	259	001	117	141	130	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2 Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.1, Rusconi e altri	260	259	002	117	140	130	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1905. Emm. 2.213 e 2.300, Rusconi e altri; Giambrone e altri	262	261	002	119	140	131	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.302 (testo 2), Vita e altri	264	263	005	116	142	132	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.304, Giambrone e Pardi	263	261	001	115	145	131	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.307, Giambrone e altri	262	261	092	024	145	131	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.42, Franco Vittoria e altri	267	266	003	120	143	134	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.314, Giambrone e altri	228	226	003	030	193	114	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.319, Perduca e altri	257	253	008	011	234	127	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.73, Garavaglia Mariapia e altri	264	263	005	115	143	132	RESP.
022	Nom.	Disegno di legge n. 1720. Votazione finale	268	267	122	145	000	134	APPR.
023	Nom.	Disegno di legge n. 1905. Em. 2.80, Vita e altri	234	229	005	105	119	115	RESP.
024	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.107, Franco Vittoria e altri	259	257	008	113	136	129	RESP.
025	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.110, Sanna e altri	256	254	009	109	136	128	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3 Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.330, Giambrone e altri	264	262	009	114	139	132	RESP.
027	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.331, Giambrone e altri	257	256	005	115	136	129	RESP.
028	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.147, Bastico e altri	264	260	006	114	140	131	RESP.
029	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.335, Giambrone e altri	263	260	007	017	236	131	RESP.
030	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.337, Giambrone e altri	263	260	002	118	140	131	RESP.
031	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.162, Franco Vittoria e altri	266	265	005	119	141	133	RESP.
032	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.165, Garavaglia Mariapia e altri	260	257	007	114	136	129	RESP.
033	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.169, Ceruti e altri	262	261	007	117	137	131	RESP.
034	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.343, Giambrone e altri	258	257	002	116	139	129	RESP.
035	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.180, Franco Vittoria e altri	260	259	001	122	136	130	RESP.
036	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.348/1, Franco Vittoria e altri	257	254	001	117	136	128	RESP.
037	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.243, Garavaglia Mariapia e altri	255	254	005	117	132	128	RESP.
038	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.255, Franco Vittoria e Astore	258	257	002	120	135	129	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 4 Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
039	Nom.	DDL n. 1905. Prima parte em. 2.362, Giambrone ed altri	257	254	001	116	137	128	RESP.
040	Nom.	DDL n. 1905. Em. 2.266, Garavaglia Mariapia e altri	255	254	002	118	134	128	RESP.
041	Nom.	DDL n. 1905. Em. 3.17, Franco Vittoria e altri	236	235	003	107	125	118	RESP.
042	Nom.	DDL n. 1905. Emm. 3.18 e 3.306, Franco Vittoria e altri; Giambrone e altri	247	246	002	113	131	124	RESP.
043	Nom.	DDL n. 1905. Articolo 3, testo emendato	253	252	007	139	106	127	APPR.
044	Nom.	DDL n. 1905. Em. 4.301, Rusconi e altri	246	243	010	105	128	122	RESP.
045	Nom.	DDL n. 1905. Em. 4.1 (testo 2), Garavaglia Mariapia e altri	251	250	001	119	130	126	RESP.
046	Nom.	DDL n. 1905. Em. 4.306, Giambrone e altri	247	245	000	112	133	123	RESP.
047	Nom.	Annullata	247	246	003	113	130	124	RESP.
048	Nom.	DDL n. 1905. Em. 4.307, Giambrone e altri	246	245	006	108	131	123	RESP.
049	Nom.	DDL n. 1905. Articolo 4, testo emendato	252	251	007	140	104	126	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 1

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
ADAMO MARILENA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F		C
ADERENTI IRENE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AGOSTINI MAURO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	C
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALLEGRINI LAURA	C	F	C	C	C	F		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AMATO PAOLO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO																				
ANDRIA ALFONSO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	A	F	C	C
ANTEZZA MARIA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
ARMATO TERESA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C		C	C		C	C	C	C	C
ASTORE GIUSEPPE	F	A	F	F	F	C	C	C	F		C	F	F	F	F	F		F	C	A
AUGELLO ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	F	C	C		C								
AZZOLLINI ANTONIO	C	F	C		C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BAIO EMANUELA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
BALBONI ALBERTO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDASSARRI MARIO							C			C	C	C	C		C	C	C			
BALDINI MASSIMO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C
BARELLI PAOLO			C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BASSOLI FIORENZA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F		C
BASTICO MARIANGELA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F		C
BATTAGLIA ANTONIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BELISARIO FELICE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	C		C	C	C	F	C	F				C	C	C	C	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO								F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCHI DORINA			F		F				F	F										
BIANCO ENZO	A	A	F			C		C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F		F
BIANCONI LAURA	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F		F	F	F	A	F	C	C
BLAZINA TAMARA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
BODEGA LORENZO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONINO EMMA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BORNACIN GIORGIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C								C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 2

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
BOSONE DANIELE	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C
BRICOLO FEDERICO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUNO FRANCO	A	A	F	F	F	A	C	C	F	C	C	F	F	F	A	A	A	F	C	C
BUBBICO FILIPPO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
BUGNANO PATRIZIA																				
BURGARETTA APARO SEBASTIANO																				
BUTTI ALESSIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CABRAS ANTONELLO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
CAFORIO GIUSEPPE																				
CAGNIN LUCIANO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALABRO' RAFFAELE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIGIURI BATTISTA	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARDIELLO FRANCO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARLINO GIULIANA	A	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	A	A	C	F	F	C	C													
CAROFIGLIO GIOVANNI	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
CARRARA VALERIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CARUSO ANTONINO	C	F	C	C	C	F		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASSON FELICE	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	A
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CECCANTI STEFANO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
CENTARO ROBERTO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CERUTI MAURO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
CHIAROMONTE FRANCA	A	A	F	F	F	C	C	C	F		C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
CHITI VANNINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHIURAZZI CARLO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE																				
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
COLLI OMBRETTA	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
COLOMBO EMILIO								C	F	C			F	F						
COMINCIOLI ROMANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTI RICCARDO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTINI BARBARA	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORONELLA GENNARO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COSENTINO LIONELLO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 3

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
COSSIGA FRANCESCO																				
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO								C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F		C
CUFFARO SALVATORE	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	A	C	C
CURSI CESARE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C								
D'ALI' ANTONIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C				C	C	C	C	C	C		C
D'ALIA GIANPIERO	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F		F	C	F	F	F		
D'AMBROSIO GERARDO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F		F	F	F	F	F	
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE ECCHER CRISTANO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE FEO DIANA	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
DE SENA LUIGI	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
DE TONI GIANPIERO	A	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C
DEL VECCHIO MAURO	A	A	F	F	F		C	C	F	A	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
DELLA MONICA SILVIA	A	A	F		F	C		C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
DELLA SETA ROBERTO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F		C
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO			F	F	F	C	C	C	F	C	C									
DI NARDO ANIELLO	A	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C
DI STEFANO FABRIZIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C		C	C		C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DINI LAMBERTO	C	F	C	C	C	F	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIVINA SERGIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
D'UBALDO LUCIO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F		C
ESPOSITO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
FANTETTI RAFFAELE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
FASANO VINCENZO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C
FERRANTE FRANCESCO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	C
FERRARA MARIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
FINOCCHIARO ANNA	A																			
FIORONI ANNA RITA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE					C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 4

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FISTAROL MAURIZIO																				
FLERES SALVO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
FONTANA CINZIA MARIA	A	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	C
FOSSON ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	C	F	C	C
FRANCO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
GALIOTO VINCENZO		F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLO COSIMO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
GARAVAGLIA MARIAPIA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	A	A	F		F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F		
GASBARRI MARIO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	C
GASPARRI MAURIZIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	F	C	C	C	F	C	F	C											
GHEDINI RITA	A	A	F	F	F	C	C	C	F		C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
GHIGO ENZO GIORGIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA	F	F	F	F	F	A	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
GIAMBRONE FABIO																				
GIARETTA PAOLO	A	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	C
GIORDANO BASILIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
GRANAIOLA MANUELA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F		F
GRILLO LUIGI	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUSTAVINO CLAUDIO													F	F	F	F	F	F	F	A
ICHINO PIETRO	A	A	F	F	F	C	C	C				F	F	F	F	F	A	F	C	C
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
IZZO COSIMO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANNUTTI ELIO	A	F	F	F	F	C	C	C	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A
LATORRE NICOLA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F		C
LATRONICO COSIMO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEDDI MARIA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	F		F	F	F	A	F	A	F	A	C
LEGNINI GIOVANNI	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
LENNA VANNI	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
LEONI GIUSEPPE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA																				

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 5

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
LI GOTTI LUIGI										C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	A	C	F	F	F	C	C	C	F	A	A	F	F	F	F	F	A	F	C	C
LONGO PIERO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE	F	A	F	F	F	C	C	C	F	F		F	F	F	F	F	A	F		C
LUSI LUIGI	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F		C
MAGISTRELLI MARINA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	C
MALAN LUCIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCENARO PIETRO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	C
MARCUCCI ANDREA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F		C
MARINARO FRANCESCA MARIA	A	A	F	F	F	C	C			C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
MARINI FRANCO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F						
MARINO IGNAZIO ROBERTO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F		A
MARINO MAURO MARIA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
MARITATI ALBERTO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	C
MASCITELLI ALFONSO																				
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C
MAURO ROSA ANGELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	F		C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MERCATALI VIDMER	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F		F	F	F	A	F	C	C
MESSINA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MICHELONI CLAUDIO	A	A	F		F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	
MILANA RICCARDO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C
MOLINARI CLAUDIO		A	F	F	F	A	C	A	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
MONGIELLO COLOMBA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
MONTANI ENRICO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTI CESARINO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORANDO ENRICO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F	F	C
MORRA CARMELO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORRI FABRIZIO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F		C
MUGNAI FRANCO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
MURA ROBERTO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUSI ADRIANO																				
MUSSO ENRICO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NANIA DOMENICO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
NEGRI MAGDA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	A
NEROZZI PAOLO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 6

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
NESPOLI VINCENZO						F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C				
NESSA PASQUALE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OLIVA VINCENZO	F	F	A	C	C	F	C	A	C	F	A	A	A	A	A	C	C	A	C	A
ORSI FRANCO	C	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	A	A	F	F	F	C	C	C	F									F	F	C
PARAVIA ANTONIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO	A	F	F	F	F	C		C	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	
PASSONI ACHILLE	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
PASTORE ANDREA	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
PEDICA STEFANO																				
PEGORER CARLO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	C
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C		C
PERDUCA MARCO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	C	F
PERTOLDI FLAVIO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PICCONE FILIPPO	C	F	C	C	C	F	C	F	C		C							C	C	C
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
PININFARINA SERGIO																				
PINOTTI ROBERTA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
PINZGER MANFRED	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	C	F	C	C
PISANU BEPPE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PISCITELLI SALVATORE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI													A	A	A	C	C	A	C	A
PITTONI MARIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C
PONTONE FRANCESCO	C	F	C	C			C	F												
PORETTI DONATELLA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	F	F				F	F	A	F	C	F
POSSA GUIDO	C	F	C	C	C	F		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F		A	F	C	C
QUAGLIARIELLO GAETANO			C	C	C	F	C	F	C			C	C		C	C	C	C	C	C
RAMPONI LUIGI	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RANDAZZO NINO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C									
RANUCCI RAFFAELE	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C		F	F	F	F	A	F	C	C
RIZZI FABIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F		C
ROSSI NICOLA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F		C
ROSSI PAOLO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F		C
RUSCONI ANTONIO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F		C
RUSSO GIACINTO	A	A	F	F	F	A	C	A	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 7

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
RUTELLI FRANCESCO	A	A	F	F	F	A	C	A	F	A	C	F	F	F	A	F	A	F	C	C
SACCOMANNO MICHELE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	F	C		C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
SANGALLI GIAN CARLO																				
SANNA FRANCESCO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	C
SANTINI GIACOMO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
SARRO CARLO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
SBARBATI LUCIANA	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI																				
SCANU GIAN PIERO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
SCARABOSIO ALDO	C	F	C		C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERAFINI ANNA MARIA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F		C
SERAFINI GIANCARLO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
SIBILIA COSIMO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
SOLIANI ALBERTINA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
SPADONI URBANI ADA	C	F	C		C	F	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
SPEZIALI VINCENZO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STRADIOTTO MARCO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	C
TANCREDI PAOLO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TEDESCO ALBERTO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	C	C	F	C	
TOFANI ORESTE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE		A	F	F	F	C	C	C	F	C	C		F	F	F	F	A	F	C	C
TOMASSINI ANTONIO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	F		F	F	F	F	F	A	F		C
TORRI GIOVANNI	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
TOTARO ACHILLE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO	A	A	F	F	F	C	C					F	F	F	F	F	A	F	C	C
VACCARI GIANVITTORE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
VALLARDI GIANPAOLO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLI ARMANDO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 8

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																				
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VERONESI UMBERTO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
VICARI SIMONA	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C		C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	C	F	C	C	C		C	F	C	C	C									
VILLARI RICCARDO																				
VIMERCATI LUIGI	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
VITA VINCENZO MARIA	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	C
VITALI WALTER	A	A	F	F	F	C	C	C		C	C	F	F	F	F	F	A	F		C
VIZZINI CARLO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	A	A	F	F	F	C		C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F		C
ZANETTA VALTER	C	F	C		C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F		F	F	A	F	F	C

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 9

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
ADAMO MARILENA	F	A		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AGOSTINI MAURO	F	A	F	F	F	F		F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALLEGRINI LAURA	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AMATO PAOLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO																				
ANDRIA ALFONSO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ASTORE GIUSEPPE	F	A	F	F	F	F		F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA																				
AZZOLLINI ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BAIO EMANUELA	F	A	F		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
BALBONI ALBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDASSARRI MARIO																			C	C
BALDINI MASSIMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BASSOLI FIORENZA	F	A			F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BELISARIO FELICE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F			F	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCHI DORINA			F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCO ENZO	F	A	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
BONINO EMMA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BORNACIN GIORGIO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 10

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
BOSONE DANIELE	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
BRICOLO FEDERICO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUNO FRANCO	A	A	A	A	F	F	C	F		F	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA	F	A	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO																				
BUTTI ALESSIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CABRAS ANTONELLO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAFORIO GIUSEPPE																				
CAGNIN LUCIANO	C	F	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	
CALABRO' RAFFAELE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIGIURI BATTISTA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARDIELLO FRANCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARLINO GIULIANA	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA																	F	F	F	F
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARRARA VALERIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASSON FELICE	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CECCANTI STEFANO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	F	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CERUTI MAURO	F	A	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHITI VANNINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHIURAZZI CARLO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE																				
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLLI OMBRETTA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLOMBO EMILIO																				
COMINCIOLI ROMANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTI RICCARDO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTINI BARBARA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORONELLA GENNARO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COSENTINO LIONELLO	F	A	F	F	F	F	F	F	C				F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 11

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
COSSIGA FRANCESCO																				
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CUFFARO SALVATORE	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CURSI CESARE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
CUTRUFO MAURO		F				C														
D'ALI' ANTONIO	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALIA GIANPIERO		A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO GERARDO	F	A	F		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE ECCHER CRISTANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE FEO DIANA	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	A	F	F		F	F		C	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	A		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO					F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI NARDO ANIELLO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DINI LAMBERTO	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C								
DIVINA SERGIO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	A		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FANTETTI RAFFAELE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRANTE FRANCESCO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FERRARA MARIO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA																				
FIORONI ANNA RITA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 12

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
FISTAROL MAURIZIO																				
FLERES SALVO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	C	A	F	A	A	A	A	A	A	C	F	A	A	C	F	C	A	F	C	F
FRANCO PAOLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C
FRANCO VITTORIA	F	A	F	F		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	F		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLO COSIMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	A	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	A	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	A	F	F	F		F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA		F											C		C	C	C	C	C	C
GHEDINI RITA	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO																				
GIARETTA PAOLO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIORDANO BASILIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	F	C	C	C	C	C	C	C								C	C	C	
GRANAIOLA MANUELA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUSTAVINO CLAUDIO	F	A		F	F	F	F		A		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANNUTTI ELIO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEDDI MARIA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	A		F	F	F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	A			F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
LENNA VANNI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA																				

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 13

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
LI GOTTI LUIGI	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	A		F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
LONGO PIERO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE	F	A	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LUSI LUIGI	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCENARO PIETRO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	A	F	F	F	F		F	C	F	F	F	F	F						
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
MARINI FRANCO																	F	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINO MAURO MARIA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
MASCITELLI ALFONSO																				
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	C	F	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MICHELONI CLAUDIO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MILANA RICCARDO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MOLINARI CLAUDIO	F	A	F	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTI CESARINO		F		C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	
MORANDO ENRICO	F	A		F		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F			F	F	
MORRA CARMELO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORRI FABRIZIO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MURA ROBERTO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUSI ADRIANO																				
MUSSO ENRICO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NANIA DOMENICO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
NEGRI MAGDA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEROZZI PAOLO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 14

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
NESPOLI VINCENZO								C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		
NESSA PASQUALE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OLIVA VINCENZO	A	F	A	A	A	A	C	A	C	A	A	A	A	C	A	A	A	A	C	A
ORSI FRANCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PARAVIA ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASSONI ACHILLE	F	A	F	F		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDICA STEFANO																				
PEGORER CARLO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
PERDUCA MARCO	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	A	F	A	A	A	A			F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PICCONE FILIPPO	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C				C
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PININFARINA SERGIO																				
PINOTTI ROBERTA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	C	A	F	A	A	A	A	A	A	C	F	A	A	C	F	C	A	F	C	F
PISANU BEPPE	C	F																		
PISCITELLI SALVATORE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI	A	F	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A					F	A	A	A
PITTONI MARIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO																				
PORETTI DONATELLA	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	F		C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C
RAMPONI LUIGI	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RANDAZZO NINO																				
RANUCCI RAFFAELE	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
RIZZI FABIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	A		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
ROSSI NICOLA	F	A		F	A	A	F	F	C	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI PAOLO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSSO GIACINTO	F	A	F			F	F	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 15

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
RUTELLI FRANCESCO	A	A	F	F	A	F	F	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F
SACCOMANNO MICHELE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO		F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO																				
SANNA FRANCESCO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARO GIUSEPPE	C	F	C					C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARRO CARLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SBARBATI LUCIANA	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI																				
SCANU GIAN PIERO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERAFINI ANNA MARIA	F	A		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA				C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPEZIALI VINCENZO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	C	F	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STRADIOTTO MARCO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TEDESCO ALBERTO	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	A	F	A	A	A	A	A	A	C	F	A	A	C	F	F	A	F	C	C
TOFANI ORESTE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C		C
TONINI GIORGIO	F	A		F	F	F	F	F		F	F		F	F	F	F	F	F		F
TORRI GIOVANNI	C	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOTARO ACHILLE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO	F	A	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VACCARI GIANVITTORE	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLI ARMANDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 16

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
VERONESI UMBERTO	F	A	F	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VICARI SIMONA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE													C	C	C	C				
VILLARI RICCARDO																				
VIMERCATI LUIGI	F	A		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	A	F	F		F	F		C	F	F	F								
VIZZINI CARLO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F				
ZANETTA VALTER	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO	F	A		F			F	A		F	F	F	F	F	F	F				

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 17

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000049								
	041	042	043	044	045	046	047	048	049
ADAMO MARILENA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
ADERENTI IRENE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ADRAGNA BENEDETTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AGOSTINI MAURO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ALLEGRINI LAURA	C	C	F	C	C	C	C	C	F
AMATI SILVANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AMATO PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ANDREOTTI GIULIO									
ANDRIA ALFONSO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
ANTEZZA MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
ARMATO TERESA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ASTORE GIUSEPPE	F	F	C	F	F	F	F	F	C
AUGELLO ANDREA									
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BAIO EMANUELA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
BALBONI ALBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BALDASSARRI MARIO	C	C	F	C	A	C	C	C	F
BALDINI MASSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BARBOLINI GIULIANO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
BARELLI PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BASSOLI FIORENZA	F	F	C	F	F	F	F		C
BASTICO MARIANGELA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	F		C	C	C	C	F
BELISARIO FELICE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BERSELLI FILIPPO		C	F	C	C	C	C	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	F		C	C	C	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BIANCHI DORINA		F	C	F	F	F	F	F	C
BIANCO ENZO		F	C	F	F	F	F	F	C
BIANCONI LAURA	C	C	F	C	C	C	C	C	
BIONDELLI FRANCA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
BLAZINA TAMARA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
BODEGA LORENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BOLDI ROSSANA	C	C	F	C	C	C	C		F
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BONINO EMMA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BORNACIN GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BOSCETTO GABRIELE									

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 18

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000049								
	041	042	043	044	045	046	047	048	049
BOSONE DANIELE		F	C	F	F	F	F	F	C
BRICOLO FEDERICO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BRUNO FRANCO	F	F	A	A	F	F	F	F	A
BUBBICO FILIPPO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
BUGNANO PATRIZIA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
BURGARETTA APARO SEBASTIANO									
BUTTI ALESSIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CABRAS ANTONELLO									
CAFORIO GIUSEPPE									
CAGNIN LUCIANO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CALABRO' RAFFAELE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIGIURI BATTISTA	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CAMBER GIULIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CARDIELLO FRANCO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CARLINO GIULIANA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
CARLONI ANNA MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	C	F	F	F	F	F	C
CARRARA VALERIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CARUSO ANTONINO		C	F	C					
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CASSON FELICE	F	F	C	F	F	F	F	F	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CECCANTI STEFANO	F	F	C	F	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO		C	F	C	C	C	C	C	F
CERUTI MAURO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
CHITI VANNINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHIURAZZI CARLO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE									
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	F						F
COLLI OMBRETTA			F	C	C		C	C	F
COLOMBO EMILIO									
COMINCIOLI ROMANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CONTI RICCARDO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CONTINI BARBARA	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CORONELLA GENNARO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
COSENTINO LIONELLO	F	F	C	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 19

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000049								
	041	042	043	044	045	046	047	048	049
COSSIGA FRANCESCO									
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CRISAFULLI VLADIMIRO									
CUFFARO SALVATORE	F	F	C	F	F	F	F	F	F
CURSI CESARE									
CUTRUFO MAURO									
D'ALI' ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
D'ALIA GIANPIERO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DE ECCHER CRISTANO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DE FEO DIANA		C	F	C	C	C	C	C	F
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DE LUCA VINCENZO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
DE SENA LUIGI	F	F	C	F	F	F	F	F	C
DE TONI GIANPIERO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
DEL VECCHIO MAURO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
DELLA MONICA SILVIA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
DELLA SETA ROBERTO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DI GIACOMO ULISSE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO		F	C	F	F	F	F	F	C
DI NARDO ANIELLO		F	C	F	F	F	F	F	C
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DIGILIO EGIDIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DINI LAMBERTO									
DIVINA SERGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DONAGGIO CECILIA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
D'UBALDO LUCIO	F	F	C	F	F	F			
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FANTETTI RAFFAELE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FASANO VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FAZZONE CLAUDIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FERRANTE FRANCESCO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
FERRARA MARIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FILIPPI ALBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FILIPPI MARCO			C	F	F	F	F	F	C
FINOCCHIARO ANNA									
FIORONI ANNA RITA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 20

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000049								
	041	042	043	044	045	046	047	048	049
FISTAROL MAURIZIO									
FLERES SALVO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FLUTTERO ANDREA	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FOLLINI MARCO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
FOSSON ANTONIO	F	F	F	A	F	F	A	A	F
FRANCO PAOLO		C	F	C	C	C		C	F
FRANCO VITTORIA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
GALIOTO VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GALLO COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GALPERTI GUIDO									
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.									
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
GASBARRI MARIO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
GASPARRI MAURIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GENTILE ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GHEDINI RITA	F	F	C	F	F	F	F		C
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GIAI MIRELLA	F	F	C		F	F	F	F	C
GIAMBRONE FABIO									
GIARETTA PAOLO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
GIORDANO BASILIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GRAMAZIO DOMENICO									
GRANAIOLA MANUELA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
GRILLO LUIGI		C	F	C	C	C	C	C	F
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	C	F	F		F	F	C
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
IZZO COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LANNUTTI ELIO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
LATORRE NICOLA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
LATRONICO COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LAURO RAFFAELE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LEDDI MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
LEGNINI GIOVANNI	F	F	C	F	F	F	F	F	C
LENNA VANNI	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LEONI GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LEVI MONTALCINI RITA									

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 21

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000049								
	041	042	043	044	045	046	047	048	049
LI GOTTI LUIGI	F	F	C	F	F	F	F	F	C
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LIVI BACCI MASSIMO		F	C	F	F	F	F	F	C
LONGO PIERO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LUMIA GIUSEPPE	F	F	C	F	F	F	F	F	C
LUSI LUIGI	F	F	C	F	F	F	F	F	C
MAGISTRELLI MARINA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
MALAN LUCIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MARCENARO PIETRO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
MARCUCCI ANDREA									
MARINARO FRANCESCA MARIA			C	F	F	F	F	F	C
MARINI FRANCO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	C						
MARINO MAURO MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
MARITATI ALBERTO								F	C
MASCITELLI ALFONSO									
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MAZZATORTA SANDRO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MAZZUCONI DANIELA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MERCATALI VIDMER	F	F	C	F	F	F	F	F	C
MESSINA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MICHELONI CLAUDIO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
MILANA RICCARDO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
MOLINARI CLAUDIO	A	F	A	A	F	F	F	F	A
MONGIELLO COLOMBA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
MONTANI ENRICO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MONTI CESARINO	C	C	F	C	C	C		C	F
MORANDO ENRICO	F	F							
MORRA CARMELO	C	C	F		C	C	C	C	F
MORRI FABRIZIO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
MUGNAI FRANCO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MURA ROBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MUSI ADRIANO									
MUSSO ENRICO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
NANIA DOMENICO	P	P	P	P	P	P	P	P	P
NEGRI MAGDA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
NEROZZI PAOLO	F	F	C	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 22

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000049								
	041	042	043	044	045	046	047	048	049
NESPOLI VINCENZO									
NESSA PASQUALE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
OLIVA VINCENZO	A	A	A	A	F	C	C	C	A
ORSI FRANCO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	F		C	C	C	C	F
PAPANIA ANTONINO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
PARAVIA ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PARDI FRANCESCO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
PASSONI ACHILLE				F	F		F	F	C
PASTORE ANDREA	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PEDICA STEFANO									
PEGORER CARLO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
PERA MARCELLO									
PERDUCA MARCO			C	F	F	F	F	F	C
PERTOLDI FLAVIO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
PETERLINI OSKAR	F	F	F	A	F	F	F	A	F
PICCIONI LORENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PICCONE FILIPPO									
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
PININFARINA SERGIO									
PINOTTI ROBERTA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
PINZGER MANFRED	F	F	F	A	F	F	A	A	F
PISANU BEPPE									
PISCITELLI SALVATORE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PISTORIO GIOVANNI	A	A	A	A	F		A	A	A
PITTONI MARIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	A	F	F	F	F	A	A
PONTONE FRANCESCO									
PORETTI DONATELLA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
POSSA GUIDO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PROCACCI GIOVANNI	F	F	C	F	F	F	F	F	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
RAMPONI LUIGI	C	C	F	C	C	C	C	C	F
RANDAZZO NINO									
RANUCCI RAFFAELE	F	F	C		F	F	F	F	C
RIZZI FABIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
RIZZOTTI MARIA	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ROILO GIORGIO	F	F	C	F	F		F	F	C
ROSSI NICOLA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
ROSSI PAOLO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
RUSCONI ANTONIO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
RUSSO GIACINTO	F	F	A	A	F	F	F	F	A

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 23

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000049								
	041	042	043	044	045	046	047	048	049
RUTELLI FRANCESCO	F	F	A	A	F	F	F	F	A
SACCOMANNO MICHELE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	F	C	C	C	C		F
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SANCIU FEDELE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SANGALLI GIAN CARLO									
SANNA FRANCESCO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
SANTINI GIACOMO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SARO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SARRO CARLO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SBARBATI LUCIANA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
SCALFARO OSCAR LUIGI									
SCANU GIAN PIERO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
SCARABOSIO ALDO									
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	F	C	F	C	C	C	F
SCHIFANI RENATO									
SCIASCIA SALVATORE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	C		F		F	F	C
SERAFINI GIANCARLO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SERRA ACHILLE	F	F	C	F	F	F	F	F	C
SIBILIA COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
SOLIANI ALBERTINA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
SPADONI URBANI ADA			F	C	C	C		C	F
SPEZIALI VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
STRADIOTTO MARCO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
TANCREDI PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
TEDESCO ALBERTO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	A	F	F	F	A	F
TOFANI ORESTE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
TOMASELLI SALVATORE	F	F	C	F	F	F	F	F	C
TOMASSINI ANTONIO			F	C		C			F
TONINI GIORGIO	F		C	F	F	F		F	C
TORRI GIOVANNI	C	C	F	C	C	C	C	C	F
TOTARO ACHILLE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	F	F		C
VACCARI GIANVITTORE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	F
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	F		C	C	C	C	F
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
VALLI ARMANDO	C	C	F	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0413 del 28/07/2010 8.26.34 Pagina 24

Totale votazioni 49

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000049								
	041	042	043	044	045	046	047	048	049
VERONESI UMBERTO	F	F	C	F	F	F	F	F	C
VICARI SIMONA	C	C	F	C	C	C	C	C	F
VICECONTE GUIDO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
VIESPOLI PASQUALE									
VILLARI RICCARDO									
VIMERCATI LUIGI	F	F	C	F	F	F	F	F	C
VITA VINCENZO MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	C
VITALI WALTER							F		
VIZZINI CARLO					C	C	C	C	F
ZANDA LUIGI									
ZANETTA VALTER	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ZAVOLI SERGIO									

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Belisario, Caliendo, Caselli, Castelli, Chiti, Ciampi, Davico, De Gregorio, Dell'Utri, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Messina, Palma, Pera, Saro, Viceconte e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mauro, Bonino, Adragna, Comincioli, Franco Paolo, Amati, Butti e Malan, per attività istituzionale.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Bonfrisco Anna Cinzia
Istituzione della Giornata della manutenzione e degli impianti (2134)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 28/07/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Serafini Anna Maria
Istituzione della Giornata nazionale del figlio (2197)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 28/07/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Valentino Giuseppe
Disciplina organica della magistratura onoraria (2080)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 28/07/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Sangalli Gian Carlo ed altri
Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento civile (2260)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 28/07/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Casson Felice ed altri
Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica (2271)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 28/07/2010);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Barbolini Giuliano ed altri
Misure in materia di contrasto all'abuso del diritto in materia tributaria (2215)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 28/07/2010);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Regione Bolzano
Equiparazione fiscale delle spese sostenute per l'assistenza domiciliare all'infanzia (2285)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 28/07/2010);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Lauro Raffaele
Norme in materia di bilanci delle società calcistiche professionistiche (2277)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 28/07/2010);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Pichetto Fratin Gilberto
Norme per favorire l'installazione di impianti fotovoltaici (2211)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/07/2010);

Commissioni 1ª e 3ª riunite
Sen. Bettamio Giampaolo
Disposizioni in materia di definizione della funzione pubblica internazionale e di tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali (2274)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 28/07/2010);

Commissioni 7ª e 13ª riunite
Sen. Asciutti Franco ed altri
Norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d'arte (2280)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/07/2010).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Lumia ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01431 dei senatori Ceccanti ed altri;

i senatori Adamo, De Luca, Mariapia Garavaglia, Lannutti e Pinotti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01445 dei senatori Ceccanti ed altri;

i senatori Carloni, Adamo, De Luca, Ferrante, Mariapia Garavaglia, Lannutti e Pinotti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01447 del senatore Ceccanti;

i senatori Adamo, Carloni, De Luca, Ferrante, Mariapia Garavaglia, Lannutti e Pinotti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01448 del senatore Ceccanti;

i senatori De Luca, Adamo, Carloni, Ferrante, Mariapia Garavaglia, Lannutti e Pinotti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01451 del senatore Ceccanti.

Interrogazioni

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

l'arroganza e le quotidiane vessazioni del sistema bancario verso gli utenti e consumatori, costretti a subire costi dei conti correnti tra i più elevati d'Europa e tassi di interesse su prestiti e mutui di molti punti superiori alla media europea, si estrinseca anche nella violazione di norme e di sentenze della magistratura immediatamente esecutive, senza che a giudizio dell'interrogante la Banca d'Italia, e principalmente l'ufficio di vigilanza, svolgano con ordinaria diligenza quel ruolo *super partes* di argine agli ordinari abusi ed ai continui soprusi di banche e banchieri;

le banche infatti, aduse a revocare gli affidamenti precedentemente concessi per qualche euro di sconfinamento con un preavviso di 24 ore, pretendono ed ottengono interessi e spese dai correntisti liquidate correntemente dai Tribunali con precetto e pignoramento, ma quando devono pagare per pratiche usurarie-anatocistiche non ottemperano alle sentenze dei Tribunali quando sono condannate per l'odiosa prassi di capitalizzare in-

teressi (ultralegali, commissioni e competenze varie), in aperta violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 del codice civile (ma anche agli artt. 1346 e 1418 del codice civile), nonostante che le sentenze della Corte di cassazione del marzo 1999 e la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000 avessero sancito la nullità della occulta pratica della moltiplicazione esponenziale geometrica dell'interesse; la Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004, ponendo fine alle infondate aspettative degli istituti bancari, ha definitivamente sancito che la trimestralizzazione degli interessi, imposta fin dall'emanazione delle prime norme bancarie uniformi (1952), sui conti affidati alle banche è illegittima fin dalla sua prima applicazione;

considerato che:

le associazioni dei consumatori, *in primis* l'Adusbef che con il presidente avvocato Antonio Tanza del foro di Lecce, aveva sollevato il problema dell'anatocismo nei primi anni 90 ottenendo le sentenze di Cassazione e perfino la declaratoria di nullità del decreto salva-banche dalla Corte costituzionale, dopo aver impiantato migliaia di cause civili a tutela dei correntisti per recuperare l'indebita quanto lucrosa attività delle banche, ottengono sentenze di condanna che il sistema bancario, troppo a lungo protetto dall'azione a giudizio dell'interrogante ingiustificata della Banca d'Italia, il cui capitale azionario è ferreamente controllato dalle stesse banche, tenta di eludere;

ultimamente, per quanto risulta all'interrogante, con sentenza 23 maggio 2010 n. 378/10 il Tribunale di Verbania condannava la banca del Canavese-Credito cooperativo di Vische e del Verbano-Cusio-Ossola Scarl, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere in favore del signor Mauro Piana la somma di 25.423,99 euro oltre interessi, fino al saldo nonché a rifondergli le spese di lite liquidate in 10.000 euro oltre accessori di legge, per aver applicato ricapitalizzazione degli interessi vietati dall'art. 1283 del codice civile sancito definitivamente con la sentenza n. 21095 del 4 ottobre 2004 dalla Suprema Corte a sezioni riunite,

ad avviso dell'interrogante l'Ufficio di vigilanza della Banca d'Italia, obbligato a vigilare sulla correttezza e trasparenza delle banche per una diligente attività di prevenzione ed evitare il ripetersi di *mala gestio*, recentemente sanzionata come nel caso del commissariamento del Credito cooperativo fiorentino di Campi Bisenzio dopo l'intervento della Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sulla P3, non interviene per far eseguire le sentenze dei Tribunali che, al contrario, devono essere azionate con atto di precetto e pignoramento, con ulteriori perdite di tempo;

si chiede di sapere quali urgenti iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere per impedire che il sistema bancario – specie in una fase di crisi economica gravissima provocata dall'avidità dei banchieri e dalla creazione del denaro dal nulla, senza alcuna attinenza con valori reali, come nel caso di *swap* e derivati utilizzati per alimentare stipendi e prebende dei banchieri – possa continuare indisturbato, ad avviso del-

l'interrogante sotto l'ala protettrice della Banca d'Italia, a perpetrare usi, abusi, vessazioni ordinarie e quotidiani soprusi.

(3-01453)

CECCANTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

le procedure di valutazione comparativa del personale docente universitario hanno subito, negli ultimi due anni, un forte rallentamento, dovuto sia alle note difficoltà finanziarie connesse alla riduzione dei fondi ministeriali e al blocco del *turnover*, sia all'incerta transizione verso una nuova, organica disciplina del reclutamento;

la costituzione delle commissioni giudicatrici delle suddette procedure concorsuali per posti di professore di I e II fascia e di ricercatore (I sessione 2008 e II sessione 2008) è avvenuta di conseguenza solo a partire dal novembre 2009, e sulla base delle regole in parte modificate dal decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, e dal successivo decreto ministeriale n. 139 del 2009;

molte delle procedure di valutazione comparativa in questione risultano bandite da università telematiche (ben 116, sulla base dei dati disponibili sul sito *Internet* del Ministero);

di queste, ad oggi, risultano nominate dai rettori di tali atenei solo 68 commissioni su 116, con ritardi dovuti solo in piccola parte alla complessa organizzazione delle procedure di votazione e sorteggio dei commissari da parte degli uffici ministeriali;

in base alle disposizioni vigenti, infatti, una volta completate le procedure di elezione e sorteggio spetta al rettore di ciascun ateneo nominare, con proprio decreto, i commissari delle procedure concorsuali bandite, senza che sia previsto un termine perentorio entro cui le singole università devono provvedere;

attualmente per molti dei concorsi i rettori non hanno provveduto alle nomine, pur essendo da tempo ormai definita la composizione delle commissioni in questione (in alcuni casi fin dal novembre 2009);

tra i requisiti minimi richiesti dalle disposizioni vigenti per ricevere finanziamenti ministeriali risulta rilevante anche il numero di docenti e ricercatori strutturati presso ciascuna Università;

come evidenziato di recente anche da alcuni articoli di stampa (si veda l'articolo intitolato «La riforma immaginaria dell'Università che muore» di T. Boeri su «la Repubblica» dello scorso 22 luglio 2010), per le università telematiche sembrerebbe sufficiente, a tal fine, bandire procedure concorsuali di reclutamento del personale docente, senza successivamente essere tenute all'espletamento delle rispettive prove e all'assunzione dei vincitori (potendo, quindi, di fatto bandire concorsi inesistenti);

tale situazione, se confermata, inciderebbe negativamente sulla giusta aspettativa di centinaia di giovani ricercatori (che hanno presentato domanda nel corso del 2008) a veder concludere tali procedure entro tempi ragionevoli, oltre a pregiudicare con evidenza il corretto funzionamento

delle Università telematiche e la trasparenza dei loro rapporti con il Ministero,

si chiede di sapere:

quali siano, sul punto, i dati in possesso del Ministero;

quali azioni voglia il Ministro in indirizzo intraprendere per chiarire i motivi di tali ritardi (anche d'intesa con la Conferenza dei rettori delle università italiane) e per garantire l'insediamento delle commissioni giudicatrici in questione;

entro quale termine si preveda la loro definitiva nomina, da parte dei rettori, anche su intervento dello stesso Ministro.

(3-01454)

LUMIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali*. – Premesso che:

i lavoratori immigrati, i nuovi cittadini, rappresentano per l'economia agricola del Lazio il 19 per cento del Pil regionale e da anni costituiscono l'ossatura lavorativa del settore agricolo, dell'edilizia e dì larga parte dei servizi;

nello scenario di una società che cambia velocemente, sempre più multietnica, l'Italia e la regione Lazio sono diventati un luogo ove centinaia di migliaia di nuovi cittadini hanno deciso di trovare una nuova vita, una nuova strada di riscatto sociale, lontani anche migliaia di chilometri dalle loro terre d'origine. Di fronte a ciò, purtroppo, è mancata la capacità di gestire l'accoglienza e sempre più spesso si devono registrare storie di ordinario degrado;

nel Lazio e nella provincia di Roma, la globalizzazione ha prodotto una contrazione dei prezzi di produzione spostando verso il basso, e quindi verso la manodopera, il contenimento dei costi. Ciò ha prodotto un *mix* di fattori negativi tra coloro che sono venuti da lontano alla ricerca di un lavoro, le aziende con problemi di contrazione dei costi, e una malavita organizzata che, oltre a gestire il *business* dell'immigrazione, ha creato una sorta di mercato del lavoro con tanto di reclutamento nei Paesi di origine. Sono decine di migliaia i lavoratori immigrati che, sia in regola, sia clandestini, vivono problematicamente l'inclusione sociale. Sottopagate, senza diritti, senza alloggi dignitosi, queste persone sono sfruttate a prescindere;

in agricoltura il costo medio orario di un lavoratore straniero è di 3,50 contro gli 8 euro delle tabelle contrattuali. Ma tutto questo ora non basta. La malavita che controlla i flussi migratori con il coinvolgimento di intermediatori etnici, ciclicamente gestisce ondate di 5-10.000 immigrati che vengono in questa provincia a sostituire coloro che cercano di recuperare dignità e diritti. Oggi chi lavora in agricoltura percepisce 2 euro e 50 centesimi per almeno 12 ore di lavoro giornaliere. La maggior parte di queste persone arrivano già sapendo dove andranno a lavorare, ma senza avere più il possesso dei loro passaporti. Gli alloggi nei quali ven-

gono mandati, sono per lo più dei piccoli appartamenti di proprietari italiani, dove sono costretti a vivere in tanti, pagando esosi affitti in nero;

questa situazione, rischia di assumere (ove non è già successo), la dimensione di emergenza sociale dalle dimensioni più ampie di quanto si è verificato a Rosarno (Reggio Calabria). A tutto ciò si aggiunge la forte presenza della criminalità organizzata che agisce ormai in maniera strutturata su diversi fronti: a) controllo delle materie prime e della logistica; b) controllo del mercato, dei clienti ma anche dei prezzi, che riducono all'osso il margine dei produttori inducendoli a vendere direttamente i terreni a questi compratori (intermediari gestiti dalla criminalità) che dispongono di ingenti capitali di denaro liquido (su questo tema anche le organizzazioni datoriali, in particolar modo Legacoop e Confagricoltura, hanno lanciato l'allarme); c) controllo del mercato del lavoro attraverso il caporalato, il controllo dei permessi di soggiorno (venduti a prezzi che variano da 1.500 a 6.000 euro) con intermediari che registrano i lavoratori migranti con contratti presso cooperative agricole o cittadini italiani anziani (come badanti) a volte anche a loro insaputa (infatti scoprono tutto questo quando arriva loro la richiesta di pagamento dei contributi da parte dell'INPS e, ovviamente, denunciano i lavoratori che vengono rimpatriati); d) controllo dei flussi migratori attraverso ondate di lavoratori (5.000/10.000 alla volta) che arrivano nel nostro Paese pagando direttamente ad intermediari indiani 5.000-6.000 euro per il biglietto aereo, il passaggio alla dogana, il contratto di lavoro a tre mesi ed il permesso di soggiorno (che hanno già in tasca quando arrivano). A tali lavoratori però viene requisito il passaporto e quindi quando arrivano in Italia vengono ricattati a lavorare *gratis* o in condizioni proibitive in cambio del permesso di soggiorno o con la minaccia alternativa di consegnare i loro documenti alle questure che li rimpatrierebbero,

va ricordato che Roma è il più grande comune rurale d'Europa, mentre Latina rappresenta il fulcro dell'agricoltura laziale e che in Italia ci sono 4.800 marchi DOP;

il perdurare di una situazione simile, di impoverimento, di sfruttamento e di degrado, rischia di compromettere la tenuta dell'intero settore agricolo, con conseguente impoverimento delle aziende in termini di redditività e il conseguente rischio di trovarsi esposte a scalate da parte di società legate a strutture malavitose, pronte ad investire e a riciclare denaro proveniente da attività illecite,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda concertare un'azione a livello locale e a livello centrale per superare il rischio che la situazione possa degenerare;

in quale modo intenda intraprendere azioni concrete al fine di individuare una soluzione umanitaria per l'accoglienza (rifugiati politici, protezione internazionale, permesso di lavoro) o soluzioni concordate con le associazioni professionali per fare in modo che si esca dall'irregolarità con permessi, anche temporanei, per consentire la possibile regolarizzazione dei rapporti di lavoro con quelle aziende sane come già accaduto in altri territori, come per esempio a S. Nicola Varco (Salerno);

se intenda interrompere quel sistema perverso di sfruttamento della forza lavoro nel nostro Paese e di tratta degli esseri umani, aggravando le sanzioni derivanti dal reato di schiavitù e reintroducendo la norma che prevede l'assunzione e la regolarizzazione dei lavoratori nel Documento unico di regolarità contributiva (Durc) 24 ore prima dell'inizio del contratto di lavoro, nonché stabilendo che il rilascio del Durc alle aziende da parte dell'INPS sia subordinato al rispetto non solo della regolarità contributiva ma anche delle leggi e dei contratti;

se intenda portare avanti un'attività di raccordo tra i vari livelli istituzionali, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e delle parti datoriali, per la valorizzazione del settore agricolo che non può prescindere dalla quantità e qualità degli occupati nel settore delle colture e delle produzioni agricole;

se intenda istituire in tutte le province l'Osservatorio contro le discriminazioni a livello locale con il compito di monitorare ed intervenire sulle discriminazioni sia a livello istituzionale (scuola e minori, sanità, *welfare)* sia nell'ambito lavorativo;

se voglia trovare un raccordo con l'Osservatorio regionale istituito dalla legge regionale n. 10 del 2008 ed istituire un tavolo specifico presso la Prefettura di Roma, eventualmente nell'ambito delle attività del Consiglio territoriale per l'immigrazione, per la verifica dell'applicazione delle tariffe contrattuali e delle normative a tutela dei lavoratori stagionali, per il monitoraggio del fenomeno del lavoro nero e del caporalato, per i piani di insediamento abitativo di concerto con i Comuni, per lo sveltimento delle pratiche per il ricongiungimento familiare, per l'individuazione nei piani di zona di interventi volti ad azioni di integrazione ed al miglioramento della qualità della vita sul territorio, per il rilascio di permessi di soggiorno per motivi di giustizia;

se ritenga opportuno aprire un ufficio di servizi presso borgo Hermada (Latina) con la presenza di persone di madrelingua al fine di intercettare ed incontrare le problematiche e le necessità dei lavoratori migranti, sollecitare la predisposizione da parte della Provincia del piano annuale di interventi per i migranti, far elaborare e attuare nell'ambito del POR-FSE piani di orientamento e formazione professionale, compresi corsi di lingua italiana, sia in ambito generale sia di ambito specifico con particolare relazione alla sicurezza sul lavoro, promuovere azioni di sensibilizzazione ed educazione al confronto e all'integrazione rivolte ai cittadini tutti, ed in particolare agli studenti di tutte le età, ed interventi specifici rivolti ai giovani di seconda generazione.

(3-01456)

LUMIA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

il signor Domenico Antonio Esposito è un giovane commerciante di Soriano Calabro, località della tormentata ed omertosa provincia di Vibo Valentia, che ha trovato il coraggio di denunciare gravi reati di estorsione ed usura subiti da sei persone;

a seguito delle denunce rese all'autorità giudiziaria, è stato sottoposto, come ampiamente diffuso dalla stampa, dal luglio 2009, alla provvisoria misura di tutela e protezione sino al gennaio 2010 ed in tale periodo ha vissuto una condizione di vita a dir poco indegna per ciascun essere umano, tanto che che oggi appare visibilmente stanco e provato per non dire mortificato dall'essere considerato, proprio dallo Stato in cui ha creduto, un «collaboratore» e non un «testimone di giustizia» quale egli effettivamente è. In particolare, dal momento del primo allontanamento dalla località di origine sino alla sottoposizione al programma provvisorio, ha vissuto in una stanza di albergo, senza alcun contributo economico, impreparato ad affrontare l'avvicendarsi della stagione invernale, impossibilitato a provvedere alle cure mediche necessarie, in particolare a quelle dentistiche ed oculistiche. Inoltre assolutamente insicuro era il luogo in cui è stato allocato poiché luogo non solo di transito per numerosi calabresi conosciuti, ma soprattutto per numerosi collaboratori di giustizia;

finalmente nel mese di febbraio 2010 il signor Esposito è stato ammesso, sia pure in via provvisoria, allo speciale programma di protezione. Tuttavia nel corso della formalizzazione dell'ammissione, dagli agenti del NOP di competenza gli è stata comunicata l'ammissione al programma con la qualifica di collaboratore e non di testimone di giustizia; nell'immediatezza il signor Esposito ha sottoscritto ed accettato il programma provvisorio e la protezione, solo perché, incoraggiato anche dal suo difensore, si considerava a rischio, soprattutto considerato che all'epoca dei fatti gli autori dei gravi reati commessi a suo danno non erano stati ancora assicurati alla giustizia e che, ancora allo stato attuale, uno di essi risulta essere latitante. Quindi il signor Esposito ha accettato di essere trasferito in una località protetta indicata dal Servizio centrale di protezione ma, appena giuntovi, ha informato sia il suo difensore, che ha provveduto ad informare immediatamente il magistrato della Direzione distrettuale antimafia procedente, sia il Servizio centrale di protezione per il tramite dei NOP di competenza, che in quel luogo egli ha già soggiornato per motivi di lavoro, ospite di parenti ivi residenti e che perciò la predetta località non poteva essere ritenuta protetta, considerato l'alto rischio di essere riconosciuto da persone a vario titolo riconducibili al paese d'origine. Nonostante sia stata accolta la richiesta di trasferimento presso altra località, purtroppo ad oggi, ancora nessun trasferimento effettivo è stato predisposto,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda spiegare il motivo secondo il quale il signor Esposito sia stato considerato un collaboratore, non essendo mai stato interessato da una misura di prevenzione né mai oggetto di un procedimento volto all'applicazione di uno di tali provvedimenti, né tantomeno può dirsi che egli abbia fatto parte dell'organizzazione criminale denunciata né di altra organizzazione criminale presente sul territorio;

se il Ministro e, nello specifico, la Commissione centrale *ex* art. 10 del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991 voglia immediatamente provvedere alla rideterminazione

della qualifica attribuendo al signor Esposito lo *status* di testimone di giustizia e se, al fine di assicurare piena e completa tutela della propria incolumità personale, intenda immediatamente disporre il trasferimento dello stesso presso altra località già individuata.

(3-01457)

LUMIA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

l'ingegner Maria Giuseppina Cordopatri è una «testimone di giustizia», le cui denunce e testimonianze hanno consentito allo Stato di avviare e portare avanti inchieste ed indagini di particolare importanza. In particolare, le dichiarazioni dell'ingegner Cordopatri sono state ritenute determinanti per il rinvio a giudizio e per l'ipotesi accusatoria, non ancora oggetto di definitivo accertamento, a carico di soggetti appartenenti ad un contesto di criminalità organizzata di stampo mafioso ad altissima pericolosità sociale. L'ingegner Cordopatri ha infatti rivestito la qualità di testimone, parte offesa e parte civile in un processo penale a carico di esponenti della cosca Gerace – Raso, operante nella piana di Gioia Tauro, per fatti di estorsione, invasione di terreni, incendio doloso e danneggiamento, collegati al sodalizio di stampo mafioso più pericoloso nel territorio calabrese;

data la qualità di principale testimone in un processo a carico di esponenti di associazione criminale, ed a causa della estrema pericolosità dei soggetti coinvolti nel predetto processo, l'ingegner Cordopatri è stata sin dal 1998 sottoposta allo speciale programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante la disciplina per la protezione dei testimoni di giustizia, ed infatti, con provvedimento del 27 gennaio 1998, la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione istituita presso il Ministero dell'interno, di cui all'art. 10 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, su proposta della Procura nazionale antimafia e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, ha ammesso l'ingegner Cordopatri allo speciale programma di protezione di cui al predetto decreto;

nelle more della vigenza del predetto programma di protezione, in ragione della necessità di adeguare lo stesso alle disposizioni regolamentari *medio tempore* introdotte dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, recante le norme di dettaglio relativamente alla tutela per i collaboratori di giustizia e i testimoni, la Commissione ha adottato un nuovo programma di protezione (doc. 5 – programma di protezione del 18 luglio 2007), regolarmente sottoscritto dall'ingegner Cordopatri in data 18 luglio 2007;

il programma di protezione del 2007 prevedeva l'adozione di misure di vigilanza personale dell'ingegner Cordopatri, nonché misure di assistenza economica, volte a garantire un adeguato tenore di vita non inferiore a quello precedente l'avvio del programma nel 1998; in particolare, quanto alle misure di tipo personale, il programma di protezione prevedeva: a) misure di vigilanza fissa e di tutela su un'autovettura specializzata sia nella località protetta che negli spostamenti per la cura dei propri

interessi personali e familiari, vigilanza integrata con scorta nella località di origine; b) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi dalla località protetta; c) ogni altra misura speciale eventualmente necessaria, individuata tra quelle previste dalla legge e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 161 del 2004;

il predetto programma stabiliva che le misure di protezione sarebbero state assicurate fino all'effettiva cessazione del pericolo per la testimone, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trovano i procedimenti penali in relazione ai quali la stessa ha reso le dichiarazioni; quanto invece alle misure di assistenza economica, lo stesso programma di protezione prevedeva, all'art. 4, lett. *d)*, la facoltà di ottenere somme a titolo di anticipo della capitalizzazione delle misure economiche di assistenza fino all'ammontare massimo del 20 per cento della prevista capitalizzazione; in ottemperanza alla facoltà espressamente prevista dal programma di protezione, l'ingegner Cordopatri presentava apposita istanza, trasmessa con nota del 21 aprile 2008 al Servizio centrale di protezione volta ad ottenere il 20 per cento della capitalizzazione a titolo di acconto sull'intera somma, per realizzare un progetto di reinserimento sociolavorativo in vista della futura cessazione del programma;

la predetta istanza è rimasta priva di riscontro, avendo la Commissione, durante la seduta del 24 aprile 2008, deliberato di rinviare l'esame della richiesta di erogazione; solo a distanza di oltre due anni dall'istanza presentata dalla testimone il Ministero ha esaminato e rigettato non solo la domanda di anticipo sulla capitalizzazione, ma l'intero ammontare della stessa;

la Commissione resistente, ritenuto che il programma di protezione del 18 luglio 2007 fosse venuto a naturale scadenza il 18 luglio 2009, in applicazione dell'art. 13, comma 3, del citato decreto-legge n. 8 del 1991 e dell'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 161 del 2004, ha avviato il procedimento di verifica della permanenza dei presupposti per la sottoposizione a speciale programma di protezione acquisendo i pareri dalle autorità competenti circa il permanere della situazione di pericolo, in particolare, la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria (con parere assunto con nota del 5 febbraio 2010), la Direzione nazionale antimafia (con parere assunto con nota del 23 febbraio 2010), il prefetto di Reggio Calabria (con parere assunto con nota del 5 marzo 2010), hanno concordato nel non ritenere sussistente la situazione di pericolo per la Cordopatri, esprimendo pertanto posizione contraria alla proroga, sul presupposto che la beneficiaria, secondo l'istruttoria effettuata, non rivestisse, al momento, la qualità di persona offesa in alcun procedimento penale pendente, posto che il processo di primo grado dinanzi al tribunale di Catanzaro si era concluso con sentenza di assoluzione degli imputati. Tuttavia è accaduto che, nelle more della definizione della predetta istruttoria e successivamente all'acquisizione dei suddetti pareri, segnatamente il 27 marzo 2010, il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro ha, come anticipato, depositato appello alla sentenza di assoluzione degli esponenti della Cosca dei Raso, chie-

dendo espressamente la riapertura del dibattimento per consentire l'esame della persona offesa Cordopatri; ciononostante, la Commissione ha deliberato di non prorogare il servizio di protezione, motivando la predetta delibera sulla base di due circostanze: 1) sulla base della (ritenuta) mancanza dell'elemento dell'attendibilità della testimone e dell'attualità del pericolo; nell'occasione la Commissione ha ritenuto di dover dichiarare cessata l'efficacia del programma di protezione, attesa la mancanza dell'elemento del pericolo nonché l'elemento delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio; ed ancora non ha ritenuto rilevante l'appello della sentenza di primo grado depositato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro in data 27 marzo 2010; ha inoltre ritenuto per tal guisa che l'appello del 27 marzo non avrebbe alcun effetto sul giudizio di inattendibilità della testimone Cordopatri formulato dal giudice penale calabrese, attesa la ormai «cristallizzazione» dello stesso nella sentenza del tribunale di Catanzaro; 2) sulla base del presunto comportamento «intimidatorio e offensivo» della testimone;

quanto invece alla capitalizzazione delle misure di assistenza di cui all'art. 10, comma 15, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 161 del 2004, la Commissione ha determinato di non riconoscere tale beneficio atteso il carattere unitario del programma in virtù del quale le misure di assistenza sono in funzione di quelle di protezione, sicché venuto meno il programma viene meno anche la facoltà di riconoscere le misure di assistenza di cui all'art. 16-*ter* della Legge n. 82 del 1991 nel vigente testo e all'art. 10, comma 15, del decreto ministeriale n. 161 del 2004, specie quando si tratti di mancanza dei presupposti o di revoca per fatti e comportamenti imputabili al soggetto;

improvvisamente ed inaspettatamente, senza provvedere ad alcuna formale notifica, le misure di protezione sono state totalmente interrotte il 16 maggio 2010 senza attendere lo spirare del termine di sospensione dell'efficacia del provvedimento che era sancito dall'art. 10, comma 2-*septies*, del decreto-legge n. 8 del 1991 e benché fosse ancora pendente il termine per la proposizione del ricorso dinanzi al Tar: ed infatti allo scoccare della mezzanotte della predetta data, gli incaricati del servizio di protezione abbandonavano il servizio, lasciando l'ingegner Cordopatri sfornita del servizio di vigilanza fissa e di accompagnamento nei quotidiani spostamenti. Solo in data 21 maggio 2010, il Servizio centrale di protezione provvedeva a notificare formalmente il predetto provvedimento di non proroga del programma speciale, notifica seguita, in data 4 giugno 2010, dalla comunicazione ufficiale della Direzione centrale della polizia criminale, Nucleo operativo di protezione Calabria, recante la espressa modifica del programma speciale di protezione, assunta con nota n. 44705/R in pari data del Servizio centrale di protezione, ad oggi limitato al solo servizio di accompagnamento e scorta a favore dell'avente titolo accertata la volontà dell'avente titolo medesimo a presenziare all'impegno di giustizia, in luogo delle più articolate misure di protezione decimate nel programma di protezione del 18 luglio 2007 e godute per più di dodici anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia tenere in debita considerazione lo stato di pericolo, concreto ad attuale, in cui tuttora versa l'ingegner Cordopatri, proprio a causa della pendenza del processo di appello degli esponenti della Cosca dei Raso;

se, nella valutazione del pericolo che giustifica il mantenimento del programma di protezione, intenda tenere doverosamente in conto anche le caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi. Infatti non appare considerata la forza intimidatoria e la pericolosità sociale del *clan* dei Gerace – Raso, i cui esponenti sono in parte detenuti per altri reati di mafia ed in parte attualmente a piede libero. Pericolosità sociale che, sin dall'origine, ha giustificato la concessione dello speciale programma di protezione alla testimone, e che è stata inaspettatamente ignorata nella valutazione della prosecuzione del rischio di vita, pur essendo, si ribadisce con forza, ancora pendente il giudizio a carico dei relativi esponenti.

(3-01458)

LUSI, MARINI, LEGNINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso che:

si apprende, da notizie diffuse dagli organi di stampa (si veda «Il Centro» del 20 luglio 2010), che gli albergatori della zona di Teramo sarebbero costretti a «sfrattare» gli aquilani, rimasti senza abitazione, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, dalle loro strutture, a causa del mancato pagamento da parte della Regione Abruzzo delle spese per l'accoglienza;

a quanto si apprende dal citato articolo, gli ultimi ospiti provenienti dalle zone dell'aquilano dovranno riconsegnare le camere entro il fine settimana. È quanto dichiara un albergatore di Alba Adriatica, sulla costa teramana, che ha accumulato debiti per 500.000 euro a causa dei ritardi nel rimborso delle spese per l'accoglienza, presso la propria struttura, degli aquilani sfollati;

sono 130 le strutture ricettive del teramano coinvolte nell'emergenza e ad oggi – secondo i dati tratti dal sito *Internet* del Commissario per la ricostruzione, aggiornati al 13 luglio 2010 – nella sola provincia di Teramo sarebbero 792 gli aquilani rimasti senza casa;

il contratto sottoscritto più di un anno fa dagli albergatori teramani prevedeva il rimborso di un primo acconto delle spese al momento della presentazione della fattura e il saldo entro i 60 giorni successivi;

l'albergatore precisa che fino a quando c'è stata la Protezione civile a gestire l'emergenza essi hanno ricevuto pagamenti posticipati, ma con regolarità. Dal 1º gennaio 2010 la competenza dei rimborsi è passata alla Regione Abruzzo e i bonifici bancari sono diventati rarissimi;

considerato che quello descritto non sembrerebbe un caso isolato: «Tutti i proprietari di strutture ricettive della costa si trovano nelle nostre

stesse condizioni – precisa l'albergatore – e non hanno altra possibilità che cacciare gli aquilani per recuperare qualche soldo con i turisti»,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto denunciato dall'albergatore teramano secondo cui la Regione Abruzzo non provvede al rimborso delle spese agli albergatori;

se, alla luce delle evenienze sopra esposte, il Presidente del Consiglio dei ministri interrogato non ritenga necessario intervenire urgentemente al fine di evitare il fallimento di tanti albergatori della costa abruzzese che hanno messo a disposizione, dopo il terremoto, dal 6 aprile 2009, le proprie strutture per la maggior parte degli sfollati;

quali iniziative e misure si intenda tempestivamente assumere per trovare un nuovo alloggio ai cittadini rimasti, ancora, senza abitazione.

(3-01459)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BASTICO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

nel comunicato del 17 maggio 2010, nonché in diverse altre occasioni, il Ministro in indirizzo ha dichiarato che per l'anno scolastico 2010-2011 saranno attivate nella scuola primaria 37.275 classi a tempo pieno con un incremento rispetto all'anno 2009-2010 di 782 classi;

tali dichiarazioni risultano in netto contrasto con le determinazioni assunte dal Governo in carica relativamente al settore scolastico; in particolare, con l'approvazione decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, sono stati previsti nei confronti della scuola pubblica tagli per 8 miliardi di euro oltre che di 87.341 docenti e 44.500 personale ATA in tre anni;

in data 27 febbraio 2009, il Governo ha approvato i regolamenti relativi rispettivamente al primo ciclo dell'istruzione e della rete scolastica in cui si prevede di attribuire alle scuole una dotazione organica di istituto tale da garantire alle prime classi il personale corrispondente ad un orario settimanale medio di 27 ore settimanali;

per il prossimo anno scolastico (2010-2011) la circolare ministeriale prevede una riduzione di 25.000 insegnanti (22.000 in organico di diritto e 3.600 di fatto);

forte preoccupazione e allarme ha suscitato la circolare ministeriale n. 37 del 13 aprile 2010 inviata ai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, con cui ha diffuso lo schema di decreto interministeriale concernente la determinazione degli organici del personale docente per l'anno 2010-2011;

sulla base di detta circolare gli Uffici scolastici regionali e provinciali hanno predisposto le dotazioni organiche e quindi la strutturazione delle classi;

quanto stabilito con i predetti provvedimenti del Ministero non consente di far fronte alla sempre crescente richiesta di tempo pieno da parte delle famiglie; da fonti giornalistiche e dalle comunicazioni degli Uffici scolastici provinciali, nonché dalle molteplici mobilitazioni promosse su tutto il territorio nazionale dalle famiglie, si apprende che la prevista diminuzione di 800 classi già esistenti comporterà l'esclusione di 20.000 alunni dal tempo pieno a cui vanno aggiunte oltre 2.000 nuove sezioni richieste dai genitori al momento delle iscrizioni;

molto critica risulta essere la situazione delle scuole dell'Emilia-Romagna e, in particolare, dell'istituto comprensivo di San Giovanni in Persiceto (Bologna), che, anche secondo quanto rilevato dalla Conferenza d'ambito e di confronto territoriale, nel quadro delle assegnazioni delle dotazioni degli organici della scuola, risulterebbe essere quello maggiormente penalizzato tra i comuni delle Terre d'acqua;

in tale comune, a fronte di un significativo aumento delle richieste di iscrizioni alle prime classi elementari, e, in particolare, alle classi a tempo pieno, le risorse assegnate in organico stanno determinando lo stravolgimento dell'intero assetto organizzativo scolastico, con inevitabili ripercussioni sulla normale attività didattica e sull'intero sistema sociale e culturale del territorio;

in particolare, le risorse assegnate in organico di diritto determinerebbero la seguente situazione: 33 famiglie della scuola primaria «Romagnoli», che hanno richiesto per i loro figli le 40 ore settimanali, ne vedrebbero assegnate 27; una futura classe seconda di scuola primaria del plesso Romagnoli, che nell'anno scolastico 2009-2010 grazie al recupero di ore di organico funzionava a 38 ore settimanali, il prossimo anno passerebbe a 27; le 5 classi, dalla prima alla quinta, del plesso di scuola primaria «Garagnani delle Budrie» passerebbero dalle 30 alle 27 ore settimanali;

il criterio di dare priorità alla riconferma delle classi già a tempo pieno è condivisibile ma può produrre delle distorsioni estremamente penalizzanti quali il caso di San Giovanni in Persiceto in cui è stata istituita una nuova autonomia scolastica che, in applicazione al predetto criterio si trova nell'impossibilità di attivare classi a tempo pieno in mancanza delle necessarie risorse;

considerato che:

la mancata attivazione per il prossimo anno scolastico delle classi a tempo pieno necessarie a soddisfare le crescenti richieste dei genitori penalizzerebbe sia sotto il profilo economico che organizzativo le tante famiglie che hanno optato per tale modulo ed in particolare quelle meno abbienti che difficilmente riuscirebbero ad assicurare ai loro figli soluzioni alternative al tempo pieno negato e penalizzerebbe i percorsi di istruzione per tanti bambini;

i tagli di risorse economiche e professionali destinati alla scuola nonché la drastica riduzione delle classi a tempo pieno non possono che produrre una pericolosa degenerazione dell'intero sistema scolastico con riflessi negativi sullo sviluppo socio-economico del Paese sulla crescita delle nuove generazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, anche in considerazione dell'imminente avvio del nuovo anno scolastico, non ritenga necessario attivarsi con la massima urgenza per incrementare, sulla base di bisogni accertati e per soddisfare le richieste delle famiglie, nell'organico di fatto dell'Emilia Romagna le risorse di personale docente ed ATA;

in particolare, se non ritenga doveroso dotare l'istituto comprensivo di San Giovanni in Persiceto delle risorse economiche e professionali necessarie a garantire per il prossimo anno scolastico 2010-2011 la normale attività didattica attraverso l'attivazione delle classi a tempo pieno necessarie a soddisfare le richieste avanzate dai genitori nonché attraverso il ripristino delle aree di insegnamento specialistico in relazione alle competenze maturate dai docenti;

se il Governo, alla luce degli innegabili effetti negativi che la sua politica sta producendo nel settore della scuola e della formazione, non ritenga necessario mutare in tempi rapidi il suo atteggiamento nei confronti della scuola e della conoscenza e garantire a tutti pari opportunità di apprendimento e di educazione nel rispetto di quanto sancito dalla Costituzione;

se intenda giungere ad una rapida approvazione della bozza di intesa già depositata in Conferenza Stato-Regioni, volta a dare attuazione al Titolo V della Costituzione in materia di istruzione, assegnando alle Regioni le competenze in materia di programmazione dell'offerta scolastica e di distribuzione delle risorse economiche nonché di personale alle autonomie scolastiche, nel rispetto di quanto stabilito da diverse sentenze della Corte costituzionale.

(3-01455)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GIARETTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

dalla stampa specializzata si apprende che si è provveduto al rinnovo degli organi sociali di un gruppo di società controllate da Finmeccanica;

risultano essere stati nominati come consiglieri di amministrazione molti esponenti politici di partiti della maggioranza, ed in particolare ex parlamentari ed ex consiglieri regionali non ricandidati o non riconfermati dagli elettori;

nel Consiglio di amministrazione dell'azienda Oto Melara risulta eletto l'avvocato Gaetano Berni, che risulta essere l'avvocato di fiducia dell'amministratore delegato di Finmeccanica, dottor Pier Francesco Guarguaglini, in relazione alle inchieste in corso che riguardano l'azienda,

si chiede di conoscere:

quali siano gli indirizzi formulati dall'azionista Ministero dell'economia e delle finanze e le proposte avanzate per il rinnovo dei consigli di

amministrazione e dei collegi sindacali al fine di garantire la competenza e l'indipendenza dei nominati;

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in ordine alla nomina in consigli di amministrazione di società operanti in un mercato fortemente competitivo e globale di amministratori che ad avviso dell'interrogante non risultano possedere una competenza specifica consolidata ed il cui merito principale, se non esclusivo, appare quello di appartenenza a partiti della maggioranza senza che risultino dai *curricula* esperienze idonee per far parte di consigli di amministrazione per i quali anche in assenza di compiti operativi risulta importante il possesso di idonei titoli;

se ritenga opportuna la nomina in consigli di amministrazione della società di professionisti chiamati a difendere in sede penale gli amministratori della capogruppo.

(4-03530)

GENTILE, NESSA, MAZZARACCHIO, IZZO, FAZZONE, SPEZIALI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia*. – Premesso che:

a Cosenza da diversi anni esiste un accampamento di rom nelle vicinanze della stazione Vaglio Lise;

in questo accampamento all'inizio vivevano centinaia di persone, che sono aumentate in modo esponenziale tanto da raggiungere circa le 3.000 unità secondo le ultime stime;

bambini ed anziani vivono all'addiaccio o esposti al caldo, senza alcuna misura di protezione sanitaria;

sembra che insieme alla popolazione rom del campo nomadi coabitino persone di altre etnie provenienti da altre realtà in cui sono dedite alla microcriminalità;

il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza ha emesso un'ordinanza di sgombero, come messo in evidenza dalla stampa locale, che allo stato, inspiegabilmente, non viene eseguita,

si chiede di sapere:

per quali motivi un'ordinanza di un giudice non venga resa esecutiva;

quanti siano i rom presenti sul territorio cosentino e quali piani di prevenzione siano stati adottati per prevenire le azioni di microcriminalità.

(4-03531)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

secondo notizie di stampa, *in primis* da un articolo del quotidiano «Il Messaggero» pubblicato il 27 luglio 2010, sarebbe stato «Firmato l'accordo definitivo fra Unicredit e la famiglia Sensi per la ristrutturazione del debito di Italpetroli nei confronti di piazza Cordusio (325 milioni) e di Mps: la banca senese, da quello che risulta dalle carte, ha un'esposizione di 90 milioni. Nell'accordo siglato ieri [il 26 luglio 2010$œ a Milano presso la sede di Unicredit da Piergiorgio Peluso e Rosella Sensi e preceduto da un faccia a faccia fra la presidente della Roma calcio e Paolo Fio-

rentino, vice ad della banca, è previsto l'immediato conferimento del mandato a vendere la As Roma alla Rothschild. Nel pomeriggio l'accordo è stato sottoposto al collegio arbitrale presieduto da Cesare Ruperto che, come ha precisato Francesco Carbonetti, legale di Unicredit assieme a Valerio Di Gravio, manterrà aperta la proceduta fino all'11 ottobre, data entro la quale si saranno avverate le due condizioni sospensive dell'ok Antitrust e della Consob per l'esenzione dall'obbligo opa non essendo cambiato il controllo della squadra»;

si legge ancora: «I termini del contratto finale ricalcano la lettera di intenti (...) dell'8 luglio», a quanto risulta dopo una serrata trattativa che avrebbe portato ad impugnare i rapporti di conto corrente bancario esistenti, veri e propri patti leonini che contemplavano la pratica dell'anatocismo sugli scoperti di conto, una vera e propria usura legalizzata vietata dall'art. 1283 del codice civile, ma consentito dagli usi bancari, resi illegali da plurime sentenze di Cassazione;

la sentenza n. 21095 delle Sezioni Unite della Suprema corte di cassazione (Sezioni Unite Civili, sentenza 7 ottobre – 4 novembre 2004, n. 21095) ha messo la pietra tombale sull'odiosa prassi di ricapitalizzare gli interessi sugli impieghi, offrendo ai correntisti, vittime dell'usura legalizzata praticata per oltre mezzo secolo dal rinvio agli usi bancari, la possibilità di congrui risarcimenti in sede civile. L'Associazione sportiva Roma, come si legge nell'articolo citato, «verrà detenuta secondo le attuali partecipazioni di Italpetroli, da una società di nuova costituzione (Newco Roma), partecipata al 51% dai Sensi e al 49% da piazza Cordusio, la quale sarà proprietaria del 100% di Roma 2000 che a sua volta detiene il 67% del club, di tutti i diritti sull'immobile di Trigoria e del marchio ASR. La procedura di cessione parte subito ad opera di Rothschild: la governance del club resta immutata con Rosella Sensi alla presidenza fino alla vendita (tempo massimo due anni) a cui restano i poteri della gestione ma con un monitoraggio finanziario esercitato dalla banca che avrà potere di veto sulla scelta del cfo (direttore finanziario)»;

considerato che:

sempre secondo il citato articolo di Rosario Dimito, i vecchi proprietari «gireranno a Unicredit il 51% di Italpetroli che sale così al 100% a fronte dell'estinzione dei 325 milioni di debiti e della rinuncia per capitale e interessi anche dell'1,6 milioni di garanzie rilasciate direttamente dalla famiglia a garanzia del debito Italpetroli. La famiglia Sensi verrà a detenere il 100% di una società immobiliare (Newco Immobiliare) contenente i due alberghi all'Argentario e a scelta l'immobile di Boccea o di via Panisperna: la partecipazione verrà data in pegno a Unicredit a garanzia di una penale di 15 milioni a garanzia della corretta esecuzione del contratto e della coerenza della situazione contabile di Italpetroli. Proprio l'aggiunta della garanzia sulla correttezza contabile dei conti ha provocato lo slittamento a ieri della firma fissata per il 20. Ai Sensi verrà riconosciuto un incentivo (earn out ASR) del 5% sull'eccedenza oltre i 100 milioni ricavati dalla cessione del 67% della Roma calcio detenuto da Newco Roma e a condizione che Rosella Sensi abbia mantenuto le attuali

attribuzioni. Se nei cinque anni successivi alla firma dell'accordo, Unicredit recuperasse l'intero credito, la rimanenza verrà per intero attribuita ai Sensi. Mps dal canto suo sarà rimborsato dalla vendita degli immobili sui quali ha ipoteca. Da ieri comunque Rothschild è ufficialmente alla ricerca del compratore per il club giallorosso»;

l'Associazione sportiva Roma è una società quotata in borsa nonostante l'aleatorietà e le fluttuazioni repentine di un titolo legato al campionato di calcio, quindi alle vittorie ed alle sconfitte, e ciò avrebbe dovuto sconsigliare alla Consob la sua quotazione, analogamente ad altre società calcistiche che fanno leva sulla passione dei tifosi per diventare piccoli azionisti. Ad opinione dell'interrogante la Consob ha sempre sorvolato sugli obblighi di Opa, quando si tratta di grandi gruppi bancari;

l'esigenza di una sollecita nomina da parte del Governo del nuovo presidente della Consob è stata segnalata di recente anche dal Presidente della Repubblica,

si chiede di sapere:

se al Governo risultino le ragioni delle sospensive della Consob per l'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto da parte di banca Unicredit e le reali motivazioni del nulla osta della Consob alle quotazioni in borsa delle società sportive, che hanno creato danni seri ai piccoli azionisti risparmiatori;

quali misure il Governo vorrà intraprendere per giungere ad una sollecita nomina del presidente Consob, con la finalità sia di superare l'opaca, quanto criticabile gestione Cardia-Conti, sia di assicurare alla Commissione per la società e la borsa trasparenza e legalità.

(4-03532)

DELLA SETA, FERRANTE, AMATI, DI GIOVAN PAOLO, NEROZZI, SOLIANI. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa*. – Premesso che:

la Onlus «Campagna italiana contro le mine», membro della «International Campaign to Ban Landmines», colaureata premio Nobel per la pace 1997, e dal 2003 membro della «Cluster Munition Coalition», in occasione della prossima entrata in vigore, a fine 2010, della Convenzione sulle munizioni cluster, ha chiesto al Governo italiano di approvare urgentemente il disegno di legge di modifica della legge n. 374 del 1997 sulla messa al bando delle mine antipersona, con l'obiettivo di estenderne gli effetti anche alle *cluster bomb*, micidiali ordigni che colpiscono prevalentemente la popolazione civile, nonché la ratifica del V protocollo della CCW (convenzione sulle armi inumane);

l'Italia ha sottoscritto la suddetta convenzione il 3 ottobre 2008, impegnandosi per una sua rapida ratifica. Malgrado le rassicurazioni e le dichiarazioni di intenti, il progetto di legge di ratifica è bloccato alle fasi preliminari da quasi due anni;

«ad oggi – spiega Giuseppe Schiavello, di Campagna italiana contro le mine – gli uffici competenti interrogati continuano ad attribuire ai classici tempi lunghi della burocrazia italiana la mancata ratifica ma ab-

biamo il sospetto che in realtà il rallentamento del processo di ratifica sia dovuto ad esigenze espresse dal Ministero della Difesa circa uno stanziamento per sostituire le armi messe al bando con buona pace della coerenza che dovrebbe accompagnare l'adesione ad un Trattato internazionale sul disarmo»;

il Parlamento europeo ha approvato in data 8 luglio 2010 la risoluzione sull'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni cluster, dotando così la convenzione stessa di un nuovo e forte strumento per la sua applicazione ed universalizzazione;

è importante evidenziare che l'Italia, tra i grandi Paesi europei, è l'unico a non avere ancora ratificato la convenzione, che invece è già diventata legge in Albania, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Slovenia e Spagna;

sempre nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo, viene chiesto ai Paesi che non hanno ancora proceduto alla ratifica di provvedervi entro il 2010,

si chiede di conoscere quali siano i motivi di questo ritardo e se i Ministri in indirizzo ritengano di attivarsi per promuovere una sollecita approvazione del disegno di legge di modifica della legge n. 374 del 1997 sulla messa al bando delle mine antipersona, e per un'altrettanto rapida ratifica del V protocollo della CCW.

(4-03533)

ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE, MUSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico*. – Premesso che:

il 20 luglio 2010 gli operai dello stabilimento Giambattista Vico della Fiat di Pomigliano d'Arco (Napoli), dopo l'ennesimo mese di cassa integrazione, sono entrati nella fabbrica per la prima volta dal *referendum* sull'accordo separato tra azienda e sindacati, svoltosi il 22 giugno;

a rientrare nello stabilimento sono stati i soli addetti al modello Alfa 159, circa il 60 per cento della forza lavoro e per soli tre giorni di produzione, mentre permane la Cassa integrazione guadagni straordinaria per gli addetti al modello Alfa 147, la cui linea è ormai in piena fase di svuotamento, infatti, come si apprende dalla stampa, in questa fase si può considerare ormai conclusa la produzione dell'Alfa 147, mentre quella della 159 continuerà per diversi mesi, sempre in base alle esigenze di mercato;

le riprese temporanee della produzione dello stabilimento di Pomigliano d'Arco avvengono ormai dal settembre 2008;

dal prossimo 30 luglio 2010 inizierà un nuovo lungo periodo di sospensione temporanea delle attività, che probabilmente durerà fino a metà settembre, con una chiusura estremamente lunga che lo stabilimento di Pomigliano d'Arco non aveva mai conosciuto durante la pausa estiva;

da notizie pervenute, si apprende che il 19 luglio il direttore della fabbrica partenopea, Sebastiano Garofalo, e il capo del personale, Carmine

D'Agresti, hanno incontrato, nella sala riunioni della direzione dell'impianto, i segretari territoriali dei sindacati firmatari dell'accordo separato del 15 giugno, per discutere della necessità di organizzarsi per garantire la governabilità dell'accordo, secondo quanto affermato da Michele Liberti, segretario provinciale della Fim-Cisl;

lo scorso 23 luglio la direzione aziendale ha incontrato i responsabili del settore tecnologie per mettere a punto i dettagli della fase d'attuazione del progetto della nuova Panda ed entro la fine dell'estate gli operai del Vico inizieranno, nell'impianto, i corsi di formazione per l'aggiornamento professionale in vista della produzione della nuova utilitaria. Corsi che però non saranno retribuiti dall'azienda;

i lavoratori di Fiat e dell'indotto, pari a circa 12.000 persone, percepiranno un mensile di circa 700 euro della cassa integrazione, che nell'ultimo anno era stato integrato dalla Regione con un aiuto di 250 euro al mese, ora sospeso,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno intervenire al più presto, anche mediante la convocazione di un tavolo tra le parti sociali, azienda e amministrazioni locali, al fine di garantire adeguate forme di sostegno al reddito per gli operai dello stabilimento di Pomigliano d'Arco e affinché vengano confermati dalla Fiat gli investimenti per la definitiva ripresa degli impianti di produzione.

(4-03534)

D'ALIA. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri*. – Premesso che:

27 individui di nazionalità somala nella notte di sabato 17 luglio 2010 dopo essere stati soccorsi in mare, a 44 miglia a sud di Malta, sono stati respinti in Libia;

i 27 facevano parte di un gruppo di 55 persone soccorse mentre erano a bordo di un gommone che imbarcava acqua;

la chiamata di SOS è stata ricevuta dalla Marina maltese che ha inviato sul posto una motovedetta da La Valletta girando la notizia alle stesse autorità libiche che, a loro volta, hanno fatto arrivare una loro imbarcazione, sembrerebbe una motovedetta italiana battente bandiera libica;

il soccorso congiunto ha sollecitato l'attenzione dei *media* i quali hanno chiesto al Governo maltese quale fosse stato il criterio sulla base del quale era stata fatta la distinzione tra soggetti da respingere a Tripoli e soggetti da accompagnare a La Valletta;

dopo 48 ore di silenzio, la Marina maltese ha risposto alla stampa che i 27 somali sarebbero saliti sulla motovedetta libica «volontariamente». L'episodio desta non poche perplessità in ragione del fatto che la spontaneità con cui i somali avrebbero accettato di essere respinti in Libia contrasta con quanto solitamente è avvenuto in tutti i precedenti analoghi casi, in occasione dei quali una simile prospettiva ha sempre scatenato dure proteste da parte dei migranti;

il Ministero per l'interno maltese ha confermato la versione data dalla Marina maltese, ovvero che i 27 immigrati somali avrebbero «volontariamente» accettato di essere riportati in Libia;

al contrario, tra i somali che hanno raggiunto Malta alcuni hanno riferito ad agenzie stampa che al soccorso, oltre alla motovedetta maltese, avrebbe partecipato una seconda «battente bandiera libica» ma con un equipaggio che «parlava in italiano». Per alcuni la notizia che il resto dei loro compagni fosse stato rimpatriato in Libia è stato uno *shock* perché, hanno riferito alcuni internati, i loro compagni sarebbero stati tratti in inganno nel credere che la loro destinazione, salendo a bordo, sarebbe stata l'Italia. Alcuni somali hanno riferito testualmente, secondo quanto riportato da alcune agenzie, «ci avevano detto che li portavano in Italia»;

secondo Darrell Pace, portavoce del Ministero dell'interno de La Valletta, «Malta non ha un accordo con la Libia su l'immigrazione, ma l'operazione di sabato è il risultato diretto dell'accordo italo-libico,». Sembrerebbe infatti che la motovedetta battente bandiera libica fosse infatti una ex motovedetta della Guardia di finanza italiana con un equipaggio italiano;

secondo l'interrogante e secondo alcune organizzazioni umanitarie la dichiarazione delle autorità maltesi secondo cui i somali hanno accettato di essere riportati in Libia è poco credibile e realistica,

si chiede di sapere se l'Italia abbia partecipato e a quale titolo a questo respingimento e, in caso affermativo, su quale base alcuni somali sono stati respinti in Libia e altri condotti a La Valletta, nonché se sia stata rispettata la normativa interna ed internazionale sul diritto d'asilo.

(4-03535)

DE TONI, GALPERTI, CONTI, MAZZATORTA. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno*. – Premesso che:

Federal Mogul Italy Srl è la filiale italiana di una società multinazionale americana con sede legale in Italia a Mondovì (Cuneo) in Corso Inghilterra 2 e stabilimenti a Desenzano del Garda (Brescia), Carpi (Modena), Chivasso (Torino), Cuorgnè (Torino), Druento (Torino), Verona e Mondovì;

il 15 settembre 2009 Federal Mogul ha comunicato al sindacato e ai lavoratori la decisione di cessare l'attività dello stabilimento di Desenzano del Garda, avviando la procedura per la richiesta di cassa integrazione straordinaria per un anno;

da settembre 2009 i lavoratori e il sindacato a Desenzano presidiano giorno e notte lo stabilimento, non accettano il trasferimento degli impianti e delle attrezzature e chiedono che continui la produzione;

dal 30 novembre 2009 la Federal Mogul ha collocato tutti i 196 dipendenti dello stabilimento in cassa integrazione straordinaria a zero ore (autorizzata dal Ministero del lavoro con decreto n. 50217 per 12 mesi) e ha cessato la produzione;

in questi mesi è nato un contenzioso, anche di natura giuridica, che rischia di trasformare la vicenda da questione meramente sociale a questione di ordine pubblico minando un delicato equilibrio territoriale che tra l'altro ha visto un'accorta e responsabile gestione del problema da parte del Prefetto di Brescia e del Sindaco di Desenzano del Garda, tra i protagonisti a difesa del sito produttivo e dell'occupazione;

il 15 giugno 2010 il sito *Internet* di Federal Mogul ha pubblicato la notizia dell'acquisizione del gruppo Daros (220 dipendenti; stabilimenti in Svezia, Germania e Cina; produzione di segmenti/fasce per pistoni), motivando tale acquisizione con la crescita della domanda del mercato per le produzioni relative allo stabilimento di Desenzano del Garda; nella realtà, determinando una situazione di produzione complementare al mercato bresciano;

azienda e sindacato sono stati convocati a un tavolo di trattativa presso il Ministero dello sviluppo economico e il 6 luglio si è svolta a Roma una prima riunione tra Ministero, Federal Mogul, sindacato e istituzioni di Brescia – Prefetto, Sindaco, Provincia e Regione – per valutare tutte le possibili soluzioni che consentano la difesa produttiva e occupazionale dello stabilimento di Desenzano;

nell'incontro del 6 luglio presso il Ministero, il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Saglia ha informato il sindacato e le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) della Federal Mogul che il Ministero ha ricevuto comunicazione dell'esistenza a Brescia di imprenditori disponibili a subentrare nell'attività produttiva, o comunque ad avviare una trattativa con Federal Mogul per lo stabilimento di Desenzano;

il Ministero ha sollecitato Federal Mogul ad attivarsi per verificare la fondatezza della proposta, ma non ha riscontrato da parte dell'azienda la disponibilità che auspicava; di conseguenza il Ministero ha deciso di attivarsi direttamente verso i proponenti dell'interesse industriale e verso le strutture internazionali di Federal Mogul per conoscere contenuti e impegni della proposta e ha riconvocato il tavolo per il 27 luglio 2010;

il 12 luglio Federal Mogul, in Tribunale a Brescia, ha negato formalmente l'esistenza di un potenziale acquirente;

il 16 luglio Federal Mogul ha inviato al Ministero dello sviluppo economico una lettera nella quale afferma che non è a conoscenza di termini e offerta di un interesse industriale;

il 21 luglio il Tribunale di Brescia ha respinto la richiesta di rinvio sulla base della formale negazione da parte di Federal Mogul relativamente all'esistenza di un interesse industriale;

sempre il 21 luglio 2010 Federal Mogul ha attivato la procedura di licenziamento collettivo per i 172 dipendenti tuttora in forza;

il 26 luglio Maurizio Zipponi ha presentato esposto alla Procura della Repubblica di Brescia precisando che non corrisponde al vero quanto affermato da Federal Mogul in udienza il 12 luglio, relativamente alla negazione di un potenziale acquirente e alla non conoscenza dei termini e delle condizioni della presunta offerta nella lettera indirizzata al Ministero il 16 luglio 2010; al contrario esiste un serio ed importante interesse indu-

striale che ha chiesto, attraverso l'Associazione industriale bresciana, di aprire un confronto con la Federal Mogul;

il 27 luglio presso il Ministero alla presenza del Prefetto di Brescia, delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti dei lavoratori, si è redatto un verbale che impegna la multinazionale ad aprire una seria trattativa aggiornando il confronto al 27 agosto e auspicando il blocco di azioni unilaterali;

se la Federal Mogul manterrà un atteggiamento di chiusura, mancando di rispetto sia al Governo che ai lavoratori, si assisterà presumibilmente ad un aumento della tensione sociale che potrebbe, vista l'estensione e la gravità della situazione venutasi a creare, coinvolgere anche la forza pubblica con danni enormi che avrebbero serie ripercussioni in riferimento: alla comunità di Desenzano del Garda e all'intero territorio, relativamente al quale vi è stata la presa di posizione del Consiglio comunale, ai 172 dipendenti e alle loro famiglie, per i quali, in data 21 luglio, la Federal Mogul ha attivato la procedura di licenziamento collettivo, ad opinione degli interroganti, quale pura ritorsione essendo i lavoratori già collocati in cassa integrazione straordinaria fino al 30 novembre 2010, alla classe imprenditoriale bresciana che viene smentita dalle affermazioni di Federal Mogul;

considerato che:

non è possibile sottovalutare l'ingente danno di immagine per le istituzioni locali e nazionali, compreso il Ministero dello sviluppo economico, che stanno operando sia per garantire la libertà d'impresa che per il raggiungimento di una soluzione sociale condivisa, e per il Tribunale di Brescia che agisce, nell'ambito della decisione relativa alla richiesta di rinvio, in via preliminare in base a notizie non veritiere fornite da Federal Mogul;

il contesto sociale della provincia di Brescia in cui tutto ciò si inserisce è molto allarmante in ragione della crisi che colpisce l'intero sistema produttivo e sociale, con conseguenze conflittuali che, se non gestite con responsabilità da tutti i soggetti che ricoprono incarichi istituzionali e collettivi, possono sfociare in fenomeni non governabili,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto descritto in premessa;

se ne siano a conoscenza i Ministri in indirizzo;

quali provvedimenti urgenti, per quanto di competenza, intenda assumere il Governo al fine di garantire un sollecito inizio della trattativa tra gli industriali bresciani e la Federal Mogul;

se e quando verrà arrestato il procedimento di licenziamento per i 172 lavoratori tuttora in forza;

se i Ministri non ritengano opportuno, alla luce di quanto descritto, di fronte a una realistica e concreta alternativa industriale e occupazionale che vede protagonisti gli imprenditori locali, promuovere tale soluzione con un intervento diretto su tutte le strutture della multinazionale, e coinvolgendo i parlamentari bresciani interessati alla vicenda;

se il Ministro dell'interno non ravvisi la necessità di impedire che una questione meramente sociale si trasformi in una questione di ordine pubblico e di indicare al Prefetto e al Questore le misure più equilibrate per gestire tale questione, sospendendo azioni di forza che rischiano di minare il delicato equilibrio sociale della provincia di Brescia.

(4-03536)

CARRARA. – *Al Ministro della salute*. – Premesso che la fondazione San Matteo di Pavia, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico tra i più importanti d'Europa nonché laboratorio di sperimentazione clinica e sede privilegiata di attività assistenziale dal 1400, rappresenta un punto di riferimento nel mondo per la ricerca biomedica nazionale e internazionale;

considerato che:

con decreto del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali del 7 maggio 2009 è stato indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica della fondazione IRCCS Policlinico San Matteo per la disciplina di trapiantologia, definita come la disciplina delle malattie curabili con trapianto d'organi, tessuti e cellule e malattie internistiche ad alta complessità biomedica e tecnologica;

con successivo decreto dell'11 febbraio 2010 è stata costituita la Commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina di direttore scientifico della suddetta fondazione;

la Commissione non ha individuato una graduatoria di merito ma ha indicato una terna di candidati da cui emergono tre idonei *inter pares* con differenti caratteristiche e con conseguenti specifici giudizi;

considerato, inoltre, che:

sulla scorta delle indicazioni e delle valutazioni formulate dalla citata Commissione, lo scorso 11 giungo, il Ministro ha provveduto a nominare il direttore di analisi cliniche dello stesso istituto San Matteo nel ruolo di direttore scientifico;

detta nomina è avvenuta, pertanto, esclusivamente in ragione dei requisiti e delle attività specifiche così come assunte dalla Commissione per la selezione dei candidati;

preso atto che:

all'interrogante risulta che le valutazioni operate dalla citata Commissione non sarebbero in linea con i requisiti di «alto profilo, esperienza e capacità manageriale, specifica capacità di organizzazione e ricerca e lavoro di *équipe*, comprovate relazioni scientifiche» così come richiesti dal bando di selezione;

in particolare la citata Commissione non avrebbe tenuto conto dei titoli accademici, delle esperienze dei candidati e, soprattutto, dell'attività trapiantologica, sia scientifica che assistenziale,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quale sia il livello di competenza specifica dei Commissari facenti parte della Commissione per l'individuazione dei candidati per la no-

mina a direttore scientifico della fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, soprattutto in ordine alla trapiantologia;

se risultino i criteri e le procedure in base ai quali i componenti la predetta commissione hanno proceduto all'individuazione della terna di candidati e alle relative valutazioni;

infine, in caso di manifesta discordanza e/o incoerenza riscontrata tra il profilo del candidato nominato e i profili dei candidati esclusi, se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di consentire che un eccellente istituto, quale è il policlinico San Matteo di Pavia, abbia nel ruolo di direttore scientifico una personalità di indubbie capacità medico-scientifiche.

(4-03537)

GRAMAZIO. – *Ai Ministri della salute e per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale*. – Premesso che:

come ampiamente riportato dalla stampa, per la mancata predisposizione degli accrediti degli stipendi, nella giornata del 27 luglio 2010 i 3.000 dipendenti dell'Azienda ospedaliera San Camillo – Forlanini di Roma, la più grande azienda sanitaria d'Europa, non hanno percepito le loro spettanze;

la causa di questa gravissima inadempienza sarebbe da imputare alla mancata firma delle lettere di accredito da parte del direttore generale uscente Luigi Macchitella, che di fatto con un tale censurabile comportamento, nel quale si dovrebbero configurare anche dei risvolti penali, ha creato un enorme disagio ai dipendenti dell'azienda stessa ed un grave intralcio all'attività del neo Commissario, il professor Massimo Martelli,

l'interrogante chiede di sapere dai Ministri in indirizzo quali azioni di competenza intendano compiere nei confronti della Regione Lazio per poter appurare nei tempi più brevi la dinamica di questo vergognoso episodio ed individuare e perseguire i responsabili in tutte le sedi competenti.

(4-03538)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01453, del senatore Lannutti, sulla tutela dei diritti degli utenti bancari.

€ 16,80